



La pianificazione paesaggistica in Italia

Stato dell'arte e innovazioni

a cura di
Alberto Magnaghi

TERRITORI

- 26 -

DIRETTRICE

Daniela Poli

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Magnaghi (*Università di Firenze, presidente*)
Paolo Baldeschi (*Università di Firenze*)
Iacopo Bernetti (*Università di Firenze*)
Luisa Bonesio (*Università di Pavia*)
Lucia Carle (*EHESS*)
Pier Luigi Cervellati (*Università di Venezia*)
Giuseppe Dematteis (*Politecnico e Università di Torino*)
Pierre Donadieu (*ENSP*)

André Fleury (*ENSP*)
Giorgio Ferraresi (*Politecnico di Milano*)
Roberto Gambino (*Politecnico di Torino*)
Carlo Alberto Garzonio (*Università di Firenze*)
Carlo Natali (*Università di Firenze*)
Giancarlo Paba (*Università di Firenze*)
Rossano Pazzagli (*Università del Molise*)
Daniela Poli (*Università di Firenze*)

Massimo Quaini (*Università di Genova*)
Bernardino Romano (*Università dell'Aquila*)
Leonardo Rombai (*Università di Firenze*)
Bernardo Rossi-Doria (*Università di Palermo*)
Wolfgang Sachs (*Wuppertal institute*)
Bruno Vecchio (*Università di Firenze*)
Sophie Watson (*Università di Milton Keynes*)

COMITATO DI REDAZIONE

Daniela Poli (*Università di Firenze, responsabile*)
Iacopo Bernetti (*Università di Firenze*)
Leonardo Chiesi (*Università di Firenze*)
Claudio Fagarazzi (*Università di Firenze*)

David Fanfani (*Università di Firenze*)
Fabio Lucchesi (*Università di Firenze*)
Alberto Magnaghi (*Università di Firenze*)
Carlo Natali (*Università di Firenze*)

Giancarlo Paba (*Università di Firenze*)
Gabriele Paolinelli (*Università di Firenze*)
Camilla Perrone (*Università di Firenze*)
Claudio Saragosa (*Università di Firenze*)

La collana *Territori* nasce per iniziativa di ricercatori e docenti dei corsi di laurea interfacoltà – Architettura e Agraria – dell'Università di Firenze con sede ad Empoli. Il corso di laurea triennale (Pianificazione della città e del territorio e del paesaggio) e quello magistrale (Pianificazione e progettazione della città e del territorio), svolti in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria, sviluppano in senso

multidisciplinare i temi del governo e del progetto del territorio messi a punto dalla “scuola territorialista italiana”. L'approccio della “scuola di Empoli” assegna alla didattica un ruolo centrale nella formazione di figure professionali qualificate nella redazione e nella gestione di strumenti ordinativi del territorio, in cui i temi dell'identità, dell'ambiente, del paesaggio, dell'*empowerment* sociale, dello svi-

luppo locale rappresentano le componenti più rilevanti. La collana *Territori* promuove documenti di varia natura (saggi, ricerche, progetti, seminari, convegni, tesi di laurea, didattica) che sviluppano questi temi, accogliendo proposte provenienti da settori nazionali e internazionali della ricerca.

La pianificazione paesaggistica in Italia

Stato dell'arte e innovazioni

a cura di

Alberto Magnaghi

con scritti di Luciano De Bonis, Maria Rita Gisotti, Riccardo Masoni

Firenze University Press
2016

La pianificazione paesaggistica in Italia : stato dell'arte e innovazioni / a cura di Alberto Magnaghi. – Firenze : Firenze University Press, 2016. (Territori ; 26)

<http://digital.casalini.it/9788864533711>

ISBN 978-88-6453-371-1 (online)

Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández

Ottimizzazione grafica, post-editing e impaginazione di Angelo M. Cirasino

Questo volume è stato edito con il contributo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise

In copertina: Mappa di Comunità del Paesaggio delle Serre di Neviano, particolare; fonte: Sistema Ecomuseale della Puglia

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution 4.0 Unported (CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>)

Certificazione scientifica delle Opere

Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal Consiglio editoriale della casa editrice. Per una descrizione più analitica del processo di referaggio si rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul catalogo on-line della casa editrice (www.fupress.com).

Consiglio editoriale Firenze University Press

G. Nigro (Coordinatore), M.T. Bartoli, M. Boddi, R. Casalbuoni, C. Ciappei, R. Del Punta, A. Dolfi, V. Fargion, S. Ferrone, M. Garzaniti, P. Guarnieri, A. Mariani, M. Marini, A. Novelli, M.C. Torricelli, M. Verga, A. Zorzi.

CC 2016 Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
via Cittadella, 7, 50144 Firenze, Italy
www.fupress.com

Printed in Italy

Sommario

Presentazione della Ricerca	VII				
<i>Alberto Magnaghi</i>					
Obiettivi e finalità					
Articolazione della Ricerca	VII	2.3.2 Le modalità di copianificazione MiBACT-Regioni	31	4. Sintesi dell'intervista alla prof. Angela Barbanente, Assessore alla Qualità del territorio della Regione Puglia (<i>Maria Rita Gisotti</i>)	127
Risultati della Ricerca	VIII	2.3.3 La gestione e l'attuazione del piano approvato	31	5. Sintesi dell'intervista al dott. Roberto Goffredo (Università di Foggia) sul Sistema Informativo Unico dei Beni Culturali coordinato dal prof. Giulio Volpe (<i>Maria Rita Gisotti</i>)	131
	IX	2.3.4 Forme premiali e sanzionatorie per la pianificazione paesaggistica	32	6. Sintesi dell'intervista all'arch. Luisa Pedrazzini, Dirigente struttura paesaggio - DG ambiente, energia e sviluppo sostenibile, e all'arch. Cinzia Pedrotti, P.O. Piani e Programmi per il Paesaggio, Regione Lombardia (<i>Riccardo Masoni</i>)	133
		2.3.5 Gli Osservatori del paesaggio	33	7. Sintesi dell'intervista al prof. Marco Prusicki, consulente scientifico del Piano Paesaggistico della Regione Lombardia (<i>Riccardo Masoni</i>)	139
I. Dal vincolo al progetto. Il quadro della pianificazione paesaggistica in Italia e una proposta per un modello operativo	1	II. Quadro sinottico sullo stato della pianificazione paesaggistica in Italia aggiornato a Ottobre 2015	37	8. Sintesi dell'intervista all'arch. Giovanni Paludi, Dirigente del Settore Territorio e Paesaggio - Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e all'arch. Annalisa Savio, Settore Territorio e Paesaggio (<i>Riccardo Masoni</i>)	141
<i>Maria Rita Gisotti</i>		<i>Riccardo Masoni</i>		9. Sintesi dell'intervista al prof. Roberto Gambino, responsabile scientifico della prima adozione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (<i>Riccardo Masoni</i>)	144
Premessa	1			10. Nota sul Master in "Progettazione e promozione del paesaggio culturale" dell'Università degli Studi del Molise (<i>Luciano De Bonis</i>)	145
1. Lo stato dell'arte della pianificazione paesaggistica in Italia	2	III. Schede di approfondimento sui piani paesaggistici approvati o adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su piani in elaborazione ritenuti significativi e su strumenti di interesse metodologico	63		
1.1 Lo stato di avanzamento dei piani paesaggistici regionali	2	<i>Maria Rita Gisotti, Riccardo Masoni</i>			
1.2 Le principali criticità	3				
2. Proposte per un modello operativo di pianificazione paesaggistica condiviso fra MiBACT e Regioni	4	Allegati	115		
2.1 Innovazioni e obiettivi specifici	4	1. Confronto delle versioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nei suoi aggiornamenti dal 2004 al 2015 (<i>Riccardo Masoni</i>)	117		
2.2 Aspetti metodologici	6	2. Sintesi della documentazione predisposta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sulla pianificazione paesaggistica (<i>Maria Rita Gisotti</i>)	121		
2.2.1 Interpretazione strutturale e patrimoniale e regole invariati	6	3. Sintesi dell'intervista alla prof. Anna Marson, Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del territorio di Regione Toscana (<i>Maria Rita Gisotti</i>)	125	<i>Profilo degli autori</i>	149
2.2.2 L'integrazione tra beni paesaggistici e territorio nel suo insieme	11				
2.2.3 Il ruolo dei progetti regionali per il paesaggio	18				
2.2.4 La produzione sociale del piano e del paesaggio	24				
2.3 Aspetti processuali	26				
2.3.1 Il piano paesaggistico come "piano dell'intera Giunta"	26				

Presentazione della ricerca

Alberto Magnaghi

Obiettivi e finalità

La ricerca qui presentata, svolta grazie a una Convenzione appositamente stipulata tra Università di Firenze (DiDA) e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise¹, muove dalla presa in considerazione di alcune importanti evoluzioni registrate negli ultimi anni nel contesto nazionale, evidenziate come premessa nello stesso programma di ricerca.

In particolare l'approfondimento sulle tematiche paesaggistiche portato avanti in questi ultimi anni, la recente approvazione congiun-

ta fra Ministero e Regione dei primi due piani paesaggistici regionali redatti ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la riflessione sull'azione svolta dalle Soprintendenze, stanno introducendo un cambio di prospettiva nell'azione di tutela, richiamando l'attenzione sulla ricerca di una più stretta integrazione tra i beni culturali e il loro contesto. La partecipazione del MiBACT all'attività di pianificazione paesaggistica sancita dal Codice (artt. 135 e 143) si inserisce pienamente in questo alveo. L'elenco dei vincoli, lungi dall'essere una mera lista frutto di attività amministrativa, deve integrarsi negli strumenti di interpretazione del paesaggio italiano. È tempo di ripensare questi elenchi attraverso un'analisi del territorio che integri conoscenza storica e del paesaggio e ne evidenzi le relazioni, per fare emergere quella armatura culturale del territorio che è il vero oggetto della tutela e della valorizzazione. Una simile concezione dell'azione di tutela impone un approccio che superi la conoscenza settoriale, a favore di una più efficace integrazione multidisciplinare e dell'utilizzo sinergico delle capacità e delle risorse presenti nelle istituzio-

ni e sul territorio. La ricerca ha inteso operare in questa direzione, rispondendo ai seguenti obiettivi²:

- elaborare un modello operativo di cooperazione fra uffici regionali e uffici del Ministero per il rinnovo dell'azione di tutela, verso l'integrazione fra beni culturali e paesaggistici e contesto territoriale;
- riorganizzare in questa direzione la "vestizione" dei diversi beni paesaggistici (per decreto ed *ex lege*) ivi inclusa la loro georeferenziazione e la caratterizzazione dei valori da tutelare e delle regole di governo delle trasformazioni (prescrizioni d'uso ai sensi del Codice);
- elaborare l'architettura di un sistema informativo generale che consenta di sviluppare una interpretazione patrimoniale dell'intero territorio regionale entro cui collocare i beni paesaggistici areali: definire relazioni di coerenza e continuità sia nel quadro

¹ La "Ricerca per un modello operativo delle modalità di copianificazione fra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Regioni nei piani paesaggistici regionali con particolare riferimento all'organizzazione a sistema dei beni paesaggistici e delle loro relazioni con il sistema normativo dell'intero territorio regionale" è stata svolta tra marzo e ottobre 2015 sotto la responsabilità scientifica del Prof. Alberto Magnaghi, da Maria Rita Gisotti e Riccardo Masoni, borsisti di ricerca presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. Committente della ricerca per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, il Soprintendente Arch. Carlo Birrozzi.

² Cfr. il Programma di ricerca della Convenzione tra Università di Firenze (DiDA) e Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise.

conoscitivo che nel quadro normativo, fra dimensione interpretativa, regole relative ai beni vincolati (prescrizioni) e regole relative all'intero territorio (indirizzi e direttive rivolte agli strumenti di pianificazione e alle politiche settoriali);

- promuovere un'analisi approfondita della pianificazione paesaggistica in Italia volta a comprendere lo stato dell'arte, le innovazioni e i punti di criticità;
- formulare alcune proposte innovative rispetto ai modelli di pianificazione paesaggistica individuati, finalizzate a fornire un impianto comune all'elaborazione dei piani regionali;
- fornire input formativi per il Master in Progettazione e promozione del paesaggio culturale dell'Università del Molise.

Articolazione della ricerca

La ricerca prevedeva un'articolazione in tre fasi ("elaborazione del quadro conoscitivo, elaborazione del modello operativo, elaborazione del rapporto conclusivo"³) che è stata svolta come segue.

³ Cfr. il Programma di ricerca della Convenzione tra Università di Firenze (DIDA) e Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise.

Elaborazione del quadro conoscitivo

Punto di partenza è stato la ricostruzione dello stato dell'arte relativo alla pianificazione paesaggistica in Italia, svolta sia attraverso la consultazione della documentazione ministeriale disponibile sul tema che tramite contatti diretti con i settori regionali competenti. Tale quadro, che prende in considerazione tutte le Regioni italiane, ha evidenziato numerose criticità. Tra queste, solo una minoranza delle Regioni ha approvato o adottato un piano paesaggistico ai sensi del Codice, mentre alcuni processi di pianificazione vengono portati avanti a prescindere dalla stipula di Intese di copianificazione con il MiBACT. Le stesse Intese vengono stipulate senza fare riferimento a un modello unitario a livello nazionale, e non esistono protocolli di copianificazione formalizzati, né riguardo ai beni paesaggistici, né relativamente a tutto il territorio regionale.

Parallelamente a questa indagine la ricerca ha raccolto e sistematizzato tutti i materiali finora prodotti dal MiBACT (con particolare riferimento alle circolari ministeriali) sulla pianificazione paesaggistica e sulle modalità di copianificazione relative ai beni vincolati. L'assenza di una documentazione d'indirizzo esaustiva e sistematizzata ha fatto sì che, dall'adozione del Codice a oggi, il Ministero abbia affrontato alcuni temi chiave nelle circolari ministeriali con un approccio empirico basato principalmente sui processi di pianifi-

cazione svolti o in corso. Sarebbe quanto mai opportuno che questo importante bagaglio di conoscenze venisse riordinato e formalizzato in modo da guidare i processi di piano attualmente in corso.

Un terzo filone di studio affrontato dalla ricerca ha coinciso con l'approfondimento sui primi due piani paesaggistici approvati per tutto il territorio regionale (Puglia e Toscana) e su altre esperienze ritenute a vario titolo significative per aspetti metodologici o procedurali. Tale conoscenza ha consentito di evidenziare le principali innovazioni contenute nei "piani di ultima generazione".

Elaborazione del modello operativo

La prima fase della ricerca (stato dell'arte della pianificazione paesaggistica, modalità di copianificazione MiBACT -Regioni, approfondimento su piani esemplari o significativi) e i relativi esiti hanno costituito la base per svolgere la riflessione sul nuovo modello operativo di pianificazione paesaggistica proposto dalla ricerca, che ha rappresentato la parte conclusiva del lavoro, di carattere più specificatamente progettuale. La proposta mette a sistema possibili modalità operative di pianificazione paesaggistica per superare le criticità evidenziate nella ricognizione e definire modalità unificate e condivise per la redazione dei piani e per la copianificazione tra Ministero e Regioni.

Elaborazione del rapporto conclusivo

Questa fase ha visto la redazione di un elaborato finale complesso, composto dai prodotti analitici della ricerca relativi allo stato dell'arte della pianificazione paesaggistica italiana, e dall'elaborato progettuale ("il modello operativo"). Quest'ultimo contiene numerosi riferimenti agli elaborati analitici, concepiti come esemplificazioni di buone pratiche in grado di sostanziare la proposta progettuale.

Risultati della ricerca

Coerentemente con la sua articolazione, la ricerca ha prodotto alcuni elaborati di carattere analitico (relativi alla fase "elaborazione del quadro conoscitivo") e un elaborato di carattere propositivo (relativo alle fasi "elaborazione del modello operativo e del rapporto conclusivo").

I due principali prodotti di natura analitica sono:

1. il "Quadro sinottico sullo stato della pianificazione paesaggistica in Italia, aggiornato a ottobre 2015".
2. la "Scheda di approfondimento sui piani paesaggistici approvati o adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su piani in elaborazione ritenuti significativi e su strumenti di interesse metodologico".

Corredano la documentazione analitica come allegati una sintesi dei principali cambiamenti di volta in volta introdotti nelle versioni del Codice succedutesi dal 2004 al 2015, e la restituzione delle numerose interviste rivolte nel corso dell'indagine a tecnici e politici regionali, studiosi e professionisti coinvolti in processi di pianificazione paesaggistica.

L'elaborato di carattere propositivo "Dal vincolo al progetto. Il quadro della pianificazione paesaggistica in Italia e una proposta per un modello operativo" affronta sia aspetti di carattere metodologico che processuale. Le principali innovazioni di metodo delineate riguardano:

- l'articolazione metodologica di un approccio di tipo patrimoniale e strutturale al paesaggio;
- l'individuazione di regole da assumere come guida delle trasformazioni;
- l'integrazione tra beni paesaggistici e contesto territoriale;
- l'introduzione nei piani di progetti regionali per il paesaggio;
- l'elaborazione di strumenti di partecipazione per la produzione sociale del piano e del paesaggio.

Dal punto di vista del processo di pianificazione la proposta approfondisce il carattere intersettoriale e sovraordinato del piano e suggerisce, quali aspetti qualificanti per l'attuazione del Codice, forme attive di gestione dei

piani approvati, l'attribuzione di un ruolo specifico all'Osservatorio del paesaggio, l'individuazione di forme premiali e sanzionatorie per promuovere l'attivazione dei piani regionali.

I. Dal vincolo al progetto. Il quadro della pianificazione paesaggistica in Italia e una proposta per un modello operativo

Maria Rita Gisotti

Premessa

La riflessione di questa ricerca si è sviluppata come messa a sistema di possibili modalità operative di pianificazione paesaggistica condivise fra MiBACT e Regioni ed è finalizzata al superamento di alcune criticità e alla valorizzazione del portato innovativo dei piani paesaggistici recentemente approvati o in corso di elaborazione¹. L'ultimo decennio ha

- ¹ La ricerca è stata elaborata principalmente a partire:
- dallo studio dei piani paesaggistici approvati, adottati e in corso di elaborazione e dalla relativa letteratura tecnico-scientifica;
 - dalla documentazione ministeriale inerente la pianificazione paesaggistica;
 - dalle interviste appositamente effettuate e rivolte a tecnici e politici regionali, studiosi e professionisti competenti in materia.

L'insieme di queste informazioni è stato sistematizzato nel *“Quadro sinottico sullo stato della pianificazione paesaggistica in Italia aggiornato a ottobre 2015”*, nella *“Scheda di approfondimento sui piani paesaggistici approvati o adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su piani in elaborazione ritenuti significativi e su strumenti di interesse metodologico”* oltre che nei documenti presentati in allegato a questo scritto.

infatti visto la formazione dei primi due piani paesaggistici regionali approvati in copianificazione con il MiBACT, l'approvazione

Per la realizzazione di questa ricerca siamo debitori in modo particolare verso Anna Marson (IUAV, già Assessore all'Urbanistica, Pianificazione del Territorio e del Paesaggio di Regione Toscana) e Angela Barbanente (Politecnico di Bari, già Assessore alla Qualità del Territorio di Regione Puglia), che ci hanno offerto una preziosa rilettura critica del testo, oltre a una vasta messe di informazioni e spiegazioni sui piani paesaggistici toscano e pugliese. Nel corso della ricerca abbiamo rivolto interviste e avuto colloqui con numerose persone, che desideriamo ringraziare: Roberto Gambino (Politecnico di Torino), Roberto Goffredo (Università di Foggia), Giovanni Paludi e Annalisa Savio (Regione Piemonte), Luisa Pedrazzini e Cinzia Pedrotti (Regione Lombardia), Marco Prusicki (Politecnico di Milano). Per chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione della pianificazione paesaggistica in alcune regioni si ringraziano Carolina Alagia (Regione Basilicata), Dino Biondi (Regione Liguria), Achille Bucci (Regione Marche), Alberto Cipriani (Provincia Autonoma di Trento), Aldo Creanza e Marco Carbonara (Regione Puglia), Luciano De Bonis (Università del Molise), Ilaria Di Cocco (Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia Romagna), Peter Kasal (Provincia Autonoma di Bolzano), Michela Lanfritt

del piano paesaggistico della Sardegna relativo al “Primo ambito omogeneo” (costiero), e l'avvio di molti altri processi, per quanto caratterizzati da livelli di maturazione assai diversi (ABATE, MAZZA 2010; DE LUCA 2014; DE LUCA 2015). Se da un lato questa stagione ha portato con sé il riconoscimento di importanti e significative innovazioni in termini metodologici e procedurali (SANDRONI 2008; PEANO, VOGHERA 2009; MARZARO 2013; SERRITIELLO 2013b; MARSON 2016b), dall'altro ha evidenziato l'esistenza di numerose criticità: solo una minoranza delle Regioni ha approvato o adottato un piano paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

e Chiara Bertolini (Regione Friuli Venezia Giulia), Mariavaleria Mininni (Università della Basilicata), Roberto Pelloni Nicoletta Spolaor e Salvatore Ferrante (Regione Veneto), Antonio Sanna (Regione Sardegna), Francesco Manfredi Selvaggi (Regione Molise), Chantal Treves (Regione Valle d'Aosta), Bruno Zanon (Università di Trento), Alberto Ziparo (Università di Firenze), Fabio Zita (Regione Toscana). Le sintesi delle interviste allegare alla ricerca sono state sottoposte a validazione da parte degli intervistati, tuttavia la responsabilità di quanto scritto ricade interamente sugli autori.

alcuni processi di pianificazione vengono portati avanti a prescindere dalla stipula di Intese di copianificazione con il MiBACT; le Intese possono essere stipulate senza fare riferimento a un modello unitario a livello nazionale e non esistono protocolli di copianificazione pienamente formalizzati, né riguardo ai beni paesaggistici, né relativamente a tutto il territorio regionale.

Questo elaborato tenta di individuare alcuni temi strategici per la definizione di modalità unificate e condivise di redazione dei piani paesaggistici e di copianificazione tra Ministero e Regioni. A tal fine la ricerca affronta sia aspetti di carattere metodologico che processuale.

Le principali innovazioni di metodo delineate nei piani paesaggistici presi in esame nella ricerca riguardano:

- l'articolazione metodologica di un approccio di tipo patrimoniale e strutturale al paesaggio;
- l'individuazione di regole da assumere come guida delle trasformazioni dell'intero territorio regionale;
- l'integrazione conoscitiva e normativa tra beni paesaggistici e contesto territoriale;
- l'introduzione nei piani di progetti regionali per il paesaggio;
- la predisposizione di strumenti di partecipazione per la produzione sociale del piano e del paesaggio.

Dal punto di vista del processo di pianifi-

cazione la proposta approfondisce il carattere intersettoriale e sovraordinato del piano e suggerisce, quali aspetti qualificanti per l'attuazione del Codice:

- forme attive di gestione dei piani approvati;
- l'attribuzione di un ruolo specifico all'Osservatorio del Paesaggio;
- l'individuazione di forme premiali e sanzionatorie per promuovere l'attivazione dei piani regionali.

1. Lo stato dell'arte della pianificazione paesaggistica in Italia

1.1 Lo stato di avanzamento dei piani paesaggistici regionali

Il punto di partenza della ricerca è stato la ricostruzione dello stato dell'arte relativo alla pianificazione paesaggistica in Italia, svolta sia attraverso la consultazione della documentazione ministeriale disponibile sul tema che tramite contatti diretti con i settori regionali competenti. Lo studio della letteratura tecnico-scientifica inerente i diversi piani ha poi contribuito a portare avanti degli approfondimenti di carattere metodologico e contenutistico su ciascuno strumento. Il quadro che ne è derivato, relativo a tutte le Regioni italiane, è stato illustrato dettagliatamente in due dei prodotti finali della ricerca:

- il “*Quadro sinottico sullo stato della pianificazione paesaggistica in Italia, aggiornato a ottobre 2015*”;
 - la “*Scheda di approfondimento sui piani paesaggistici approvati o adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su piani in elaborazione ritenuti significativi e su strumenti di interesse metodologico*”.
- Il “Quadro sinottico” riporta per ogni regione:
- l'esistenza o meno di un piano paesaggistico antecedente all'entrata in vigore del Codice;
 - l'esistenza o meno di un'Intesa di copianificazione sottoscritta da MiBACT e Regione;
 - l'esistenza o meno di un piano paesaggistico ai sensi del Codice e il relativo stato;
 - note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico.

La raccolta dei dati è partita dal documento prodotto dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del MiBACT “Situazione della pianificazione paesaggistica” aggiornato al novembre 2014, ed è stata implementata attraverso ricerche in rete e bibliografiche, interviste e corrispondenze con i diversi referenti regionali e contatti con gli uffici ministeriali.

La “Scheda di approfondimento sui piani paesaggistici” seleziona, rispetto al quadro complessivo, i casi più significativi di pianificazione paesaggistica in Italia. Raccoglie, approfondisce e riporta sinteticamente da un lato

architettura e contenuti del piano, dall'altro la disciplina per i seguenti casi di studio:

- i due piani paesaggistici attualmente approvati per l'intero territorio regionale: PPTR Puglia (MAGNAGHI 2014; MININNI 2011; BARBANENTE 2014; TORRE 2014; BARBANENTE 2015) e PIT Toscana (CARTEI, TRAINA 2015; MARSON 2016a)³;
- i tre piani paesaggistici attualmente adottati: QTRP Calabria (FERA, ZIPARO 2014; ZUPI 2014), PPR Piemonte (GIUDICI 2014; PALUDI 2014), Variante al PTRC Veneto (ALBERTI 2015)⁴;
- due piani paesaggistici in corso di elaborazione ritenuti significativi per l'approccio multidisciplinare: PPR Sardegna (SALZANO 2013; ZOPPI 2015) e PPR della Lombardia⁵ (LUSSIGNOLI 2014), sebbene quest'ultimo sia redatto senza un'Intesa con il Ministero ai sensi dell'art. 143 del Codice;

³ Si ricorda che anche il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna è stato approvato nel 2006, sebbene relativamente solo al "Primo ambito omogeneo" (costiero).

⁴ Si segnala che anche il piano della Regione Lazio risulta adottato ma unilateralmente dalla Regione nel 2007.

⁵ Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è sezione specifica e disciplina paesaggistica del Piano Territoriale Regionale (PTR), mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Il piano lombardo è stato approvato, sebbene unilateralmente, dalla Regione nel 2010.

- due strumenti di interesse metodologico anche se non compresi formalmente nella categoria dei piani paesaggistici: PUP Trento (FRANCESCHINI 2008; TURELLA 2008; ULBRICI 2015) e "Linee guida Natura e paesaggio in Alto Adige" della Provincia di Bolzano (KASAL 2008; BUSSADORI 2015; MORELLO, OGGIANO 2015).

L'architettura e i contenuti di ciascun piano preso in considerazione nella Scheda di approfondimento vengono analizzati attraverso una griglia di lettura che comprende la struttura del piano e i suoi principali contenuti, i paradigmi adottati, il rapporto tra vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale, eventuali progetti per il paesaggio regionale, l'esistenza di dispositivi per la partecipazione e produzione sociale del piano. L'indagine svolta ha consentito di comprendere sia le principali criticità e problematiche di questo quadro che gli elementi innovativi introdotti dai piani di ultima generazione, costituendo il presupposto della parte propositiva di seguito presentata.

1.2 Le principali criticità

A oltre dieci anni dall'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (SANDULLI 2012) si evidenziano alcune importanti criticità riguardo all'elaborazione dei piani paesaggistici (SANDRONI 2008; SERRITIELLO 2013b; CASSATELLA 2014). Tra le principali:

- la mancanza di una esaustiva documentazione d'indirizzo⁶ per la copianificazione nei piani paesaggistici ha fatto sì che il Ministero abbia affrontato alcuni temi chiave – come quelli sopra elencati – nelle circolari ministeriali⁷ con un approccio empirico, ovvero trattandoli di volta in volta che un processo di piano ne richiamava la necessità. Sarebbe in tal senso più che mai auspicabile un riordino e una sistematizzazione di questa complessa ed eterogenea materia, oltre che degli importanti esiti conseguiti nel corso dei processi di copianificazione svolti;
- i piani paesaggistici relativi a tutto il territorio regionale approvati in Italia secondo

⁶ Dal 2004 a oggi il MiBACT ha prodotto alcuni elaborati riferiti alla pianificazione paesaggistica riconducibili in sintesi:

- allo studio intitolato "La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale" (interno al progetto del POAT "Promozione e attivazione di forme di collaborazione istituzionale per la pianificazione paesaggistica") che ha prodotto un documento relativo alla definizione di "Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici", condiviso con le Direzioni Regionali;
- alle circolari ministeriali sulle modalità di ricognizione dei beni paesaggistici;
- alle circolari ministeriali sulle modalità di "vestizione" dei beni paesaggistici.

⁷ Vedi *Allegato 2 - Sintesi della documentazione ministeriale disponibile sulla pianificazione paesaggistica.*

il Codice sono solo due, il piano pugliese e quello toscano⁸;

- i piani paesaggistici adottati sono solo tre (QTRP Calabria, PPR Piemonte, Variante al PTRC Veneto)⁹. Questa lunga gestazione di pochi piani denota criticità rispetto all'assenza di vincoli temporali per le Regioni nella messa in cantiere e nell'attuazione dei piani; oltre a fasi estremamente dilatate nei rapporti fra Ministero e Regioni per mettere a punto, caso per caso, sistemi normativi condivisi;
- alcune Regioni (come le Marche e l'Emilia Romagna) hanno continuato a stipulare con il MiBACT Intese (ex art. 156) per l'adeguamento di un piano antecedente il Codice anche dopo il 2009, termine previsto per adottare questa procedura;

⁸ Vedi "Quadro sinottico sullo stato della pianificazione paesaggistica in Italia aggiornato a ottobre 2015" e "Scheda di approfondimento sui piani paesaggistici approvati o adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su piani in elaborazione ritenuti significativi e su strumenti di interesse metodologico". Ricordiamo che la Sardegna ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale solamente per il "Primo ambito omogeneo" con D.G.R. n° 36/7 del 5.09.2006, e che la Lombardia ha approvato unilateralmente il proprio piano paesaggistico con D.C.R. n. 951 del 19.01.2010.

⁹ Il Lazio ha adottato unilateralmente il proprio piano paesaggistico nel 2007 (fonte: Quadro sinottico - Novembre 2014, MiBACT Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio <http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-BASAE/ma/paesaggio/pianificazione-paesaggistica/index.htmlv>).

- alcune Regioni (come il Veneto e la Calabria) hanno articolato il proprio piano paesaggistico in tanti piani d'ambito, sottraendo unitarietà contenutistica e procedurale al piano stesso, che il Codice richiede esplicitamente di riferire al livello regionale. Invece di avere un quadro comune sia relativo al riconoscimento di aspetti e caratteri peculiari del paesaggio che alla disciplina delle sue trasformazioni - quadro che può assumere un ruolo realmente sovraordinato rispetto alla pianificazione di settore - la Regione elabora in tal modo più piani sub-regionali assimilabili a piani d'area;
- esistono casi di elaborazione e revisione di Piani Paesaggistici in cui si procede all'approvazione senza Intesa col Ministero¹⁰ il che, oltre a non rispettare il dettato del Codice, rende più debole e, in molti casi contraddittorio, l'apparato normativo del Piano;
- le intese di copianificazione MiBACT-Regioni differiscono anche sensibilmente l'una dall'altra, non essendo stato codificato un modello di riferimento condiviso;

¹⁰ Si veda la procedura adottata da Regione Lombardia, *Allegato 6* - Sintesi dell'intervista all'arch. Luisa Pedrazzini, Dirigente struttura paesaggio - DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile e all'arch. Cinzia Pedrotti, P.O. Piani e Programmi per il Paesaggio, Regione Lombardia.

- nella prassi i beni paesaggistici vengono spesso ancora trattati come elementi isolati rispetto al contesto, sottoposti a letture e discipline che non sempre dialogano con l'interpretazione complessiva del territorio regionale in cui si inseriscono;
- non esistono protocolli di copianificazione formalizzati da atti ministeriali riguardanti l'intero territorio regionale. Com'è noto alcune circolari ministeriali hanno provveduto a codificare unicamente le procedure relative a categorie specifiche di beni paesaggistici¹¹.

In sintesi, non vi è evidenza di una sufficiente sistematizzazione delle indicazioni metodologiche e procedurali per l'elaborazione dei piani paesaggistici.

2. Proposte per un modello operativo di pianificazione paesaggistica condiviso fra MiBACT e Regioni

2.1 Innovazioni e obiettivi specifici

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ma anche la Convenzione Europea del Paesaggio adottata pochi anni prima - hanno introdotto alcune importanti innovazioni re-

¹¹ Vedi *Allegato 2* - Sintesi della documentazione ministeriale disponibile sulla pianificazione paesaggistica.

lative alla pianificazione paesaggistica (CARTEI 2007; SCIULLO 2008; PEANO, VOGHERA 2009; VOGHERA 2011; PRIORE 2009; SERRITIELLO 2013b) che sono state interpretate e applicate, in forme diverse e peculiari, dai piani presi in esame. Tra le principali:

- il passaggio da un piano delle sole aree protette riferito alle eccellenze paesaggistiche a un piano per tutto il territorio regionale, comprensivo delle aree degradate e riferito ai paesaggi vissuti dalle popolazioni (GAMBINO 2007; AVARELLO 2011; MARZARO 2013);
- il passaggio da una concezione vincolistica del piano (che riguarda la tutela conservativa di beni paesaggistici) alla definizione di regole di trasformazione applicate agli interventi relativi all'intero territorio: ovvero da un dispositivo di tipo "sottrattivo" e limitante relativo a beni e aree di particolare pregio a uno strumento dinamico e progettuale, applicato alla valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico dell'intera regione (PAOLINELLI 2012; POLI 2012; MAGNAGHI 2016);
- l'adozione di nuovi paradigmi come quelli di patrimonio¹² ambientale, territoriale e paesaggistico, invariati strutturali,

¹² Ricordiamo che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 2, comma 1, esplicita chiaramente questa visione patrimoniale del paesaggio: "Il patrimonio

turali, statuto del territorio; paradigmi che ineriscono al passaggio da una visione estetico-percettiva del paesaggio a un'interpretazione strutturale in grado di affrontare il problema dell'elevamento della qualità paesaggistica dei mondi di vita degli abitanti (GAMBINO 2009; BALDESCHI 2010; GAMBINO 2011a; MAGNAGHI 2012; MAGGIO 2014; MARSON 2016b);

- il tema della coerenza dei piani paesaggistici sui piani e programmi di settore e sui piani urbanistici ai sensi dell'art. 145 del Codice, che attribuisce al paesaggio un valore centrale nella definizione degli obiettivi di pianificazione del territorio (CIVITARESE MATTEUCCI 2005; SCIULLO 2007).

A partire da queste innovazioni, i piani presi in esame nella ricerca sono stati reinterpretati cercando di individuare ed evidenziare alcuni obiettivi specifici da tradurre in modalità unificate e condivise di copianificazione tra Ministero e Regioni, nelle diverse articolazioni del piano paesaggistico, obiettivi volti a promuovere:

- un impianto comune in termini metodologici e procedurali all'elaborazione dei piani paesaggistici;

culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici". Su questo tema si veda SANDRONI 2008.

- un'interpretazione patrimoniale dell'intero territorio regionale entro cui collocare i beni paesaggistici;
- una modalità di descrizione e rappresentazione dei beni paesaggistici - ivi inclusa la loro georeferenziazione - come parti di un sistema territoriale unitario di valore patrimoniale¹³;
- la definizione di relazioni di coerenza sia nel quadro conoscitivo che in quello normativo, fra territorio regionale e beni paesaggistici, per stabilire una continuità tra prescrizioni relative ai beni e regole per tutto il territorio, articolate in obiettivi di qualità, indirizzi, direttive¹⁴;
- la specificazione delle regole di trasformazione del territorio per i diversi campi di azione del piano finalizzandole alla produzione di valore aggiunto territoriale e di nuova ricchezza durevole;

¹³ Vedi *Allegato 5* – Sintesi dell'intervista al dott. Roberto Goffredo (Università di Foggia) sul Sistema Informativo Unico dei Beni Culturali coordinato dal prof. Giulio Volpe.

¹⁴ Vedi *Allegato 8* - Sintesi dell'intervista all'arch. Giovanni Paludi, Dirigente del Settore Territorio e Paesaggio - Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e all'arch. Annalisa Savio, Settore Territorio e Paesaggio; e *Allegato 9* - Sintesi dell'intervista al prof. Roberto Gambino, responsabile scientifico della prima adozione (DGR n. 53-11975 del 04.08.2009) del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte.

- la costruzione di una metodologia unificata di diagnosi e intervento per le aree gravemente compromesse e degradate¹⁵.

Sulla base delle innovazioni e degli obiettivi specifici descritti, la ricerca ha ordinato l'esame dei piani secondo due grandi categorie di problemi:

- gli *aspetti metodologici*, che evidenziano le modalità con cui i singoli piani hanno interpretato le principali innovazioni introdotte dal Codice e dalla Convenzione Europea del Paesaggio;
- gli *aspetti processuali*, che riguardano i principali problemi emersi relativamente alla gestione e all'attuazione operativa dei piani.

2.2 Aspetti metodologici

2.2.1 Interpretazione strutturale e patrimoniale e regole invariante

Come hanno messo in evidenza i piani paesaggistici approvati e i più innovativi tra quelli adottati o in corso di elaborazione, il paesaggio può essere interpretato e normato come struttura di relazioni di valore patrimoniale (GAMBINO 2011b; POLI 2011; MARSON 2013; BARBANENTE 2015). Tali strutture sorreggono sia l'apparato analitico che quello normativo del piano, ivi

¹⁵ Vedi *Allegato 7* - Sintesi dell'intervista al prof. Marco Prusicki, consulente scientifico del Piano Paesaggistico della Regione Lombardia.

comprese le parti riguardanti i beni paesaggistici. Esse si articolano in tutto il territorio regionale e restituiscono la complessità del paesaggio, concettualizzandolo come prodotto storico dell'intreccio di fattori diversi. A questa complessità corrisponde l'adozione di un approccio analitico e interpretativo multidisciplinare. Le strutture consentono di estrarre delle regole "invarianti" per governare le trasformazioni (BALDESCHI 2011; GAMBINO 2011a; MAGNAGHI 2016), concepite esse stesse come *relazioni tra le componenti* (PAOLINELLI 2012) invece che come "oggetti" (aree, elementi lineari o puntuali). Permettono inoltre di formulare una disciplina transcalare coerente che comprende formulazioni di livello regionale, di livello d'ambito e relative ai beni paesaggistici, concepite queste ultime come declinazione delle norme di livello regionale. L'individuazione nel territorio regionale delle strutture paesaggistiche consente di realizzare una filiera coerente tra conoscenza (quadro conoscitivo e interpretativo), regola (quadro conoscitivo/apparato normativo), progetto (programmi regionali/progetti strategici). L'interpretazione strutturale del paesaggio è stata declinata nei seguenti piani:

- *Il PPTR della Puglia*
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (MININNI 2011; MAGNAGHI 2014; BARBANENTE 2014; BARBANENTE 2015) poggia su di un'interpretazione patri-

moniale del territorio e del paesaggio¹⁶, concettualizzati come prodotto dell'interrelazione tra tre strutture di fondo: struttura idrogeomorfologica, struttura ecosistemica e ambientale, struttura antropica e storico-culturale¹⁷. Le articolazioni di queste strutture – come per esempio quelle relative ai paesaggi rurali, urbani, costieri – sono oggetto di descrizioni di sintesi che ne evidenziano valori patrimoniali e criticità. Per la descrizione, rappresentazione e regolazione delle strutture il piano definisce:

- le *invarianti strutturali*, che individuano i caratteri identitari di lunga durata del paesaggio e vengono declinate come regole statutarie finalizzate alla loro preservazione e riproducibilità;
- la *figura territoriale*, "entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione"¹⁸;
- lo *Statuto del territorio*, sede del riconoscimento del patrimonio paesaggistico da parte della società insediata e del suo trattamento normativo;

¹⁶ Il quadro conoscitivo del piano è costituito dall'Atlante del Patrimonio Ambientale, Paesaggistico e Territoriale, che evidenzia gli elementi patrimoniali posti alla base dell'identità paesaggistica della regione, interpretandoli come potenziali risorse per il progetto del territorio.

¹⁷ Si veda la sezione A delle schede d'ambito, "Descrizioni strutturali di sintesi".

¹⁸ Relazione generale p. 15.

- *lo scenario strategico*, che assume i valori patrimoniali del paesaggio e li traduce in obiettivi di trasformazione, articolati in progetti regionali di paesaggio, per costruire le precondizioni infrastrutturali di uno sviluppo fondato sulla valorizzazione del patrimonio.
- *Il PIT della Toscana*
Il Piano toscano¹⁹ (MARSON 2016), che costituisce un'integrazione paesaggistica del Piano di Indirizzo territoriale, interpreta il paesaggio come esito dell'intreccio, storicamente fondato in diversi cicli di territorializzazione, di quattro *Invarianti strutturali* che individuano i caratteri, i principi generativi e le regole di riferimento per definire le condizioni di trasformabilità del patrimonio territoriale, curandone le criticità e assicurandone la permanenza²⁰. Il patrimonio è a sua volta inteso come "l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future"²¹. Lo Statuto del territorio del Piano paesaggistico sottopone a specifica disciplina di

tutela e valorizzazione il patrimonio territoriale della Toscana articolato nelle invarianti strutturali.

Le 4 invarianti strutturali del piano paesaggistico sono:

- "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici";
- "I caratteri ecosistemici del paesaggio";
- "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali";
- "I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali".

Le Invarianti strutturali sono trattate sia a livello regionale negli "Abachi delle invarianti"²² sia nelle schede d'ambito, attraverso una filiera che prevede l'individuazione di caratteri, valori, criticità, obiettivi di qualità, oltre che di indicazioni per le azioni e disposizioni normative.

- *Il QTRP della Calabria*

Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggi-

stico della Calabria (FERA, ZIPARO 2014; ZUPI 2014) definisce le Invarianti Strutturali del Territorio come "quel complesso di elementi fisici, puntuali, lineari, diffusi, o categorie di beni, la cui trasformazione rappresenta una perdita dei caratteri che determinano lo spirito e la specificità culturale e ambientale del territorio"²³. Identifica gli ambiti paesaggistici come "sistemi complessi che mettono in relazione i fattori e le componenti co-evolutive (ambientali e insediative) di lunga durata di un territorio"²⁴, individuandoli attraverso la valutazione integrata di diversi fattori (storico-culturali, ambientali ed ecosistemici, insediativi, morfotipologici, percettivi ecc.)²⁵. Il piano appoggia inoltre la costruzione della visione strategica sull'individuazione di 8 *componenti territoriali* lette come risorse (e sulla loro valorizzazione attraverso i Programmi e i Progetti Strategici di territorio/paesaggio).

¹⁹ Atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale "PIT con valenza di piano paesaggistico", approvato con D.C.R. n.37 del 27.03.2015. Pubblicato sul BURT il 20.05.2015.

²⁰ Si veda la Disciplina del Piano, art. 6, comma 3.

²¹ *Ibidem*, comma 1.

²² "Gli abachi delle invarianti, con l'articolazione di cui al comma 4, rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica". Inoltre la Regione e gli enti territoriali competenti, nel perseguire gli obiettivi generali del Piano, si avvalgono del Quadro Conoscitivo e interpretativo contenuto nei diversi elaborati di piano" (Disciplina del piano, art.6, comma 5).

²³ Documento preliminare, Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, Tomo III, Atlante degli APTR, p. 9.

²⁴ Tomo III, Atlante degli APTR, p. 7.

²⁵ Gli ambiti vengono ulteriormente sottoarticolati in Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali, anch'esse ricavate da una lettura strutturale volta a identificare i "sistemi fortemente caratterizzati da componenti identitarie storico-culturali e paesaggistico-territoriali" (Tomo III, Atlante degli APTR, p.10).





Fig. 1 e 2. Carta dei paesaggi della Puglia, particolare (PPTR Puglia)




Fig. 3. Carta del sistema insediativo della III Invariante, particolare (PIT Toscana)



Fig. 4. Particolare della Carta del patrimonio territoriale dell'ambito 16 Colline Metallifere e Elba con legenda (PIT Toscana)

- *Il PPR del Piemonte*

Il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (GIUDICI 2014; PALUDI 2014) interpreta il paesaggio come sintesi di quattro gruppi di *componenti*:

- Componenti naturalistico-ambientali;
- Componenti storico-culturali;
- Componenti percettivo-identitarie;
- Componenti morfologico-insediative.

Il PPR riconosce e individua i fattori che, in ragione della loro rilevanza, stabilità, lunga durata e riconoscibilità nei processi trasformativi, connotano il paesaggio regionale e ne condizionano la trasformabilità²⁶. Tali fattori costitutivi della struttura paesaggistica (articolati in relazione agli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali e percettivo-identitari) vengono rappresentati nell'elaborato cartografico Quadro Strutturale. I fattori vengono distinti in *strutturanti* ("componenti o relazioni che 'strutturano' il paesaggio nel suo insieme e nei singoli ambiti e unità di paesaggio"), *caratterizzanti*: ("componenti o relazioni che 'caratterizzano' ogni ambito o unità di paesaggio, rendendolo identificabile e riconoscibile a livello locale"), *qualificanti* ("componenti o relazioni che conferiscono a un sistema locale o a un pa-

esaggio una particolare qualità, sotto un determinato aspetto o sotto diversi profili, pur senza variarne la struttura e i caratteri di fondo rispetto ad altri simili"²⁷).

- *Il PPR della Lombardia*

Nel Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia²⁸ (LUSSIGNOLI 2014) vengono identificate 17 *Unità Tipologiche di Paesaggio*, raggruppate in 7 sistemi: fascia alpina, fascia prealpina, fascia collinare, fascia dell'alta pianura, fascia della bassa pianura, Oltrepò Pavese, paesaggi urbanizzati. Per ogni Unità Tipologica vengono segnalati gli obiettivi generali di tutela paesaggistica, gli elementi e gli aspetti caratterizzanti l'ambito e i relativi specifici indirizzi di tutela. L'individuazione delle caratteristiche strutturali è stata determinata attraverso studi geomorfologici e naturalistici, relativi al paesaggio agrario, al tessuto storico-culturale, alle qualità percettive.

- *Il PPR della Sardegna*

Nel Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna (SALZANO 2013; ZOPPI 2015) il territorio è stato interpretato come intreccio di tre gruppi di fattori che ne compongono

l'identità: *l'Assetto ambientale*, *l'Assetto storico-culturale*, *l'Assetto insediativo* considerati nelle loro reciproche interrelazioni. Questa lettura ha consentito di individuare e disciplinare per ogni assetto i beni paesaggistici, i beni identitari e le componenti di paesaggio nonché la relativa disciplina generale costituita da indirizzi e prescrizioni²⁹.

- *Il PUP di Trento*

Il Piano Urbanistico Provinciale di Trento³⁰ (FRANCESCHINI 2008; TURELLA 2008; ULBRICI 2015) è basato sull'interpretazione strutturale del territorio. L'individuazione degli elementi e delle relazioni fondative dell'identità territoriale è demandata all'*inquadramento strutturale* (IS, definito anche *statuto* o *carta dei luoghi*), carta di sintesi interpretativa del quadro conoscitivo che individua gli elementi strutturali del territorio provinciale, rilevanti per assicurare la sostenibilità dello sviluppo e preservare l'identità dei luoghi. L'inquadramento strutturale individua:

²⁹ Piano Paesaggistico Regionale, Norme tecniche di attuazione, art.16.

³⁰ La legge urbanistica provinciale (n. 3 del 16 giugno 2006) ha definito un sistema di pianificazione disposto su tre livelli: l'inquadramento territoriale e le politiche di rete nel piano provinciale (PUP); gli aspetti strutturali nel Piano territoriale delle Comunità (organi intermedi tra Provincia e Comuni); gli aspetti operativi nei piani comunali.

²⁶ Si veda Piano paesaggistico regionale, Norme di attuazione, art. 7, comma 1.

²⁷ *Ibidem*, comma 3.

²⁸ Piano Territoriale Regionale (PTR/PPR), approvato unilateralmente dalla Regione con D.C.R. n. 951 del 19.01.2010.

- un *quadro primario*, che rende conto della strutturazione fisica del territorio (rete idrografica, elementi geologici e geomorfologici, aree boscate, a pascolo, aree agricole di pregio e a elevata naturalità);
- un *quadro secondario*, che illustra la stratificazione dei processi d'insediamento (sistemi insediativi, storici e attuali, e sistemi infrastrutturali);
- un *quadro terziario*, relativo al riconoscimento degli elementi e dei paesaggi rappresentativi dell'identità del territorio e che comprende i beni ambientali, archeologici, architettonici e storico-artistici.

Tra gli aspetti strutturali assunti nell'inquadramento, il PUP individua come invarianti “quegli elementi aventi carattere di permanenza e di insostituibilità, in quanto strettamente e durevolmente relazionati con l'ambiente e il territorio, nonché con la comunità che in essi si riconosce e si identifica”³¹.

- *Il PPR del Friuli Venezia Giulia*
Sebbene sia un piano ancora in elaborazione è opportuno citare il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia (PASCOLI 2014) perché, nello schema strutturale,

riprende molti dei concetti e delle metodologie adottate dai piani pugliesi e toscano, pur senza fornirne ancora un approfondimento. In particolare cita i concetti di “invariante”, “interpretazione strutturale” e di ambito di paesaggio come esito dell'intreccio tra 4 tematismi: caratteri idrogeomorfologici, caratteri ecosistemici e ambientali, sistemi insediativi e infrastrutturali, sistemi agro-ambientali.

2.2.2 *L'integrazione tra beni paesaggistici e territorio nel suo insieme*


Nel quadro di innovazioni che stiamo tratteggiando è opportuno registrare il consolidarsi di un'interpretazione più matura dei beni paesaggistici, da leggere e normare non più come forme isolate (spazialmente e amministrativamente) ma come elementi di valore facenti parte di un sistema territoriale più ampio (GAMBINO 2007b; SARGOLINI 2007; SETTIS 2010; PAOLINELLI 2012; SERRITIELLO 2013b). Questo passaggio può trovare attuazione, sia a livello conoscitivo che normativo, a partire dall'interpretazione strutturale del territorio che consente di inquadrare i beni paesaggistici entro il medesimo sistema di strutture e componenti in cui si articola il territorio regionale. Ne consegue che non solo la parte relativa alla ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici potrebbe essere in tal modo costruita in continuità e coerenza con il quadro conoscitivo

del territorio regionale, ma anche la formulazione delle prescrizioni d'uso rifletterebbe la stessa impostazione (con riferimento alla disciplina relativa al territorio regionale). Numerosi piani hanno sperimentato questo approccio sia relativamente alle aree tutelate per legge che per i beni “provvedimentali” (rispettivamente ex artt. 142 e 136 del Codice). In particolare:

- *Nel PPTR della Puglia* la descrizione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti³² (CREANZA 2012; GUARNIERI, COLAVITO 2013) è articolata nelle medesime tre strutture in cui è suddivisa la trattazione dei caratteri del paesaggio regionale (struttura idrogeomorfologica, struttura ecosistemica e ambientale, struttura antropica e storico-culturale). Beni paesaggistici e ulteriori contesti sono inoltre rappresentati in sei carte tematiche regionali, una per ogni componente. La disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti (Titolo VI) è ugualmente articolata in strutture e componenti (CREANZA 2012; GUARNIERI, COLAVITO 2013). Un elemento di significativa innovazione risiede nel fatto che il PPTR Puglia ha formulato specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione per particolari categorie di beni individuandole come ulteriori contesti (ex art.143, c.3) e collegandole a sistemi territoriali più complessi ed estesi.

³¹ Piano Urbanistico Provinciale, Relazione illustrativa, p. 24.

³² Ex art. 143, c. 1, lettera e del CBCP.



QUADRO PRIMARIO

1.a Rete idrografica

- Laghi
- Fiumi e torrenti
- Pozzi
- Sorgenti
- Sorgenti termali
- Ghiacciai

1.b Elementi geologici e geomorfologici

- Sistemi di faglie
- Conoidi alluvionali
- Paleovalle
- Geomorfobi:**
 - Forre e inonioni fluviali
 - Mermite, funghi di roccia, piramidi di terra
 - Marocche
- Morfologie carsiche**
 - Aree carsiche
 - Grotte
- Morfologie glaciali**
 - Rock glacier
- Aree di interesse geologico**
 - Aree di interesse paleontologico
 - Aree di interesse mineralogico
 - Aree di interesse stratigrafico

1.c Beni del patrimonio dolomitico

- Beni del patrimonio dolomitico

1.d Aree agricole e silvo-pastorali

- Foreste demaniali e boschi di pregio
- Aree boscate
- Prati
- Aree agricole di pregio

1.e Aree a elevata naturalità

- Siti e zone della rete europea "Natura 2000"
- Parchi naturali nazionali e provinciali
- Riserve naturali provinciali

QUADRO SECONDARIO

art. 7.4

2.a Sistema degli elementi storici

art. 7

- Insediamenti storici
- Insediamenti storici principali
- Sistemi dei beni religiosi (conventi, santuari, chiese e parrocchie)
- Sistemi di manufatti difensivi (castelli, mura e fortificazioni medievali)
- Sistemi di manufatti insediativi (ville, baite, masi, giardini storici, mulini, terme)
- Sistemi di fortificazioni e monumenti del XIX-XX secolo
- Manufatti e siti archeologici
- Viabilità storica
- Cave di pietra
- Cave storiche di pietra ornamentata
- Muliere storiche

art. 7.4

2.b Sistema degli insediamenti urbani

art. 7

- Centri urbani di livello provinciale
- Centri urbani di livello sovviolate
- Centri turistici principali

2.c Sistema infrastrutturale

art. 7

- Autostrade
- Viabilità principale
- Viabilità secondaria
- Ferrovie
- Connessioni esterne principali
- Connessioni esterne

QUADRO TERZIARIO

art. 7.4

3.a Paesaggi rappresentativi

art. 7.4

- Beni ambientali
- Beni archeologici rappresentativi
- Beni architettonici e artistici rappresentativi

In alto: **Fig. 5.** Tavole di Piano - P4 Componenti paesaggistiche, estratto tav. p 4.7 (PPR Piemonte). In basso e a destra: **Fig. 6.** Carta dell'Inquadramento strutturale, particolare e legenda (PUP Trento).




Fig. 7. Schema di struttura del PPR del Friuli Venezia Giulia, aderente all'Allegato alla Delibera n. 433 del 7 marzo 2014.

Si veda, a questo proposito, l'identificazione tra gli ulteriori contesti di elementi come il reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (per la struttura idrogeomorfologica), la città consolidata e i paesaggi rurali (per la struttura antropica e storico-culturale) e così via. Sul piano conoscitivo e della fruizione dei beni paesaggistici una pratica particolarmente innovativa che potrebbe assumere un valore paradigmatico è rappresentata dalla Carta dei Beni Culturali compresa nel PPTR³³ (VOLPE 2010), i cui aspetti più significativi sono:

- la promozione di un percorso di unificazione del sistema informativo e di gestione georeferenziata delle varie categorie di beni;
- l'estensione in maniera rilevante della ricognizione di beni culturali;
- l'integrazione tra territorio e Sistema dei beni culturali, che va dall'unità topografica, al sito, al Contesto Topografico Stratificato, alla città storica articolata in città antica e moderna³⁴.

³³ Vedi *Allegato 5* - Sintesi dell'intervista al dott. Roberto Goffredo (ricercatore Università di Foggia) sul Sistema Informativo Unico dei Beni Culturali coordinato dal prof. Giulio Volpe.

³⁴ Il sistema dei Contesti Topografici Stratificati rientra in uno specifico progetto regionale di paesaggio del piano: "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali" (CTS e aree tematiche di paesaggio).

- *Nell'integrazione paesaggistica del PIT toscano* la cosiddetta "vestizione dei vincoli" (CARPENTIERI 2015; VETTORI 2015a) è stata la sede in cui raccordare disciplina dei beni paesaggistici e disciplina dell'intero territorio regionale. In questo senso il lavoro conoscitivo e interpretativo relativo al territorio regionale e strutturato nelle quattro invarianti, ha costituito un riferimento essenziale anche per la definizione del Quadro Conoscitivo e dei contenuti normativi della disciplina dei beni³⁵, in particolare per i beni provvedimentali (ex art. 136).
- Anche nel *QTRP della Calabria*, sebbene ancora in corso di elaborazione per ciò che concerne "il cuore" della disciplina (che sarà contenuto nella sezione "Disposizioni Normative" delle Schede d'ambito), è leg-

³⁵ "Ai sensi del Codice, il piano contiene la cosiddetta 'vestizione', ovvero la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 CBCP) o di legge (D.Lgs. 42/2004, art.142), oltre che della cartografazione georeferenziata delle aree interessate da ciascun vincolo [...]. Questa codificazione si è avvalsa delle conoscenze e interpretazioni elaborate, nell'ambito della redazione del piano, per l'intero territorio regionale, ancorché riferite a una serie di voci frutto di un adattamento delle indicazioni ministeriali, e dunque parzialmente diverse e maggiormente articolate rispetto a quelle utilizzate dal piano nel suo insieme. La fonte unitaria delle conoscenze garantisce, al di là dei confini procedurali definiti dalla presenza o assenza del vincolo, una considerazione unitaria dei valori e delle criticità paesaggistiche presenti sull'intero territorio regionale" (PIT, Relazione generale del Piano Paesaggistico, pp. 14-15).

gibile un orientamento volto a raccordare disciplina dei beni paesaggistici e disciplina dell'intero territorio regionale. In particolare, così come le invarianti strutturali sono articolate in invarianti legate al sistema ambientale-paesaggistico e a quello di interesse storico-culturale, allo stesso modo il sistema delle regole relativo ai vincoli sarà articolato per componenti legate ai beni paesaggistico-ambientali e componenti legate ai beni di interesse storico-culturale³⁶.

- Nel *PPR piemontese* "la disciplina per gli interventi relativi alle aree tutelate per legge (ex art. 142 del Codice) è definita attraverso la normativa riferita alle componenti che ricadono all'interno delle aree stesse"³⁷. Per i beni provvedimentali (ex artt. 136 e 157 del Codice) il PPR prevede, oltre alla disciplina delle componenti e dei beni, specifiche prescrizioni d'uso contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte in apposite schede. In tale Catalogo i beni paesaggistici vengono analizzati secondo le componenti paesaggistiche e le informazioni relative all'ambito in cui essi si collocano. Ne deriva una netta interrelazione tra la disciplina dei beni e territorio a essi "esterno", una continuità normativa che li rende elementi di valore connessi al territorio regionale e non più "isole normative".

³⁶ Tomo III, Atlante degli APTR, p. 8.

³⁷ PPR Piemonte, Relazione Generale, paragrafo 6.3 "Le regole del Piano", pp. 88-89.

B) IDENTIFICAZIONE DEI VALORI E VALUTAZIONE DELLA LORO PERMANENZA/TRASFORMAZIONE

Strutture del paesaggio e relative componenti	Elementi di valore		Valutazione della permanenza dei valori
	evidenziati nella descrizione del vincolo	descritti dal piano	dinamiche di trasformazione / elementi di rischio / criticità
Struttura idrogeomorfologica			
Geomorfologia		Pencis boscosi dei rilievi ad alta quota costituite dalle Arenarie del M. Falterona che in questo settore si presentano come grossi banchi di roccia arenacea alternate a siltiti e argilliti. Il vincolo si estende fino a comprendere il versante orientale del Monte Socchiola e parte del crinale. Il territorio è articolato in valli separate da crinali arrotondati, incise da numerosi corsi d'acqua, affluenti dell'Arno. Sono presenti delle grotte, non di origine carsica, di entità modesta.	Permanenza del valore del vincolo. Alcune porzioni di versante sono interessate da aree a pericolosità geologica, da media ad elevata. E' presente una cava dismessi in località Capenna al Soglio.
Idrografia naturale		Ruscioni, cascatelle e corsi d'acqua che scendono verso la valle dell'Arno. Ricchezza di sorgenti.	
Idrografia artificiale		E' presente un piccolo lacino idrico.	
Struttura eco sistemica/ambientale			
Componenti naturalistiche	Foresta demaniale di Vallombrosa.	Area montana con dominante matrice forestale di latifoglie e conifere. Presenza di importanti boschi mesofili a prevalenza di faggeto, boschi misti di latifoglie nobili, abetine, con elevata maturità e valenza ecologica, presenza di alberi monumentali. Presenza di arbusteti di crinale, piccole superfici a praterie secondarie ed un esteso reticolo idrografico a carattere montano. Presenza dell'arboreto sperimentale di Vallombrosa.	Permanenza dei valori. Criticità legate a: - Quasi totale scomparsa dello strato di crinale con fenomeni di ricolonizzazione arbustiva ed arborea. - Depimento delle abetine per "danni di nuovo tipo". - Elevate presenze turistiche estive. - Presenza di strutture sciistiche abbandonate. - Presenza di asse stradale, edificato turistico, ripetitori ed area militare lungo il crinale del Pratomagno. - Incendi estivi nei versanti esterni alla Riserva Statale.
Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree protette e Siti natura 2000)		SIR/SIC 46 Vallombrosa e Bosco di S. Antonio Sito montano con dominanza di boschi di latifoglie, boschi misti di latifoglie e conifere e rimboschimenti di conifere. Presenza anche di arbusteti/prati di crinale e versanti rocciosi. Sito in gran parte interessato dalla Riserva Naturale Statale "Vallombrosa" e, per una ridotta superficie, dall'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) "Foresta di Sant'Antonio".	Elementi di criticità individuati dalle Istruzioni tecniche di cui alla Del. GR 644/2004.
Struttura antropica			
Insedimenti storici	Costruzione "Vivoli" e la nuova terrazza-belvedere in località Saltino.	L'antico complesso religioso dell'Abbazia di Vallombrosa e del "Paradisiato", la stazione climatica del Saltino con i suoi alberghi e le sue dimore padronali. Anzitutto all'Abazia vi è un grande giardino circondato da alte mura cui si accede attraverso un bel cancello del 1700.	Permanenza dei valori. Il complesso dell'Abazia mantiene ancor oggi, col suo campanile del XII secolo e la torre del XV secolo , un carattere austero di contenuta eleganza. Nuovi insediamenti sui versanti della montagna all'interno ed all'esterno dell'area vincolata.
Insedimenti contemporanei			
Visibilità storica		Strade di matrice storica che collegavano l'Abbazia ai luoghi circostanti lungo i quali si sono formati nel tempo nuclei abitati (Tosi).	
Visibilità contemporanea, impianti ed infrastrutture			
Paesaggio agrario			

Fig. 8. Estratto di una scheda compresa nella disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (PIT Toscana)

Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) con le sue secolari piante, alcune delle quali di essenze rare, costituisce un complesso paesistico di non comune bellezza".				
					
Altri strumenti di tutela	D.M. 01/08/1985 (B023) D.Lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. g Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Gabiano, Castello (Not. Min. 06/05/1944), Il Castello e il parco di Gabiano (D.D.R. 773 16/11/2012)				
Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione	L'area mantiene nel complesso i caratteri di particolare pregio storico-naturalistico evidenziate nella dichiarazione di Interesse pubblico quale area boscata e parco posti a cornice dell'antico castello; l'ambito è in posizione panoramica e aperto ad ampie visuali sulle colline vitate circostanti che si estendono ad anfiteatro intorno al rilievo dominato dal fulcro del castello e del borgo fortificato. Si rileva nell'estrema propaggine orientale dell'area, lungo la strada provinciale, la presenza di un terrapieno attualmente adibito ad area sosta e conferimento rifiuti che interferisce sulla visuale panoramica verso la pianura.				
Ambiti e Unità di paesaggio	Ambiti di paesaggio (art. 10): 69 – Monferrato e Piana Casalese		Unità di paesaggio (art. 11): 6910 – È di tipologia normativa IV, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti		
Principali obiettivi di qualità paesaggistica	1.4.3.; 1.4.4.; 1.6.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 69)				
Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico – ambientale Art. 16	Storico – culturale Art. 26	Perceptivo – Identitario Art. 31	Morfologico – Insediativo Artt. 35, 40	Rete di connessione paesaggistica Art. 42
Prescrizioni contenute nelle Nda	Artt. 16, 26				
Prescrizioni specifiche	Deve essere conservato il parco in tutte le sue componenti (vegetali, topografiche, idriche e ambientali) nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata; in particolare non sono ammesse modificazioni del parco stesso, nonché la sua frammentazione e/o separazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, tutela e valorizzazione, purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati. Non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizione tale da interferire con le principali visuali panoramiche percepibili dai principali percorsi pubblici verso l'area tutelata.				

Fig. 9. Estratto dal 'Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte' - Prima Parte: immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, pag. 47 (PPR Piemonte).

- Nella Variante al *PTRC del Veneto* la “vestizione” dei beni paesaggistici verrà condotta nei piani paesaggistici regionali d'ambito (PPRA), ancora in fase di elaborazione³⁸. A tal proposito il piano pone tra i suoi obiettivi il perseguimento “dell'integrazione tra tutela dei beni paesaggistici e governo del territorio, coordinando le politiche di tutela con quelle territoriali, con particolare riguardo alla cura e valorizzazione del paesaggio”³⁹.
- Il *PPR lombardo*, sezione specifica del PTR⁴⁰, nonostante la mancata sottoscrizione dell'Intesa di copianificazione con il MiBACT, presenta un approccio innovativo per quanto riguarda il rapporto tra vestizione dei vincoli e disciplina di tutto il territorio regionale, almeno per quanto riscontrato nella sua fase iniziale di revisione. La disciplina dei beni paesaggistici viene infatti definita sulla base delle analisi dei valori e delle criticità individuate all'interno degli Ambiti geografici e delle Unità tipologiche di paesaggio.

³⁸ La redazione dei PPRA infatti, “rappresenta la fase in cui i beni paesaggistici oggetto di ricognizione vengono sottoposti ad un esame puntuale, tramite la loro validazione e riconoscimento in sede di Comitato Tecnico per il Paesaggio e la successiva attribuzione di specifiche prescrizioni d'uso, acquisendo l'efficacia disciplinare prevista dal D.Lgs 42/2004” (PTRC Veneto, Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica, Relazione illustrativa, p. 23).

³⁹ *Ivi*.

⁴⁰ Approvato unilateralmente dalla Regione con D.C.R. n. 951 del 19.01.2010




Fig. 10. Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale, Tavola D'Are di particolare interesse ambientale-paesistico', estratto (PPR Lombardia).

È tuttavia da sottolineare che i lavori di copianificazione tra Regione e Ministero riguardanti la metodologia (definitiva) di individuazione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici sono attualmente in atto, parallelamente alla nuova proposta di protocollo d'Intesa⁴¹.

Un esempio dell'approccio perseguito dalla Regione si ritrova nella vestizione del vincolo "Fascia di rispetto del Naviglio Grande ricadente nei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Magenta e Robecco sul Naviglio⁴²". Le fasi di analisi, contestualizzazione territoriale, definizione dei valori e motivazioni della tutela del vincolo si rifanno in questo caso a sistemi valoriali di più ampia scala rispetto alla superficie del vincolo stesso, ossia di livello d'ambito o talvolta di livello regionale. L'area vincolata viene infatti riconosciuta come parte integrante del sistema degli "Ambiti di rilevanza regionale della pianura" che svolge un'importante funzione di cerniera nel sistema dei parchi regionali, in particolare tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Parco Agricolo sud Milano.

- Nel *PPR della Sardegna* la disciplina dei beni paesaggistici risulta notevolmente integrata al resto del territorio regionale, sia in relazione al-

le componenti che agli ambiti di paesaggio. Il Piano vede infatti la *Fascia Costiera* come un bene nel suo insieme, costituito dai beni tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, e dai valori esterni alle aree vincolate, individuati dalle componenti di paesaggio.

2.2.3 Il ruolo dei progetti regionali per il paesaggio

Buona parte dei piani paesaggistici redatti in seguito all'approvazione del Codice adotta progetti o programmi regionali di paesaggio, intesi come strumenti di rilevanza strategica per l'attuazione dello scenario (MAGNAGHI 2007; PEANO 2011; FANFANI, PERRONE 2012). Questa opzione può avere numerose ricadute positive e in particolare:

- contribuisce a collegare la pianificazione del paesaggio alla programmazione regionale e all'accesso ad alcuni fondi. Si veda a questo proposito l'esperienza della Regione Puglia, dove i progetti regionali "La valorizzazione del paesaggio costiero" e il "Patto città-campagna" sono stati finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Delibera CIPE n. 92/2012 ("Accordo di Programma Quadro" Settore Aree Urbane - Città) e dove fondi strutturali 2014-2020 sono stati già programmati anche se non ancora impegnati⁴³;

- contribuisce a formare una visione del piano come motore di sviluppo sostenibile e di ricchezza durevole, anziché come vincolo⁴⁴ (BARBANENTE 2011);
- può rafforzare il ruolo normativo del piano paesaggistico (e quello di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione comunale e di settore) se ai progetti di paesaggio viene attribuito il valore di direttiva o un valore di tipo dispositivo analogo⁴⁵;
- contribuisce a sviluppare una continuità tra normativa dei beni paesaggistici e normativa relativa al territorio regionale. Si veda, a questo proposito, ancora l'esperienza pugliese dove, punto di partenza per la vestizione dei beni ex art. 142 lettera "a" è stato il Progetto regionale per i paesaggi costieri⁴⁶ o l'esempio delle Linee guida regionali per le energie rinnovabili assunte come prescrizioni nelle aree vincolate⁴⁷.

⁴¹ Vedi *Quadro Sinottico*, scheda Lombardia.

⁴² Regione Lombardia, Delibera di Giunta n. IX/3671 del 02.07.2012.

⁴³ L'informazione si riferisce al settembre 2015. Vedi *Allegato 4* - Sintesi dell'intervista alla prof. Angela Barbanente, Assessore alla Qualità del territorio della Regione Puglia.

⁴⁴ Vedi *Allegato 4* - Sintesi dell'intervista alla prof. Angela Barbanente, Assessore alla Qualità del territorio della Regione Puglia e *Allegato 8* - Sintesi dell'intervista all'arch. Giovanni Paludi, Dirigente del Settore Territorio e Paesaggio - Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e all'arch. Annalisa Savio, Settore Territorio e Paesaggio, Regione Piemonte.

⁴⁵ Vedi "Scheda di approfondimento sui piani paesaggistici", PPTR Puglia.

⁴⁶ Vedi *Allegato 2* - Sintesi della documentazione ministeriale disponibile sulla pianificazione paesaggistica.

⁴⁷ Vedi *Allegato 4* - Sintesi dell'intervista alla prof. Angela Barbanente, Assessore alla Qualità del territorio della Regione Puglia.

Tra i progetti di scala regionale più praticati si distingue quello per le reti ecologiche polivalenti (MALCEVSKI 2010; SCHILLECI 2012; FALQUI, PAOLINELLI 2014), variamente declinate a seconda dei piani ma che assolvono contemporaneamente a funzioni di tipo ecologico, paesistico, infrastrutturale/fruitivo ecc⁴⁸. Di seguito alcuni esempi di introduzione dei progetti o programmi regionali per il paesaggio nei piani:

- Il *PPTR della Puglia* contiene cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati a elevarne la qualità e fruibilità (GRANATIERO ET AL. 2011): la *Rete Ecologica Regionale polivalente* (che integra corridoi naturalistici e infrastrutture antropiche), il *Patto città-campagna* (che introduce il sistema dei parchi agricoli multifunzionali), il sistema infrastrutturale per la *mobilità dolce* (sentieri, tratturi, piste ciclabili, ippovie, metro del mare, ferrovie minori), la valorizzazione integrata dei *paesaggi costieri* (comprendente fasce profonde degli entroterra costieri), i sistemi territoriali per la *fruizione dei beni culturali e paesaggistici*. I progetti regionali hanno valore di direttiva e rappresentano

i principali strumenti per la realizzazione dello scenario strategico.

- *L'integrazione paesaggistica al PIT toscano* prevede il "Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale", esemplificato con un progetto specifico sul caso-pilota della linea ferroviaria Cecina-Volterra. Inoltre l'assetto della rete ecologica regionale messa a punto dalla II Invariante del piano non ha lo statuto di progetto regionale per il paesaggio ma ha contenuti di scenario e propositivi tali da indirizzare concretamente la pianificazione regionale di settore e i piani urbanistici (LOMBARDI, GIUNTI 2014). Analogo ruolo progettuale è attribuibile agli obiettivi di qualità per il sistema insediativo policentrico (trattato dalla III invariante), specie a quelli che riguardano i morfotipi insediativi e, per il particolare valore normativo, le urbanizzazioni contemporanee.
- Il *QTRP della Calabria* individua 4 Programmi Strategici che partono dalle risorse e individuano azioni e interventi di valorizzazione territoriale: *Calabria un Paesaggio parco da valorizzare*, *Le reti materiali e immateriali per lo sviluppo della Regione*, *Territori sostenibili*, *Calabria in sicurezza*. Il piano definisce inoltre il "Progetto Strategico per il paesaggio della Calabria: la Rete Polivalente".
- Il *PPR del Piemonte* contiene una strumentazione particolarmente differenziata:

- *progetti a scala sovracomunale*, basati su iniziative intraprese dalle comunità e dagli enti locali e concordati con la Regione;
 - *programmi o progetti locali*, supportati da una regia regionale che assicuri l'efficacia delle azioni locali entro relazioni reticolari di portata sovraregionale e sovra-regionale (ad esempio progetti interregionali ed europei);
 - *programmi o progetti di rilievo regionale e sovraregionale*, da realizzare tramite accordi intersettoriali che destinano risorse - generalmente impiegate per il miglioramento di aspetti funzionali del territorio (ad esempio agricoltura, industria, trasporti) - anche al raggiungimento di obiettivi di valorizzazione paesaggistica.
- Tra le iniziative già avviate: il Progetto Rete di Valorizzazione Ambientale, strumento propedeutico alla definizione della Rete di connessione paesaggistica; la salvaguardia dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano; l'inserimento nel patrimonio mondiale Unesco dei "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Langhe-Roero e Monferrato"; la proposta di candidatura Unesco di "Ivrea, città industriale del XX secolo"; il Progetto strategico Corona Verde.

⁴⁸ Si vedano a questo proposito il PPTR Puglia, il QTRP Calabria, il PPR Piemonte, il PUP Trento, il PIT Toscana nella "Scheda di approfondimento sui piani paesaggistici".




Fig. 11. Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (PPTR Puglia)




Fig. 12. Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce , Progetto territoriale per il paesaggio regionale (PPTR Puglia)





Fig. 13. Carta della rete ecologica, particolare e legenda (PIT Toscana).

PROGETTO DI FRUIZIONE LENTA DEL PAESAGGIO DELLA VAL DI CECINA SCHEMA STRATEGICO



Obiettivi

1. Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso il turismo escursionistico
2. Creare una rete integrata di percorsi pedociclabili interconnessi valorizzando gli itinerari esistenti
3. Valorizzare la rete ferroviaria esistente
4. Tutelare e valorizzare il paesaggio della pianura periferuale
5. Sostenere l'economia agricola attraverso la valorizzazione delle produzioni locali e l'integrazione delle funzioni produttiva con quella legata all'ospitalità.



Fig. 14. Progetto di fruizione lenta del paesaggio della Val di Cecina (Cecina-Volterra): schema strategico (Allegato 3 al PIT Toscana).

- La Variante parziale al *PTRC del Veneto* con attribuzione della valenza paesaggistica non identifica chiaramente progetti o programmi regionali ma individua nei *Sistemi di valori*⁴⁹ “luoghi privilegiati, caratterizzati da identità culturale comune, dove costruire specifiche politiche basate sulle relazioni virtuose che intercorrono tra la componente culturale del territorio (patrimonio archeologico e architettonico, insediamenti storici), servizi alla fruizione e settori a essa collegati (turismo, produzione artigianale, educazione scolastica, comunicazione, manifestazioni culturali)”⁵⁰.
- Anche il *PPR della Lombardia* non individua espressamente progetti regionali per il paesaggio, ma identifica comunque delle tematiche principali del progetto di piano che sono gli ambiti di degrado (declinati in diverse tipologie), gli ambiti montani, il sistema dei Laghi, la Rete verde regionale, le Linee guida specifiche per la progettazione paesaggistica di infrastrutture della mobilità e di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica.
- Il *PUP di Trento* non comprende veri e propri progetti di paesaggio regionale ma

individua tre filoni tematici cui dedica un approfondimento anche progettuale⁵¹: le reti ecologiche e ambientali, il sistema insediativo e le reti infrastrutturali, la pericolosità idrogeologica.

- Le *Linee guida Natura e Paesaggio in Alto Adige*, piano di settore del Piano di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) della Provincia di Bolzano in materia di paesaggio, indicano nelle schede dedicate a ogni Tipologia territoriale gli Strumenti urbanistici e di governo del territorio utili per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione⁵².

2.2.4 La produzione sociale del piano e del paesaggio

Le regole statutarie, per essere efficaci, devono scaturire da un processo di produzione sociale delle stesse (MAGNAGHI 2000; PABA, PERRONE 2004; PABA, PERRONE 2005). Ciò non può che avvenire a partire dalle peculiarità locali, o per meglio dire dall'intreccio fra

⁵¹ PUP Trento, NTA, Capo IV, V e VI.

⁵² Per esempio: Piano paesaggistico, Inventario paesaggistico, Programma per la valorizzazione del paesaggio rurale, Piano urbanistico, Piano di gestione dei boschi e dei pascoli, Incentivi all'agricoltura, Impiego mirato dei premi incentivanti per la cura ed il mantenimento del paesaggio, Piano delle zone a rischio, Piano degli impianti sportivi, Inventario dei corsi d'acqua incluso il piano guida per la regolazione dei corsi d'acqua.

principi di carattere locale e regionale. La stessa Convenzione Europea del Paesaggio ha evidenziato ormai da molti anni l'importanza di queste tematiche sia in termini conoscitivi che sul piano progettuale. Appare perciò indispensabile rafforzare e istituzionalizzare la dimensione della produzione sociale dei piani paesaggistici e in particolare occorre:

- predisporre strumenti e contesti idonei ad accogliere la partecipazione degli abitanti al processo di pianificazione;
- formalizzare giuridicamente le modalità attraverso le quali gli abitanti contribuiscono a progettare il paesaggio regionale. Hanno operato in questa direzione:
- Il *PPTR della Puglia*, che conferisce un ruolo strategico alla produzione sociale del piano e alla gestione sociale del territorio e del paesaggio, alla quale ha dedicato ampio spazio nella sua fase di formazione mettendo in atto numerosi strumenti partecipativi multilivello (conferenze d'area, sito internet interattivo, progetti sperimentali locali, ecomusei e mappe di comunità, contratti di fiume, premio del paesaggio, tavolo e manifesto dei produttori di paesaggio). A tal fine il piano ha dedicato a questo tema il Titolo II delle NTA intitolato “La produzione sociale del paesaggio” che individua e disciplina gli strumenti funzionali all'attività di copianificazione, *governance* e partecipazione secondo una logica di multisettorialità.

⁴⁹ Si tratta dei seguenti tematismi: Le ville venete, le ville del Palladio, i parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, i forti e manufatti difensivi, i luoghi dell'archeologia industriale, le architetture del Novecento.

⁵⁰ PTRC Veneto, Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica, NTA, art. 60, Sistemi culturali territoriali.



Fig. 15. Mappa di comunità di Serre di Neviano (PPTR Puglia)

- L'integrazione paesaggistica al *PIT toscano* ha visto, nella sua fase di elaborazione, l'attivazione di un portale per diffondere l'informazione sul piano paesaggistico e raccogliere segnalazioni da parte della cittadinanza⁵³. Contemporaneamente si sono svolti cicli di incontri itineranti nei diversi ambiti territoriali regionali (sia con gli amministratori locali, sia con la popolazione) per condividere gli stati di avanzamento del piano. L'introduzione delle "norme figurate" all'interno delle Schede d'ambito rappresenta inoltre un veicolo rilevante per una espressione e comunicazione della disciplina d'uso maggiormente inclusive e aperte. Da segnalare infine le innovazioni introdotte dalle leggi regionali 69/2007 e 46/2013 sulla partecipazione e il Capo V della legge regionale 65/2014 "Norme per il governo del territorio", intitolato "Gli istituti della partecipazione", che prevede l'obbligatorietà dell'attivazione di processi partecipativi strutturati con l'avvio del procedimento di piano (obbligatorietà che riguarderà anche l'adeguamento dei piani strutturali al Piano paesaggistico).
- Il *QTRP della Calabria* attiva cinque Progetti Strategici di territorio/paesaggio (anche chiamati progetti partecipati di paesaggio) con cui mettere in atto, attraverso la forma del concorso di idee, la partecipazione delle comunità.
- Il *PPR della Lombardia*, introduce percorsi partecipativi e di consultazione quali Forum pubblici e Conferenze di valutazione.
- Il *PPR della Sardegna* attiva strumenti come "Sardegna GeoBlog", portale di interazione tra soggetti istituzionali, e "Sardegna Nuove Idee", processo partecipativo di revisione del Piano Paesaggistico Regionale che ha l'obiettivo di costruire scenari condivisi e relative linee strategiche di intervento.

2.3 Aspetti processuali

2.3.1 Il piano paesaggistico come "piano dell'intera Giunta"

Dal punto di vista procedurale, per rafforzare l'efficacia del piano paesaggistico sarebbe opportuno agire almeno in due direzioni.

1. Rendere il piano paesaggistico un piano effettivamente intersettoriale, attraverso l'applicazione dell'approccio strutturale/patrimoniale, delle invarianti strutturali, di una declinazione matura dei progetti di paesaggio. L'intersettorialità (e la multidisciplinarietà degli studi) andrebbe costruita fin dall'inizio del processo di pianificazione e successivamente regolata nell'apparato normativo del piano⁵⁴. Ciò comporta un

lavoro congiunto sulla dimensione politica e tecnica ma anche una intensa attività di co-pianificazione sugli obiettivi del piano e sulle sue forme di gestione da parte degli Assessorati che interagiscono nel governo del territorio⁵⁵.

2. Rafforzare il carattere sovraordinato del piano rispetto alla pianificazione comunale e di settore, ovvero dare attuazione a quanto previsto dall'art. 145, c. 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: "Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali"⁵⁶.

ha vuto ricadute anche nella disciplina del piano stesso (vedi PPTR Puglia, NTA, artt. 4 e 10).

⁵⁵ Tra questi, oltre al territorio e al paesaggio, le infrastrutture, l'ambiente, l'agricoltura, il turismo e i beni culturali.

⁵⁶ Vedi *Allegato 1* - Confronto delle versioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nei suoi aggiornamenti dal 2004 al 2015.

⁵³ <http://www.paesaggiotoscana.it/>

⁵⁴ La Puglia è tra le poche Regioni che sono state in grado di costruire e portare avanti questo percorso che

**Tutelare, riqualificare e valorizzare la struttura insediativa di lunga durata strettamente legata al paesaggio agrario;
tutelare e riqualificare il territorio agroforestale e il reticolo idrografico**

Favorire, nei nuovi impianti e per i reimpianti di viticoltura specializzata, la creazione di una maglia agraria e paesaggistica di scala media articolata e diversificata, anche attraverso il mantenimento e la riqualificazione di una rete di infrastrutturazione rurale continua e il contenimento di fenomeni erosivi

Mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che alterino l'integrità morfologica e percettiva dei nuclei storici, e tutelare le visuali panoramiche che riguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità



Mantenere, ove presente, la diversificazione culturale data dall'alternanza tra oliveti, vigneti, seminativi e macchie di bosco, conservando l'infrastruttura rurale storica e garantendone la funzionalità

Tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico e riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno

Fig. 16. Un esempio di norma figurata tratta dalla Scheda d'ambito 10 Chianti (PIT Toscana)




Fig. 17. Il portale www.paesaggiotoscana.it

Essendo approvati i primi due piani paesaggistici solo nel 2015, l'attuabilità del dettato dell'art. 145 del Codice è tutta da verificare, sia nelle effettive volontà dei governi regionali, sia per i cambiamenti nei ruoli di governo del territorio fra Stato e Regioni (a favore dello Stato) nelle recenti modifiche costituzionali. Rispetto a questo tema due questioni sono emerse come centrali dal percorso di ricerca svolto:

- riconoscere valore normativo anche al Quadro Conoscitivo, che dovrebbe essere sempre formalizzato come riferimento obbligato per la pianificazione comunale e di settore (così come avviene ad esempio nel PPTR Puglia e nel PIT Toscana);
- rafforzare il ruolo e l'efficacia delle direttive, ovvero di quegli strumenti ai quali, com'è noto, la pianificazione comunale e

quella settoriale sono obbligate a conformarsi. Nel PIT della Toscana, ad esempio, esiste un combinato disposto tra le direttive riguardanti i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee individuati dalla III Invariante (vd. art. 4 della Disciplina del piano) e gli articoli della legge regionale 65/2014 che disciplinano la delimitazione del territorio urbanizzato nei piani comunali.

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA

T.B.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi



descrizione

Tessuti a medio/alta densità, spesso di matrice storica otto-novecentesca, organizzati prevalentemente in isolati chiusi o semichiusi, ordinati secondo un reticolo geometrico con chiara gerarchizzazione dei tracciati viari e ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna. Gli isolati sono edificati lungo il perimetro con cortina edilizia prevalentemente continua ed edifici allineati al fronte stradale ed impianto prevalente a corte.

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: forte rapporto diretto con la strada e presenza di mixité funzionale adeguata, con collocazione di servizi ai piani terra degli edifici. Presenza di edifici con funzioni specialistiche.

Tipo edilizio prevalente omogeneo, omogeneo, con prevalenza di edifici pluripiano in linea di differenti altezze.

Collocazione e margini: tali tessuti sono posizionati in continuità alla città storica dei centri urbani principali, mentre è raro riscontrarli nei centri di minori dimensioni con espansioni residenziali a partire dagli anni '50/'60. Il margine è ben definito ed è in contatto da un lato con la città storica, dall'altro con le aree di espansione successive. Non vi è alcun rapporto con il territorio aperto.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto

- Continuità dell'impianto urbano di matrice storica otto/novecentesca, organizzato in isolati chiusi e semichiusi.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate



- Presenza di corti interne agli edifici, chiuse o semichiusi, adibite a corti private o a spazi ad uso collettivo, talvolta sistemate a verde talvolta pavimentate.

spazio pubblico e servizi

- Adeguata presenza di funzioni e servizi alla scala di quartiere, collocate prevalentemente ai piani terra degli edifici, integrate nel contesto urbano.

qualità urbana e dell'architettura

- Tessuto riconoscibile strutturato in isolati chiusi e semichiusi, con cortina edilizia continua allineata al fronte stradale.



criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto

- Mancanza di continuità visiva e percettiva del centro storico
- Bassa o assente permeabilità ambientale, salvo i casi di affaccio su fiume.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate

- Deficit di insolazione e ventilazione delle corti interne, soprattutto nel caso di costruzioni perimetrali chiuse.
- Tendenza alla saturazione/congestione delle corti interne con interventi di nuova edificazione.

spazio pubblico e servizi

- Dotazione di spazi pubblici non sempre adeguata, considerando anche la destinazione a spazi privati delle corti interne degli edifici.
- Carezza di tessuto connettivo ciclo/pedonale.
- Prevalentemente assenza di una "rete di spazi pubblici".

qualità urbana e dell'architettura

- Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio.
- Omologazione delle architetture con l'impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali standardizzati e decontestualizzati.
- Negli interventi di trasformazione urbana inserimento di edifici o elementi di recente costruzione disomogenei o addirittura contrastanti, per dimensioni e collocazione all'interno del tessuto ad isolati regolari, compromettenti l'omogeneità percettiva d'insieme (centri commerciali, edifici direzionali, ecc.).

obiettivi specifici

Tutelare la struttura ad isolati, chiusi o semichiusi, incrementando nel contempo la dotazione e la qualità dei servizi, della rete di spazi pubblici e del verde urbano

- Evitare la saturazione delle corti interne con interventi di nuova edificazione
- Evitare l'inserimento di architetture contemporanee fuori scala e monofunzionali
- Mantenere e creare dei varchi nella cortina edilizia per favorire l'utilizzo pubblico e semipubblico delle corti interne creando una rete continua di spazi fruibili (percorsi ciclo-pedonali, piazze, giardini, orti urbani, ecc.)
- Progettare la "rete degli spazi pubblici", in connessione ai servizi a scala di quartiere localizzati ai piani terra degli edifici, prevedendo la trasformazione delle aree aperte presenti (marciapiedi, slarghi, parcheggi, ecc) in occasioni per incrementare la dotazione e la qualità della rete dello spazio pubblico e del tessuto connettivo ciclo-pedonale.

Fig. 18. Un estratto dell'Abaco dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee della III Invariante (PIT Toscana)




Fig. 19. La carta del territorio urbanizzato della Scheda d'ambito 16 Colline Metallifere e Elba (particolare) e la relativa legenda (PIT Toscana)

2.3.2 Le modalità di copianificazione MiBACT-Regioni

Di pari passo con l'idea di rafforzare il ruolo sovraordinato del piano andrebbe portato avanti anche il concetto che il piano venga sempre copianificato rispetto a tutto il territorio regionale anziché solo rispetto ai beni paesaggistici⁵⁷ (SERRITIELLO 2013b). Un piano copianificato per l'intero territorio regionale verrebbe conseguentemente approvato anche dal Ministero, com'è avvenuto per il PPTR Puglia (GUARNIERI, COLAVITO 2013; IANNOTTI 2013; SANDRONI 2013) e per il PIT Toscana (CARPENTIERI 2015; CARTEL, TRAINA 2015), e diventerebbe strumento di assai maggiore efficacia, di ruolo realmente sovraordinato rispetto agli altri piani. Questo punto è decisivo in special modo nel contesto attuale, dove la "Riforma del titolo V della Costituzione"⁵⁸ di fatto sottrae alle Regioni il governo del territorio e lascia loro solo la facoltà di legiferare

⁵⁷ Com'è noto, le due opzioni sono esplicitate nell'art. 143, c. 2 del Codice, vedi *Allegato 1 - Confronto delle versioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nei suoi aggiornamenti dal 2004 al 2015*.

⁵⁸ Disegno di legge costituzionale: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvato con modificazioni dalla Camera il 10 marzo 2015, modificato al Senato il 13 ottobre 2015 e attualmente da approvare alla Camera.

sulla pianificazione territoriale. A fronte di un simile indebolimento delle Regioni e dei relativi strumenti di pianificazione (ivi compreso il piano paesaggistico), appare strategica l'ipotesi di rafforzare il piano paesaggistico stesso attraverso un'approvazione ministeriale che si riferisca all'intero territorio regionale.

Il nuovo quadro decisionale derivato da questi cambiamenti richiede di precisare e definire le modalità del lavoro congiunto tra Regione e Ministero espresso nell'art. 143 del Codice, anche al fine di articolare adeguatamente la fase della progettazione e approvazione del piano (che dovrebbe coinvolgere entrambe le istituzioni) e quella della gestione (che dovrebbe prevedere compiti più articolati). Allo stato odierno quest'ultima fase vede il Ministero impegnato particolarmente sulla gestione dell'attuazione delle tutele vincolistiche relative ai beni paesaggistici, ma potrebbe in futuro vederne una partecipazione anche relativamente a obiettivi, indirizzi, direttive riferite all'intero territorio regionale, laddove gli enti locali non vi si adeguassero con i propri strumenti di piano. Tale partecipazione del Ministero potrebbe essere attivata dalle Regioni (per non paralizzare le procedure ordinarie di pianificazione) solo in casi particolari, in cui sia utile affermare i poteri della co-pianificazione rispetto a decisioni locali o di settore difformi e/o negative per il piano.

2.3.3 La gestione e l'attuazione del piano approvato

Nel quadro di possibili innovazioni che viene qui prospettato, uno strumento utile per l'attuazione del piano paesaggistico potrebbe essere l'istituzione di una sorta di Ufficio di Piano "permanente" finalizzato alla sua applicazione. Sarebbe opportuno che tale ufficio vedesse impegnate le stesse competenze e professionalità che hanno preso parte alla redazione del piano, includendo anche tecnici degli altri settori regionali, in modo da garantire da un lato continuità con la fase di elaborazione del piano e dall'altro il raccordo intersettoriale indispensabile per la sua attuazione. Inoltre le Commissioni regionali per il paesaggio potrebbero raccordarsi con questo ufficio che potrebbe anche cooperare alla gestione dei Progetti Regionali per il Paesaggio (se presenti, come in varie Regioni) e a sviluppare sinergie con Regione e MiBACT dopo l'approvazione del piano. Le funzioni dell'ufficio di Piano dovrebbero inoltre tener conto delle attività di monitoraggio e di promozione territoriale degli Osservatori regionali del paesaggio.

Un processo particolarmente delicato ai fini dell'attuazione del piano riguarda l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici approvati e la possibile attivazione di misure incentivanti. Un esempio di queste misure è presente nel PPTR Puglia che prevede che le aree di cui all'art. 143 c. 4 lett. a del Codice possano essere individuate da Regione e Ministero,

in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR, avvalendosi del contributo conoscitivo degli Enti locali⁵⁹. Il PPTR Puglia prevede altresì che le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'art. 143 c. 4, lettera b del Codice possano essere individuate dalla Regione d'intesa con il Ministero anche in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali al PPTR⁶⁰. I Comuni sono così incentivati ad adeguare il proprio strumento urbanistico perché in tal modo possono usufruire delle procedure di semplificazione del procedimento autorizzatorio previste dal Codice (SERRIETIELLO 2013a; VETTORI 2015b). La Regione Puglia ha anche già provveduto a formulare degli indirizzi rivolti ai Comuni per l'individuazione di queste aree nell'ambito dei processi di adeguamento degli strumenti urbanistici e, al maggio 2015, risultava convocato il Comitato Tecnico Paritetico per la loro condivisione⁶¹.

⁵⁹ PPTR Puglia, NTA, art. 93, comma 2.

⁶⁰ *Ibidem*, comma 1.

⁶¹ Vedi *Allegato 4* - Sintesi dell'intervista alla prof. Angela Barbanente, Assessore alla Qualità del territorio della Regione Puglia. Sempre relativamente agli strumenti per l'attuazione del piano la Regione Puglia al maggio 2015 aveva già approvato la modulistica unificata per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche adeguate al PPTR, condivisa con ANCI e Soprintendenze.

2.3.4 *Forme premiali e sanzionatorie per la pianificazione paesaggistica*

Come evidenziato dall'indagine svolta sullo stato dell'arte della pianificazione paesaggistica in Italia, solo una minoranza delle Regioni dispone di un piano approvato o adottato. Sarebbe quindi molto utile individuare forme premiali o sanzionatorie per spingere le Regioni a elaborare il proprio piano paesaggistico, rendendo così operativa l'applicazione dell'art. 135, c. 1 del Codice che al momento resta in gran parte disattesa. Attualmente il vantaggio che le Regioni ricavano nell'elaborare un piano paesaggistico ai sensi del Codice (dunque obbligatoriamente copianificato per i beni paesaggistici ai sensi dell'art. 135, comma 1) è riconducibile al fatto di poter beneficiare della semplificazione del procedimento autorizzatorio (VETTORI 2015b), relativa a tre tipi di situazioni.

Una prima semplificazione è prevista dall'art. 146 comma 5 del Codice e concerne la possibilità di rendere il parere del Sovrintendente, nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di interventi di trasformazione in aree vincolate, obbligatorio ma non più vincolante. La possibilità di accedere a tale procedura è subordinata al fatto che la Regione disponga di un piano paesaggistico approvato e copianificato con il MiBACT almeno relativamente ai beni paesaggistici, che gli strumenti urbanistici comunali siano adeguati al

piano stesso e che il Ministero abbia espresso un parere positivo rispetto al processo di adeguamento (AMANTE 2015).

Una seconda semplificazione è contenuta all'art. 143 comma 4 del Codice. In particolare:

- la lettera a) del suddetto comma prevede che nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 e non interessate da altri provvedimenti o procedimenti (ai sensi degli artt. 136, 138, 139, 140, 141 e 157) la realizzazione degli interventi possa avvenire “previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale”;
- la lettera b) dello stesso comma prevede la possibilità per il piano paesaggistico di individuare aree gravemente compromesse e degradate “nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146”.

Per entrambe le situazioni descritte all'art. 143, comma 4 l'entrata in vigore del procedimento di semplificazione è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali adeguati al piano (ai sensi dell'art. 143, comma 5).

Il vantaggio procedurale rappresentato dalle fattispecie di semplificazione sopra esposte

appare da solo fattore non sufficiente a motivare l'impegno delle Regioni a intraprendere l'elaborazione del piano paesaggistico. Si potrebbero ipotizzare meccanismi condizionali analoghi a quelli concepiti da alcune leggi regionali: per esempio, nella L.r. 01/2005 della Toscana "Norme per il governo del territorio" l'attuazione di nuove previsioni edificatorie dei Comuni era stata bloccata finché gli stessi non si fossero dotati dello strumento urbanistico comunale. Si potrebbe elaborare una riflessione per certi versi analoga; centrata, per esempio, sul rapporto tra procedura dell'autorizzazione paesaggistica e adozione del piano paesaggistico regionale entro una certa data.

2.3.5 Gli Osservatori del paesaggio

Un ultimo punto che richiederebbe un supplemento di riflessione e la formulazione di criteri comuni è quello relativo agli Osservatori del paesaggio (ZOPPI 2012; MORISI in corso di pubblicazione 2016). In particolare sarebbe opportuno:

- specificare, con riferimento all'art. 133, comma 1 del Codice, il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio recentemente istituito, in particolare in rapporto agli Osservatori regionali;
- attribuire agli Osservatori regionali una veste più chiara, specificandone il ruolo soprattutto in relazione al monitoraggio del

piano paesaggistico e alla produzione sociale del Piano, anche attraverso l'istituzione di Osservatori locali. Si veda a questo proposito il PPR Piemonte, che prevede l'Osservatorio regionale come coordinamento di molti osservatori locali già autonomamente attivati; il PIT Toscana, che prevede l'istituzione degli osservatori locali, promossi da strutture territoriali, quali ecomusei, associazioni, ecc; il PPTR Puglia che ha assunto gli ecomusei, istituiti con legge regionale, come referenti per l'osservatorio regionale;

- organizzare e dimensionare gli Osservatori regionali in modo che siano rappresentativi anche di portatori di interesse quali enti e associazioni interessati alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio.

Riferimenti bibliografici

- ABATE A., MAZZA A. (2010 - a cura di), "Percorsi del Piano Paesaggistico Regionale", *Urbanistica Dossier*, n. 116.
- ALBERTI F. (2015), "L'innesto paesaggistico nel corpus territoriale regionale del Veneto", *Urbanistica Informazioni*, n. 259-260.
- AMANTE E. (2015), "L'adeguamento o la conformazione degli atti di governo del territorio al Piano Paesaggistico", in CARTEI G.F., TRAINA D.M. (a cura di), *Il Piano Paesaggistico della Toscana*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- AVARELLO P. (2011), "Beni culturali e paesaggi quotidiani", *Urbanistica*, n. 147.
- BALDESCHI P. (2010), "Introduzione", in Lucchesi F. (a cura di), *La Carta del Chianti. Un progetto per la tutela del paesaggio e l'uso sostenibile del territorio*, Passigli Editori, Bagno a Ripoli.
- BALDESCHI P. (2011), *Paesaggio e territorio*, Le Lettere, Firenze.
- BARBANENTE A. (2011), "Un piano paesaggistico per la difesa dei beni comuni e uno sviluppo diverso", *Urbanistica*, n. 147.
- BARBANENTE A. (2014), "Il nuovo piano paesaggistico della Puglia", *Urbanistica Informazioni*, n. 258.
- BARBANENTE A. (2015), "Il Piano paesaggistico della Regione Puglia", *Sentieri Urbani*, n. 17.
- BUSSADORI V. (2015), "L'inestricabile connessione tra tutela del paesaggio e pianificazione territoriale nell'Alto Adige", *Urbanistica Informazioni*, n. 259-260.
- CARPENTIERI P. (2015), "Il ruolo del Ministero nell'elaborazione del piano paesaggistico", in CARTEI G.F., TRAINA D.M. (a cura di), *Il Piano Paesaggistico della Toscana*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- CARTEI G.F. (2007 - a cura di), *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, Il Mulino, Bologna.
- CARTEI G.F., TRAINA D.M. (2015 - a cura di), *Il Piano Paesaggistico della Toscana*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- CASSATELLA C. (2014), "Il piano paesaggistico: ancora, nonostante tutto, un contenitore per vincoli", *Urbanistica Informazioni*, n. 258.
- CIVITARESE MATTEUCCI S. (2005), "La pianificazione paesaggistica: il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione", *Aedon*, n. 3, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2005/3/civitarese.htm>>.
- CREANZA A. (2012), "La chiarezza delle regole negli orientamenti della tutela in Puglia", *Urbanistica*, n. 147.
- DE LUCA G. (2014 - a cura di), "A che punto siamo con la pianificazione territoriale regionale e paesaggistica? (Prima parte)", *Urbanistica Informazioni*, n. 258.

- DE LUCA G. (2015 - a cura di), "A che punto siamo con la pianificazione territoriale regionale e paesaggistica? (Seconda parte)", *Urbanistica Informazioni*, n. 259-260.
- FALQUI E., PAOLINELLI G. (2014 - a cura di), *Reti e sostenibilità nella pianificazione territoriale in Toscana*, Ed. ETS, Pisa.
- FANFANI D., PERRONE C. (2012), "Progetti territoriali per il paesaggio: livelli e strumenti del progetto paesaggistico del PIT", in POLI D. (a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana*, Firenze University Press, Firenze.
- FERA G., ZIPARO A. (2014 - a cura di), *Pianificazione territoriale paesaggistica e sostenibilità dello sviluppo. Studi per il Quadro Territoriale Regionale della Calabria*, Franco Angeli, Milano.
- FRANCESCHINI A. (2008), "Tanti piani, tanti paesaggi. Una lettura dei piani urbanistici del Trentino", *Sentieri Urbani*, n. 13.
- GAMBINO R. (2007a), "Il ruolo della pianificazione territoriale nell'attuazione della Convenzione", in CARTEI G.F. (a cura di), *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, Il Mulino, Bologna.
- GAMBINO R. (2007b) "Le nuove responsabilità dell'urbanistica", *Urbanistica Informazioni*, n. 215.
- GAMBINO R. (2009), "Landscape planning. Invarianti e criticità", in RONZA M., MAUTONE M. (a cura di), *Patrimonio culturale e paesaggio. Un approccio di filiera per la progettualità territoriale*, Gangemi, Roma.
- GAMBINO R. (2011a), "Interpretazione strutturale e progetto di territorio", in POLI D. (a cura di), "Il progetto territorialista", numero monografico di *Contesti. Città, territori, progetti*, 2/2010.
- GAMBINO R. (2011b), "Patrimonio e senso del paesaggio (riconoscere il patrimonio territoriale)", in PAOLINELLI G. (a cura di), *Habitare. Il paesaggio nei piani territoriali*, Franco Angeli, Milano.
- GIUDICI M. (2014), "Strategie regionali del nuovo Ptr piemontese", *Urbanistica Informazioni*, n. 258.
- GRANATIERO G., MAGGIO G., MIGLIACCIO A. (2011), "Scenario strategico: cinque progetti territoriali per il paesaggio", *Urbanistica*, n. 147.
- GUARNIERI A., COLAVITO M. (2013 - a cura di), *Tutela e valorizzazione del paesaggio in Puglia: nuovi percorsi di copianificazione*. Atti del seminario di Bari, 23 maggio 2012, Gangemi, Roma.
- IANNOTTI C. (2013), "La pianificazione paesaggistica condivisa. Attività e linee di indirizzo", in GUARNIERI A., COLAVITO M. (a cura di), *Tutela e valorizzazione del paesaggio in Puglia: nuovi percorsi di copianificazione*. Atti del seminario di Bari, 23 maggio 2012, Gangemi, Roma.
- KASAL P. (2008), "La pianificazione del paesaggio in Alto Adige", *Sentieri Urbani*, n. 13.
- LOMBARDI L., GIUNTI M. (2014), "La traduzione della Rete Ecologica negli strumenti della pianificazione e nelle politiche di settore: dal sistema delle Aree protette al Piano paesaggistico regionale", in FALQUI E., PAOLINELLI G. (a cura di), *Reti e sostenibilità nella pianificazione territoriale in Toscana*, Ed. ETS, Pisa.
- LUSSIGNOLI L. (2014), "La pianificazione regionale in Lombardia", *Urbanistica Informazioni*, n. 258.
- MAGGIO M. (2014), *Invarianti strutturali nel governo del territorio*, Firenze University Press, Firenze.
- MAGNAGHI A. (2000), *Il progetto locale*, Bollati Boringhieri, Torino.
- MAGNAGHI A. (2007 - a cura di), *Scenari strategici. Visioni identitarie per il progetto di territorio*, Alinea, Firenze.
- MAGNAGHI A. (2012), "Proposte per la ridefinizione delle invarianti strutturali regionali", in POLI D. (a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana*, Firenze University Press, Firenze.
- MAGNAGHI A. (2014), "Il PPTR della Puglia e i progetti di valorizzazione del paesaggio per la qualità dello sviluppo", in Volpe G. (a cura di), *Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d'Italia tra conservazione e innovazione*, EDIPUGLIA, Bari.
- MAGNAGHI A. (2016), "Le invarianti strutturali, fra patrimonio e statuto del territorio", in MARSON A. (a cura di), *La struttura del paesaggio. Una sperimentazione multidisciplinare per il Piano della Toscana*, Laterza, Roma-Bari.
- MALCEVSCI S. (2010), *Reti ecologiche polivalenti. Infrastrutture e servizi ecosistemici per il governo del territorio*, Il Verde Editoriale, Milano
- MARSON A. (2013), "Esercizi progettuali intorno al territorio inteso come patrimonio", in ANGRILLI M. (a cura di), *L'urbanistica che cambia. Rischi e valori*, Franco Angeli, Milano.
- MARSON A. (2016a - a cura di), *La struttura del paesaggio. Una sperimentazione multidisciplinare per il Piano della Toscana*, Laterza, Roma-Bari.
- MARSON A. (2016b) "La pianificazione del paesaggio: qualche speranza per la qualità di vita nel territorio", in ID. (a cura di), *La struttura del paesaggio. Una sperimentazione multidisciplinare per il Piano della Toscana*, Laterza, Roma-Bari.
- MARZARO P. (2013), "Pianificazione paesaggistica e beni paesaggistici: la centralità del procedimento nella duplicità del sistema", *Riv. giur. urb.*, n. 1.
- MININNI M. (2011 - a cura di), "La sfida del piano paesaggistico per una nuova idea di sviluppo sostenibile. Progetti e realizzazioni", *Urbanistica*, n. 147.
- MORELLO P., OGGIANO A. (2015), "Pianificazione paesaggistica in provincia di Bolzano", *Sentieri Urbani*, n. 17.
- MORISI M. (2016 - a cura di), *Guardare il paesaggio. Breve vademecum per gli Osservatori del paesaggio in Toscana*, Firenze University Press, Firenze.
- PABA G., PERRONE C. (2004 - a cura di), *Cittadinanza attiva. Il coinvolgimento degli abitanti nella costruzione della città*, Alinea, Firenze.
- PABA G., PERRONE C. (2005), "Il ruolo delle rappresentazioni dense nel coinvolgimento degli attori sociali

- nei processi di piano”, in MAGNAGHI A. (a cura di), *La rappresentazione identitaria del territorio. Atlanti, codici, figure paradigmi per il progetto locale*, Alinea, Firenze.
- PALUDI G. (2014), “La pianificazione paesaggistica in Piemonte”, *Urbanistica Informazioni*, n. 258.
- PAOLINELLI G. (2012), “Esperienze di pianificazione paesaggistica regionale in Italia e indicazioni per il PIT”, in POLI D. (a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana*, Firenze University Press, Firenze.
- PASCOLI M. (2014), “La pianificazione territoriale e paesaggistica nel Friuli Venezia Giulia”, *Urbanistica Informazioni*, n. 258.
- PEANO A., VOGHERA A. (2009 - a cura di), “Innovazioni in corso nella pianificazione paesaggistica delle regioni”, *Urbanistica Dossier*, n. 112.
- PEANO A. (2011 - a cura di), *Fare paesaggio. Dalla pianificazione d'area vasta all'operatività locale*, Alinea, Firenze.
- POLI D. (2011), “Le strutture di lunga durata nei processi di territorializzazione”, *Urbanistica*, n. 147.
- POLI D. (2012 - a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana*, Firenze University Press, Firenze.
- PRIORE R. (2009), *No people, no landscape. La Convenzione Europea del Paesaggio: luci e ombre nel processo di attuazione in Italia*, Franco Angeli, Milano.
- SALZANO E. (a cura di - 2013), *Lezioni di Piano: l'esperienza pioniera del piano paesaggistico della Sardegna raccontata per voci*, Corte del Fontego, Venezia.
- SANDRONI D. (2008), “Il paesaggio nel secondo correttivo al Codice: punti di forza, elementi di criticità”, *Notiziario XXII-XXIII*, nn. 83-88, gennaio 2007 - dicembre 2008, <http://www.ufcicostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1259664211202_MOD-BP-08-8-4_1009_1.pdf>.
- SANDRONI D. (2013), “Il rapporto tra Stato e regioni nel governo del paesaggio. La pianificazione paesaggistica condivisa: un'opportunità in progress”, in GUARNIERI A., COLAVITO M. (a cura di), *Tutela e valorizzazione del paesaggio in Puglia: nuovi percorsi di copianificazione*. Atti del seminario di Bari, 23 maggio 2012, Gangemi, Roma.
- SANDULLI M.A. (2012 - a cura di), “Parte III. Beni paesaggistici”, in ID. (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano 2012.
- SARGOLINI M. (2007), “Paesaggio e governo del territorio”, *Urbanistica Informazioni*, n. 215.
- SCHILLECI F. (2012 - a cura di), *Ambiente ed ecologia. Per una nuova visione del progetto territoriale*, Franco Angeli, Milano.
- SCIULLO (2007), “Territorio e paesaggio”, *Aedon*, n. 2/2007, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2007/2/sciullo2.htm>>.
- SCIULLO G. (2008), “Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice”, *Aedon*, n. 3/2008, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/3/>>.
- SERRITIELLO A. (2013a), “La semplificazione nel sistema di amministrazione del paesaggio”, *Aedon*, n. 1/2013, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/serritiello.htm>>.
- SERRITIELLO A. (2013b), “Verso la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Profili critici e punti di forza del sistema di amministrazione del paesaggio”, *Aedon*, n. 3/2013, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/3/serritiello.htm>>.
- SETTIS S. (2010), *Paesaggio Costituzione Cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Einaudi, Torino.
- TORRE C. (2014), “Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale pugliese tra piano e processo”, *Urbanistica Informazioni*, n. 258.
- TURELLA A. (2008), “Riconoscere e rappresentare il valore del paesaggio: le indicazioni metodologiche per la carta del paesaggio dei PTC”, *Sentieri Urbani*, n. 13.
- ULBRICI G. (2015), “Pianificazione territoriale e paesaggistica in Trentino: stato dell'arte”, *Urbanistica Informazioni*, nn. 259-260.
- VETTORI N. (2015a), “La disciplina delle aree tutelate per legge”, in CARTEI G.F. e TRAINA D.M. (a cura di), *Il Piano Paesaggistico della Toscana*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- VETTORI N. (2015b), “Patrimonio territoriale e paesaggio”, in DE SANTIS F. (a cura di), *Il governo del territorio in Toscana*, Giuffrè, Milano.
- VOGHERA A., 2011, *Dopo la Convenzione Europea del Paesaggio. Politiche, piani e valutazione*, Alinea, Firenze.
- VOLPE G. (2010), “Un nuovo strumento di pianificazione territoriale. La Carta dei Beni Culturali della Puglia”, in DAL SASSO P. (a cura di), *Il paesaggio nell'analisi e pianificazione del territorio rurale*, Claudio Grenzi Editore, Foggia.
- ZOPPI C. (2015), “La difficile attuazione del Piano paesaggistico regionale della Sardegna”, *Urbanistica Informazioni*, nn. 259-260.
- ZOPPI M. (2012), “Ruolo e funzioni dell'Osservatorio regionale del paesaggio”, in POLI D. (a cura di), *Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana*, Firenze University Press, Firenze.
- ZUPI M. (2014), “Pianificazione regionale in Calabria, prove tecniche di innovazione”, *Urbanistica Informazioni*, n. 258.

Quadro sinottico sullo stato della pianificazione paesaggistica in Italia aggiornato a ottobre 2015

Riccardo Masoni

Questo documento riporta il quadro sinottico dello stato della pianificazione paesaggistica italiana aggiornato a ottobre 2015,¹ nella

¹ Si ringraziano per la grande disponibilità nel rispondere ai nostri quesiti di ricerca: Anna Marson (IUAV, già Assessore all'Urbanistica, Pianificazione del Territorio e del Paesaggio di Regione Toscana), Angela Barbanente (Politecnico di Bari, già Assessore alla Qualità del Territorio di Regione Puglia), Roberto Gambino (Politecnico di Torino), Roberto Goffredo (Università di Foggia), Giovanni Paludi e Annalisa Savio (Regione Piemonte), Luisa Pedrazzini e Cinzia Pedrotti (Regione Lombardia), Marco Prusicki (Politecnico di Milano). Per chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione della pianificazione paesaggistica regionale si ringraziano: Carolina Alagia (Regione Basilicata), Dino Biondi (Regione Liguria), Achille Bucci (Regione Marche), Alberto Cipriani (Provincia Autonoma di Trento), Aldo Creanza e Marco Carbonara (Regione Puglia), Luciano De Bonis (Università del Molise), Ilaria Di Cocco (Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia Romagna), Peter Kasal (Provincia Autonoma di Bolzano), Michela Lanfritt e Chiara Bertolini (Regione Friuli Venezia Giulia), Mariavaleria Mininni (Università della Basilicata), Roberto Pelloni Nicoletta Spolaor e Salvatore Ferrante (Regione Veneto), Antonio Sanna (Regione Sardegna), Francesco Manfredi Selvaggi (Regione Molise), Chantal Treves (Regione Valle d'Aosta), Bruno Zanon (Università di Trento), Alberto Ziparo (Università di Firenze), Fabio Zita (Regione Toscana).

sua evoluzione dai piani introdotti dalla “Legge Galasso” (Legge n.431/85) ai nuovi piani ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), per i quali è prevista, tra le varie innovazioni, l'attività di copianificazione tra MiBACT e Regioni.

Il Quadro Sinottico riporta specificatamente per ogni regione:

- lo stato della pianificazione paesaggistica antecedente al Codice;
- il tipo di accordo MiBACT-Regione, comprendente due tipologie di Intesa di copianificazione (ex art.143 ed ex art.156), i relativi disciplinari attuativi e se la copianificazione viene estesa a tutto il territorio regionale o rimane limitata ai soli beni paesaggistici;
- lo stato della pianificazione paesaggistica ai sensi del Codice;
- note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico.

Attraverso tale schedatura è possibile ricostruire dunque l'evoluzione dei piani paesaggistici prodotti in Italia, la tipologia di accordo MiBACT-Regione nei rapporti di copianifica-

zione, lo stato di avanzamento dei diversi piani regionali ai sensi del Codice vigente, così come individuare le regioni per cui non sono ancora stati avviati processi di adeguamento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La raccolta dei dati è partita dal documento prodotto dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del MiBACT, intitolato “Servizio IV - Tutela e qualità del paesaggio, SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (in attuazione del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.)”² aggiornato al novembre 2014, ed è stata implementata dalla ricerca attraverso interviste e corrispondenze con i diversi referenti regionali e con tecnici coinvolti nell'elaborazione dei piani, contatti con gli uffici ministeriali, informazioni reperite sui siti web delle Regioni. Per alcune Regioni, dove specificamente indicato, i testi del Quadro sinottico sono stati validati dai referenti regionali (e in un caso ministeriali). Per le restanti Regioni non validate le informazioni riportate potrebbero essere incomplete.

² <http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-BASAE/ma/paesaggio/pianificazione-paesaggistica/index.html>.

Tabella riassuntiva dei risultati emersi dal Quadro sinottico:

REGIONI	PPR pre - Codice		Stato delle Intese di copianificazione			Stato dei PPR ai sensi del Codice		
	Adottato	Approvato	Senza intesa	Intesa Art.156	Intesa Art.143	PPR in elaborazione	PPR adottato	PPR approvato
Abruzzo		X			X			
Basilicata		X ¹			X	X		
Calabria					X		X	
Campania		X		X	X			
Emilia-Romagna		X		X		X		
Friuli Venezia Giulia					X	X		
Lazio	X				X	X		
Liguria		X	X ²					
Lombardia		X	X ³			X		
Marche		X		X		X		
Molise		X ⁴	X					
Piemonte		X			X		X	
Puglia		X			X			X
Sardegna		X ⁵		X	X	X		

REGIONI		PPR pre - Codice		Stato delle Intese di copianificazione			Stato dei PPR ai sensi del Codice		
		Adottato	Approvato	Senza intesa	Intesa Art.156	Intesa Art.143	PPR in elaborazione	PPR adottato	PPR approvato
Sicilia			X⁶	X					
Toscana		X⁷				X			X
Trentino Alto Adige	TN		X	X					
	BZ		X						
Umbria						X	X		
Valle d'Aosta			X	X					
Veneto		X				X		X	
Totale Regioni		3	15	6⁸	4	12⁹	8	3	2

² Approvazione relativa ai 5 Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta, approvati con L.r. n.3 del 12.02.1990.

³ Bozza d'Intesa in elaborazione.

⁴ Bozza d'Intesa in elaborazione.

⁵ Approvazione relativa agli 8 Piani Territoriali Paesistici Ambientali di Area Vasta (PTPAAV), redatti ai sensi della L.r. n.24 del 01.12.1989.

⁶ Il PPR della Sardegna, approvato per il Primo ambito omogeneo con D.G.R. n° 36/7 del 5.09.2006, è stato redatto in base al Codice pre-vigente. È infatti in atto una fase di aggiornamento e completamento del PPR riguardo sia la verifica e l'adeguamento (ex art. 156 Codice), sia la redazione (ex art. 143 Codice) del Piano su tutto il territorio regionale, comprendente gli ambiti interni che ad oggi sono solo in parte pianificati.

⁷ Approvazione riferita alle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico, approvate con Decreto n.6080 del 21.05.1999.

⁸ PIT approvato per la parte territoriale con D.C.R. n.72 del 24.07.2007. La parte paesaggistica è stata solamente adottata con D.C.R. n.32 del 16.06.2009.

⁹ Di cui tre Regioni a statuto speciale: Trentino Alto Adige, Sicilia, Valle d'Aosta.

¹⁰ Di cui due a statuto speciale: regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Per quest'ultima sono state sottoscritte entrambe le tipologie di Intesa.

Quadro sinottico sullo stato della pianificazione paesaggistica in Italia aggiornato a ottobre 2015

ABRUZZO	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ¹¹)	Tipo di accordo MiBACT-Regione	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
	Piano Paesistico Regionale ¹² (ex L. 8.8.1985 n. 431, Art. 6 L.R. 12.4.1983 n. 18) approvato dal Consiglio Regionale con atto n.141/21 del 21.03.1990	Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 26.02.2009 Disciplinare attuativo dell'Intesa 12.05.2009 Copianificazione estesa all'intero territorio regionale	NO
Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico ¹³			
<p>Con Protocollo d'intesa tra la Regione e le quattro Province, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 297 del 30.04.2004 si è costituito un "gruppo di progettazione", per la redazione del Piano paesaggistico, composto dai rappresentanti della Regione e delle Province insieme alla società esterna Ecosfera srl aggiudicataria della gara europea appositamente svolta.</p> <p>In data 05.02.2007 è stato istituito l'Osservatorio del paesaggio. In data 26.02.2009 è stato istituito il tavolo tecnico Ministero-Regione per l'elaborazione del Piano Paesaggistico: http://goo.gl/eGEb0x</p> <p>Allo stato attuale la pianificazione congiunta è sospesa in quanto da tempo la Regione non convoca il tavolo di copianificazione. Tale informazione è confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.64 del 10.03.2015, nella quale viene indicato che la Regione non ha ancora adeguato il Piano paesaggistico alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi degli articoli 135, 143, 145 e 156 del citato D.Lgs. n. 42/2004.</p>			

¹¹ Si tratta dei piani antecedenti il Codice introdotti dalla "Legge Galasso". Il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, infatti, intitolato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", all'art. 149 norma i Piani Territoriali Paesistici "ex Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis".

¹² Il PPR è autonomo rispetto al Piano territoriale regionale di riferimento (Quadro di riferimento regionale).

¹³ Desunte dal documento "Pianificazione paesaggistica. Quadro sinottico aggiornato al novembre 2014", pubblicato dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, e dalla ricerca sui rispettivi siti web delle amministrazioni regionali.

BASILICATA	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
Ref. Regione Basilicata: arch. Carolina Alagia, carolina.alagia@regione.basilicata.it	Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta approvati con L.r. n.3 del 12.02.1990 ¹⁴ - B.U. Regione Basilicata n. 5 del 16.02.1990	Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 14.09.2011 ¹⁵ Copianificazione estesa all'intero territorio regionale	Tipo: C Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) ¹⁶
	<p>Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p> <p>Con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19.09.2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione è stato istituito il Comitato Tecnico Paritetico.</p> <p>Con Deliberazione n.208 del 26.02.2013 la Regione si è impegnata a costituire uno specifico gruppo di lavoro interdipartimentale e l'Osservatorio Regionale del Paesaggio e Territorio nonché a definire uno schema di accordo con un soggetto pubblico qualificato (Università, Centri di Ricerca) per la fase di redazione del Piano Paesaggistico Regionale.</p> <p>La riflessione portata avanti dal gruppo di lavoro pone al centro dell'elaborazione del Piano Paesaggistico le tematiche ecologiche, in particolare le reti verdi e blu, sulle quali Regione Basilicata ha già costruito un ampio corpus di conoscenze (http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/site/portal/home.jsp, fonte M. Mininni - UniBas).</p> <p>L'Osservatorio è stato istituito con DGR 1374 dell'11.11.2014. Il gruppo tecnico dell'Osservatorio è costituito da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, dell'Università della Basilicata, dell'Ordine degli Architetti di Potenza, dell'Ordine degli Architetti di Matera, dell'INU, del CeNSU. In attuazione di quanto previsto dall'art.2, c.4 dell'Intesa di copianificazione, è stato nel frattempo costituito il gruppo di lavoro interistituzionale per la "individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", insediatosi in data 11.01.2012. Il documento prodotto, formalmente concluso in data 30.10.2013 e sottoposto al Comitato Tecnico Paritetico che lo ha approvato in data 03.10.2013, è stato trasmesso al Presidente della Regione e all'Assessore all'Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità in data 14.11.2013.</p>		

¹⁴ In attuazione dell'art.19 L.r. n.20 del 04.05.1987 sono stati approvati i PTPAV di: 1. Sirino; 2. Sellata e Volturino; 3. Gallipoli Cognato; 4. Metaponto; 5. Laghi di Monticchio.

¹⁵ Sottoscritta anche dal Ministero dell'Ambiente.

¹⁶ Integra il Quadro strutturale regionale (QSR) e la Carta regionale dei suoli (CRS).

	<p>Con D.G.R. n. 903/2015 sono stati approvati gli elaborati riportanti l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. del 10.09.2010 ed in attuazione della L.R. n.18/2014, art.2 (attualmente è in fase di approvazione una proposta di legge che recepisce la DGR 903/2015). La sua approvazione rappresenta anche un passaggio fondamentale verso la redazione del Piano Paesaggistico Regionale che completa il percorso che la Giunta Regionale ha avviato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'adozione del nuovo modello di redazione del PPR (strumento di fondamentale importanza per garantire la sinergia tra politiche e programmazione regionale, che integra e modifica la D.G.R. n. 208/2013); • l'istituzione dell'Osservatorio Regionale del Paesaggio e del Territorio (D.G.R. n. 1374/2014) che ha avviato le sue attività dalla revisione della L.R. n. 23/99; • la pubblicazione della Carta Tecnica Regionale (con il mosaico delle Ortofoto 2013 e il database topografico della Regione Basilicata in scala 1:5.000). <p>Si è in attesa di conoscere quali iniziative voglia assumere la nuova Giunta Regionale, nel frattempo insediata, sia per rendere effettivamente cogenti le disposizioni contenute nel documento predetto, che per la ripresa delle attività di copianificazione.</p>
--	---

CALABRIA	<p>Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)</p>	<p>Tipo di accordo MiBACT-Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Stato del Piano:</p> <p>A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione</p>
	NO	<p>Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 23.12.2009</p> <p>Disciplinare attuativo dell'Intesa 11.05.2012</p> <p>Copianificazione limitata ai soli beni paesaggistici</p>	<p>Tipo: B</p> <p>Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), strum. previsto dall'art.25 della L.r. 19/02 e successive modificazioni e integrazioni, adottato con D.C.R. n. 300 del 22.04.2013</p> <p>BURC n.11, 01.06.2013. Suppl. Strord. n.4 del 15.06.2013 Vol. I-II)</p>
	<p>Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p>		
	<p>Con D.G.R. n.113 del 20.03.2012 la Regione ha approvato il Documento Preliminare del QTRP, su cui sono state formulate osservazioni dalla DR con nota prot. n.5821 del 17.07.2012, sulla base di quanto evidenziato dalle Soprintendenze di settore. Con D.D.G. del Dipartimento n.8, n.4003 del 27.03.2012, è stato istituito il Comitato Tecnico di cui all'art.7 dell'Intesa, il quale ha dato avvio formale alle attività di copianificazione con la seduta del 25.06.2012. Le problematiche di rinnovo da parte della Regione del rapporto di lavoro con il gruppo di collaboratori esterni</p>		

	<p>a supporto delle attività di elaborazione del Piano hanno determinato un forte rallentamento delle attività di copianificazione. Nel frattempo con delibera n.377 del 22.08.2012 la Giunta Regionale ha approvato il QTRP.</p> <p>Con delibera n.300 del 22.04.2013, il Consiglio Regionale ha adottato il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), pubblicato su BURT del 15.06.2013. L'iter prevedeva un deposito di 60 giorni per le osservazioni e una successiva fase di 90 giorni nella quale il C.R. avrebbe dovuto controdedurre le osservazioni ricevute. In questa fase il Ministero ha rilevato nel QTRP adottato elementi di incoerenza rispetto a quanto emerso nel corso dello svolgimento delle attività di copianificazione in seno al Comitato Tecnico. Pertanto tutte le Soprintendenze, ai sensi dell'art.25 della Legge urbanistica Regionale n. 19/02, hanno formulato, entro i termini di legge, osservazioni e proposte di integrazione riferite in particolare all'elaborato "Tomo IV – Disposizioni Normative" del QTRP. Le Disposizioni Normative sono parse molto evanescenti anche rispetto alle osservazioni provenienti da altri soggetti e dunque inadeguate a sostenere le controdeduzioni.</p> <p>Il QTRP, anche a seguito delle osservazioni e delle proposte di rettifica e integrazione formulate dalla DG (nota prot. n.31399 del 02.12.2013) in seno al Comitato Tecnico del 03.12.2013, è stato ulteriormente emendato ed è stato sottoposto all'esame della IV Commissione Consiliare del competente Assessorato all'Urbanistica e governo del Territorio in attesa dell'approvazione da parte della Giunta Regionale. Inoltre, con delibera n.501 del 30.12.2013 è stato approvato dalla Giunta Regionale il "Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria", in attuazione della Legge Regionale n. 19/2002.</p> <p>Con la riunione del 13.03.2014, stante anche l'avvenuto rinnovo dei contratti tra la Regione e il gruppo di collaboratori esterni, sono riprese le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico. Sono state sottoposte all'esame del Comitato Tecnico le prime formulazioni relative ad alcuni dei 16 "Piani paesaggistici d'Ambito" in cui si articola il QTRP (v. p. 7 Tomo III Atlante), che contengono le Disposizioni Normative riferite all'ambito stesso. Inoltre, stando a quanto si legge nel Tomo III Atlante (p. 7) sono in elaborazione anche le "sezioni B Progetto" delle schede d'ambito dell'Atlante. Tuttavia la debolezza delle disposizioni normative unite al cambio di amministrazione regionale (sospensione del presidente della Giunta Regionale nel marzo 2014 cui è seguito lo scioglimento per dimissioni dell'intera Giunta) hanno determinato l'arresto del processo di pianificazione. A oggi la situazione è ancora ferma sia per motivi di adeguamento dello statuto e dei regolamenti regionali, sia perché la nuova Giunta è incompleta, mancando proprio tra gli altri l'assessore al territorio. Ciò comporta la perdurante mancanza di dirigente generale e il blocco di attività non di ordinaria amministrazione come appunto il QTRP (fonte A. Ziparo, Università di Firenze).</p>
--	--

CAMPANIA	<p>Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)</p>	<p>Tipo di accordo MiBACT-Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Stato del Piano:</p> <p>A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione</p>
	<p>Piano Territoriale Regionale (PTR), piano con valenza paesaggistica approvato con L.R. n. 13 del 13.10.2008</p>	<p>Intesa (ex art. 156) per la verifica e l'adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici antecedenti il Codice alle previsioni del D.Lgs. 42/2004,</p>	<p>NO</p>

	http://regione.campania.it/it/tematiche/piano-territoriale-regionale/piano-territoriale-regionale	stipulata in data 27.12.2006 ¹⁷ Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 06.12.2010 . Disciplinare attuativo dell'Intesa 06.12.2010. Copianificazione limitata ai soli beni paesaggistici ¹⁸ .	
Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico			
<p>In attuazione della Legge Regionale n.16 del 22.12.2004, art.13, è approvato il Piano Territoriale Regionale, con L.r. n.13 del 13.10.2008. La sezione paesaggistica del PTR si ritrova suddivisa nelle "Linee guida per il paesaggio in Campania" e nella "Carta dei Paesaggi". Le prime costituiscono il quadro di riferimento unitario (costitutivo di criteri, indirizzi di tutela e disciplina paesaggistica), relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica. La Carta dei Paesaggi definisce lo statuto del territorio regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agro-forestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi.</p> <p>Il 27.12.2006 viene sottoscritta la prima Intesa (ex art.156 riguardante la verifica e l'adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici antecedenti il Codice alle previsioni del D.Lgs. 42/2004). Tale Intesa rappresenta un accordo preliminare atto a coordinare le funzioni rientranti nelle rispettive competenze tra Regione e Ministero ed è stata sottoscritta con l'intento di consentire la successiva Intesa, stipulata in data 06.12.2010, secondo l'art.143 del Codice.</p> <p>A seguito della firma congiunta dell'Intesa e del Disciplinare in data 06.12.2010, è stato costituito il Comitato tecnico che si è riunito alcune volte nel corso del 2013.</p>			

EMILIA - ROMAGNA	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) approvato con DCR n.1338 del 28.01.1993	Intesa (ex art. 156) per la verifica e l'adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici antecedenti il Codice alle	Tipo: C

¹⁷ <http://goo.gl/v02VOK>

¹⁸ Note aggiornate al novembre 2014 - Quadro sinottico Pianificazione Paesaggistica Nov. 2014 - DG Belle Arti e Paesaggio, <http://goo.gl/pC659t>.

Ref. MiBACT: dott.ssa Ilaria Di Cocco, ilaria.dicocco@beniculturali.it		previsioni del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 20.10.2014 . Disciplinare attuativo dell'Intesa 20.10.2014 ¹⁹ Copianificazione limitata ai soli beni paesaggistici	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)²⁰
	Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico		
<p>Sono stati sottoscritti il 20.10.2014 l'Intesa istituzionale per l'adeguamento, ai sensi dell'art.156, c.3 del Codice, del vigente PTPR, e il relativo Disciplinare di attuazione.</p> <p>Detta sottoscrizione ha fatto seguito ad una fase di collaborazione tecnica tra la Regione e la DR prevalentemente focalizzata sulla messa a punto di una metodologia di definizione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici e, da ultimo, sulla ricognizione delle zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art.142, c. 1, lettera m) del Codice.</p> <p>In relazione alla precedente fase di collaborazione tra Regione e Ministero si veda il documento "Adeguamento del PTPR della Regione Emilia Romagna al Codice dei beni culturali e del paesaggio", Criteri per l'identificazione e la perimetrazione dei beni paesaggistici, bozza febbraio 2010 (Allegato_2_POAT MiBAC_Studi preliminari_definit.pdf).</p> <p>Il rinnovo delle istituzioni regionali prima a valle delle elezioni di novembre 2014 e poi la riforma organizzativa del Ministero hanno costretto la Regione a rimandare l'attuazione dell'Intesa.</p>			
FRIULI - VENEZIA GIULIA	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
	NO	Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 22.12.06²¹ .	Tipo: C Piano Paesaggistico Regionale²²

¹⁹ In data 09.11.2003 era già stato stipulato un accordo MiBACT - Regione e Autonomie locali.

²⁰ Il PTPR è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) approvato con D.C.R. n. 276 del 03.03.2010.

²¹ Sottoscritta anche dal Ministero dell'Ambiente.

²² Il PPR è autonomo rispetto al Piano territoriale regionale di riferimento (Piano di governo del territorio - PGT approvato con D.P. della regione n.84/Pres 16.04.2013, non ancora in vigore).

Ref. Regione Friuli - Venezia Giulia: dott. Michela Lanfritt, michela.lanfritt@regione.fvg.it; arch. Chiara Bertolini, chiara.bertolini@regione.fvg.it	Disciplinare attuativo dell'Intesa 12.11.2013 Copianificazione estesa all'intero territorio regionale	
	Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico	
<p>L'attività di copianificazione, avviata dopo l'Intesa del 2006, si è interrotta con le elezioni regionali del 2008. Nel corso del 2010 e del 2011 la Regione ha riattivato i rapporti con il MiBACT inviando due successive bozze di disciplinare che sono state oggetto di osservazioni da parte della DG e dalla stessa trasmesse emendate alla Regione medesima. La DG ha poi più volte sollecitato la ripresa delle attività di copianificazione (aprile/novembre 2012, aprile 2013). Con la firma del Disciplinare nel novembre 2013 si è quindi insediato il Comitato tecnico paritetico e si è dato avvio ai lavori di copianificazione, che possono giovare delle attività già condotte in precedenza sulla base delle quali, in particolare, risultano definiti i criteri per l'individuazione delle prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico (vincoli 'dichiarativi' ex artt.136 e 157 del Codice). L'attività del Comitato, che si riunisce con cadenza regolare, è al momento soprattutto incentrata sulla ricognizione delle aree tutelate per legge (ex art.142 del Codice). Con Deliberazione G.R. n.433 del 07.03.2014 risulta avviato il processo di VAS e definita la struttura del PPR da parte del Comitato tecnico paritetico.</p> <p>Sono stati svolti i seguenti workshop finalizzati alla formazione del PPR: 1. I paesaggi costieri e lagunari - Grado (GO) 9.03.2015; 2. Il paesaggio del Carso - San Dorligo della Valle e Občina Dolina (TS) 2.04.2015; 3. Il paesaggio montano - Pesariis, Prato Carnico (UD) 13.04.2015; 4. Il paesaggio delle pianure e il consumo di suolo - San Vito al Tagliamento (PN) 4.05.2015; 5. Il paesaggio rurale - Buttrio (UD) 25.05.2015.</p> <p>È in corso per il periodo luglio/novembre 2015 una seconda edizione di workshop: 6. La pianificazione paesaggistica e i siti UNESCO - Budoia (PN) 13.07.2015; 7. I paesaggi collinari - San Daniele del Friuli (UD) 27.07.2015; 8. I paesaggi delle Valli del Torre e del Natisone - Cividale del Friuli (UD) 12.10.2015; 9. I paesaggi delle Alpi e delle Prealpi Giulie - Tarvisio (UD) 26.10.2015; 10. I paesaggi del Tagliamento - Morsano al Tagliamento (PN) 9.11.2015; 11. La rete dei beni culturali - Palazzolo dello Stella (UD) 30.11.2015.</p>		

LAZIO	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato unilateralmente con D.G.R. n.556 del 25.07.2007 e n.1025	Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 11.12.2013 .	Tipo: C Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

	del 21.12.2007 ²³	Disciplinare attuativo dell'Intesa 11.12.2013. Copianificazione estesa all'intero territorio regionale.	
	Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico		
	<p>La Pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico sono regolate dalla L.R. 24/98 che ha introdotto il criterio della tutela omogenea sull'intero territorio regionale delle aree e dei beni previsti dalla Legge Galasso n. 431/85 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L.1497/39, da perseguire anche attraverso la redazione di un nuovo strumento di pianificazione che è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Con la L.R. 24/98 sono stati contestualmente approvati i Piani Territoriali Paesistici (PTP) in precedenza adottati limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della 1497/39 (Decreti Ministeriali e provvedimenti regionali) e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'art.1 della L.431/85 (http://goo.gl/ZY9LGI).</p> <p>Nel 2007 la Giunta Regionale ha adottato unilateralmente, stante la mancata condivisione con il MiBACT di alcune scelte di pianificazione, il Piano esteso all'intero territorio regionale. (con atti n.556 del 25.07.2007 e n.1025 del 21.12.2007, ai sensi dell'art.21, 22, 23 della Legge Regionale sul paesaggio n.24/98, pubblicati sul BURL n.6 del 14.02.2008 Supplemento ordinario n°14). Si è successivamente proceduto alla istruttoria delle osservazioni pervenute e si sono svolti incontri con la DR e la DG. In data 11.12.2013 viene stipulata l'Intesa di copianificazione con il Ministero e sottoscritto il Disciplinare attuativo dell'Intesa. La Regione ha manifestato l'intenzione di riattivare un percorso condiviso e quindi di procedere alla definizione dell'Intesa, in effetti sottoscritta, assieme al Disciplinare, nel dicembre 2013. Sono conseguentemente in corso i lavori del Comitato tecnico congiunto di copianificazione e si sta procedendo in particolare all'esame congiunto dell'ingente numero di osservazioni pervenute dopo l'adozione del Piano e alla revisione delle Norme Tecniche di Attuazione (http://goo.gl/pC659t).</p> <p>Nel 2014 viene pubblicata la DGR n.215 del 24.3.2014, riguardante l'accertamento ricognitivo dei corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico e l'individuazione di tratti irrilevanti. A ottobre 2015 procedono i lavori di definizione del Piano verso il procedimento di approvazione.</p>		

LIGURIA	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
	Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP)²⁴ approvato con D.C.R. n.6 del 26.02.1990	NO	NO

²³ PTPR adottato come anticipazione, integrazione e specificazione del Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG), ancora in fase di studio (fonte Urbanistica Informazioni n. 259-260).

²⁴ Piano esteso all'intero territorio regionale.

<p>Ref. Regione Liguria: dott. Dino Biondi, dino.biondi@regione.liguria.it</p>	<p>Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p> <p>La Regione Liguria è dotata del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) approvato con D.C.R. n.6 del 26.02.1990, ai sensi della L.R. n.39/1984 e successivamente variato ai sensi della L.r. n.6/1991 e s.m. e degli artt.69 e 76 della L.r. n.36/1997 e s.m.. A seguito delle previsioni del Codice (art.156) la Giunta Regionale, nell'ambito delle "Linee Guida della Pianificazione Territoriale", approvate con Argomento di Giunta n.26 del 24.4.2007, ha condiviso l'obiettivo di rafforzamento delle norme di tutela sul territorio attraverso un percorso di aggiornamento del vigente PTCP articolato in due fasi: adozione in via prioritaria di una variante cosiddetta "di salvaguardia" della fascia costiera con riferimento alle indicazioni di livello locale dell'assetto insediativo, avente ad oggetto le aree sottoposte a maggiore pressione trasformativa; adeguamento complessivo del PTCP, previa intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del combinato disposto degli artt.156 c.3, 143 c.2 e 135 del citato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Per quanto concerne l'adeguamento complessivo del PTCP, nel corso di un incontro, in data 02.03.2009, con i rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stata consegnata la bozza dell'Intesa concernente l'adeguamento del PTCP ai sensi del citato art.156, c.3. Con nota della Regione prot. PG/2009/71938 in data 7.05.2009 è stata trasmessa alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria un'integrazione della sopra citata bozza di Intesa elaborata insieme alla ridetta Direzione. Con successiva nota prot. 11445 del 22.05.2009 il MiBACT, al fine di definire i contenuti della ridetta Intesa, ha proposto l'istituzione di un tavolo tecnico tra la Regione Liguria, la Direzione generale e la Direzione regionale competenti, per l'elaborazione del relativo Protocollo d'intesa e del Disciplinare. Il Consiglio regionale, con la Delibera n.18 del 02.08.2011, ha approvato la Variante di salvaguardia della fascia costiera. Per quanto riguarda l'adeguamento del Piano paesistico vigente, la bozza di Intesa ai sensi dell'art.156 del Codice predisposta dalla Regione è stata oggetto di osservazioni da parte dell'Ufficio Legislativo, alle quali la Regione non ha poi dato seguito. La DG congiuntamente alla DR ha attivato il confronto per l'elaborazione di un nuovo testo. Detto testo è quindi pervenuto, e su di esso la DG ha formulato le proprie osservazioni e proposte di emendamento all'Ufficio Legislativo e alla DR (v. http://goo.gl/souadY). Si apre quindi un nuovo percorso di condivisione con il Ministero (agosto 2012). La bozza di Intesa, dopo una prima condivisione di alcuni contenuti, viene più volte ritoccata dal Ministero, senza che si sia prodotto (luglio 2015) un documento di intesa definitivo e condiviso dalle parti. Sono stati riavviati (ottobre 2015) i contatti tra Regione, il segretariato regionale e le soprintendenze, al fine dell'aggiornamento e del perfezionamento della bozza rimasta sospesa.</p>
--	---

<p>LOMBARDIA</p>	<p>Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)</p>	<p>Tipo di accordo MiBACT-Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Stato del Piano:</p> <p>A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione</p>
	<p>Piano Territoriale Regionale (PTR) con valenza paesaggistica, approvato unilateralmente dalla Regione con D.C.R. n. 951 del 19.01.2010</p>	<p>NO</p>	<p>Tipo: C Piano Paesaggistico Regionale¹⁴</p>

²⁵ È in atto una revisione dell'intero PTR, comprendente al suo interno la sezione specifica relativa al PPR, a seguito della D.G.R. n. 937 del 11.07.2014. La nuova proposta di Intesa, integrata e revisionata rispetto alla prima stesura e finalizzata all'adeguamento del Piano ai sensi del Codice, è tuttavia ancora in corso di esame da parte della DR e della DG.

<p>Ref. Regione Lombardia; arch. Luisa Pedrazzini, luisa_pedrazzini@regione.lombardia.it; arch. Cinzia Pedrotti, cinzia_pedrotti@regione.lombardia.it</p>	<p>Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p> <p>Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art.19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia, approvato con D.C.R. del 06.03.2001, n.7/197, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) diviene così sezione specifica del PTR.</p> <p>La Regione ha approvato unilateralmente con D.C.R. n.951 del 19.01.2010 il Piano Territoriale Regionale con valenza di Piano paesaggistico (PTR/PPR) senza attivare la copianificazione. La DG ha informato l'allora Ministro.</p> <p>La Regione ha avanzato una proposta di protocollo d'intesa per il recupero di un percorso condiviso, con attività di copianificazione limitata ai beni paesaggistici. Al riguardo si è svolto un incontro con la struttura regionale competente presso la sede della DR in data 11.02.2014, nel corso della quale si è concordato che la Regione provvedesse ad elaborare una nuova proposta di Intesa, integrata e revisionata rispetto a quella esaminata nella riunione predetta. Detta nuova proposta, di recente trasmessa, è al momento in corso di esame da parte della DR e della DG.</p> <p>È comunque in atto una collaborazione per la condivisione della metodologia di individuazione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici. Con DGR n.937 del 11.07.2014 la Regione ha approvato nel frattempo il documento preliminare riguardante la Variante di revisione del PTR/PPR e il relativo rapporto preliminare VAS.</p> <p>Il PTR è stato aggiornato con DCR n.557 del 9.12.2014, come previsto dall'art.22 della Legge Regionale n.12 del 2005, il quale prevede aggiornamenti annuali (http://goo.gl/ecz4G9).</p>
---	---

<p>MARCHE</p>	<p>Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)</p>	<p>Tipo di accordo MiBACT-Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Stato del Piano:</p> <p>A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione</p>
<p>Ref. Regione Marche: dott. Achille Bucci achille.bucci@regione.marche.it</p>	<p>Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato con D.C.R. n.197, del 3.11.1989</p>	<p>Intesa (ex art. 156) per la verifica e l'adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici antecedenti il Codice alle previsioni del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 08.06.2011; Disciplinare attuativo dell'Intesa 08.06.2011 Copianificazione estesa all'intero territorio regionale.</p>	<p>Tipo: C Piano Paesaggistico Regionale¹⁵</p>

²⁶ Strumento autonomo rispetto al Piano di inquadramento territoriale (PIT), approvato con D.C.R. n. 295 del 08.02.2000.

	Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico
	<p>Il primo prodotto del processo di adeguamento (ai sensi dell'Intesa ex art.156 del Codice) è stato il Documento preliminare, redatto (2007) e approvato dalla Giunta Regionale nel 2010 con DGR n.140, precedentemente quindi all'Intesa con il Ministero. Il Documento si compone di: una relazione scientifico-metodologica, una relazione illustrativa, una relazione di sintesi, letture preliminari, la descrizione dei macroambiti, la descrizione degli ambiti di paesaggio, le cartografie (http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Informazione/Articoli/2012_03-04_ReA_Paesaggio.pdf).</p> <p>Già prima della sottoscrizione dell'Intesa e del Disciplinare attuativo (08.06.2011), avvenuta al termine di un lungo iter, la Direzione Regionale e le Soprintendenze hanno collaborato con la Regione per la ricognizione dei beni paesaggistici. È in fase avanzata il lavoro del Comitato tecnico, in particolare riguardo alla ricognizione e alla "vestizione dei vincoli" quindi alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso, ex art.138, c.1 del Codice. Per quanto concerne la definizione delle NTA del Piano, il testo dei nuclei normativi più significativi è stato trasmesso dalla DG, con osservazioni ed emendamenti, alla DR e alla Regione nel febbraio 2014. La vestizione dei vincoli di cui all'art.136 del Codice è conclusa e condivisa con il Ministero. A ottobre 2015 procedono i lavori relativi alla cartografazione dei beni di cui all'art.142 e alla definizione, congiuntamente col Ministero, della relativa disciplina.</p>

MOLISE	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
Ref. Regione Molise: arch. Francesco Manfredi Selvaggi, tutela.ambientale@regione.molise.it	8 Piani Territoriali Paesistici Ambientali di Area Vasta (PTPAAV) , redatti ai sensi della L.r. n.24 del 01.12.1989 PTPAAV n.1 approvato D.C.R. n.253 del 01.10.97 PTPAAV n.2 approvato D.C.R. n. 92 del 16.04.98 PTPAAV n.3 approvato D.C.R. n.254 del 01.10.97 PTPAAV n.4 approvato D.C.R. n.94 del 16.04.98 PTPAAV n.5 approvato D.C.R. n.106 del 07.04.99	NO	NO

	<p>PTPAAV n.6 approvato D.C.R. n.93 del 16.04.98 PTPAAV n.7 approvato D.C.R. n.107 del 07.04.99 PTPAAV n.8 approvato D.C.R. n.255 del 01.10.97</p>		
<p>Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p>			
<p>Con DGR n.153 del 20.02.2005 la Regione Molise ha approvato uno schema di articolazione del processo di pianificazione per la predisposizione di nuovi piani che rispondano ai contenuti del Codice, affidando all'Università di Roma Sapienza l'attività "A" di "Interpretazione del paesaggio", all'Università di Chieti-Pescara l'attività "B" di "Definizione dei problemi e degli scenari futuri della situazione territoriale" e all'Università del Molise l'attività "C" di "Studio dei caratteri del paesaggio agrario".</p> <p>Non risulta successivamente alcuna iniziativa della Regione per attivare la copianificazione. on DGR n.1060 del 21.12.2010 sono tuttavia state affidate all'Università del Molise attività di ricerca finalizzate alla redazione del nuovo Piano paesaggistico.</p> <p>In ogni caso la DR, sulla base di risorse assegnate <i>ad hoc</i> dalla DG, intende procedere direttamente alla definizione delle prescrizioni d'uso (ex art.138, c.1 del Codice) per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico ricadenti nel territorio regionale.</p> <p>Il Segretariato regionale (ex DR) non ha ancora fornito aggiornamenti sull'attività eventualmente intrapresa per la "vestizione dei vincoli".</p> <p>Tuttavia la ex DR (ex Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici), d'intesa con la Regione (Servizio di Gabinetto del Presidente) e con l'Università del Molise ha attivato, a cura di quest'ultima e a valere su parte di un finanziamento ARCUS relativo al più ampio progetto "Molise tra storia e paesaggio", un Master di II livello in "Progettazione e promozione del paesaggio culturale", la cui prima edizione svoltasi nell'a.a. 2014-15 ha riguardato la simulazione di un'attività parziale ma specifica di copianificazione, particolarmente rivolta alla valorizzazione delle possibilità offerte dal Codice di sviluppare, nell'ambito stesso del processo pianificatorio, attività di progettazione paesaggistico-territoriale.</p>			

<p>PIEMONTE</p>	<p>Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)</p>	<p>Tipo di accordo MiBACT-Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Stato del Piano:</p> <p>A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione</p>
	<p>Piano Territoriale Regionale (PTR) con valenza paesaggistica, approvato nel giugno 1997 e modificato con una</p>	<p>Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 28.03.2008</p>	<p>Tipo: B Piano Paesaggistico Regionale (PPR)</p>

<p>Ref. Regione Piemonte: dirigente arch. Giovanni Paludi, giovanni.paludi@regione.piemonte.it ; arch. Annalisa Savio, annalisa.savio@regione.piemonte.it</p>	<p>Variante approvata con D.C.R. n.35-33752 del 02.11.2005 http://gis.csi.it/ConsultaPTR/index.htm</p>	<p>Disciplinare attuativo dell'Intesa 11.07.08 e Atto Integrativo 27.01.10. Copianificazione estesa all'intero territorio regionale.</p>	<p>nuova adozione del Piano dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18.05.2015. B.U.R. n. 20 del 21.5.2015²⁷</p>
<p>Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p>			
<p>Nel 2006 si avviano i lavori del Piano attraverso un Documento Programmatico. Nel periodo 2006/2008 si procede alla fase di elaborazione del Piano con il contributo del Politecnico di Torino. L'elaborazione del Piano è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa tra MiBACT e Regione sottoscritto il 28.03.2008 e dal Disciplinare d'attuazione del Protocollo di intesa dell'11.07.2008. La Giunta regionale, con DGR n.53-11975 del 4.08.2009, ha adottato la prima volta il Piano paesaggistico regionale (PPR). Il Ministero richiede di integrare il Piano con la ricognizione dei beni paesaggistici e con la successiva formulazione delle relative prescrizioni d'uso così come definito all'art.143 de Codice; per tale motivo si ritiene opportuna una nuova adozione del Piano. Si provvede successivamente all'integrazione del Disciplinare attuativo dell'Intesa (Atto Integrativo il 27.01.10). L'integrazione costituisce per la successiva fase di elaborazione del Piano riferimento specifico alla ricognizione dei beni paesaggistici e la definizione della loro disciplina normativa. A seguito dell'attività di ricognizione dei beni viene avviato un processo di coinvolgimento dei comuni interessati. È stata pertanto inviata a ciascun Comune un'informativa contenente la documentazione relativa ai beni paesaggistici presenti sul relativo territorio, con l'invito a operare una verifica rispetto ai dati in proprio possesso e a esprimere eventuali considerazioni in merito. I numerosi riscontri pervenuti, sintetizzati in un documento contenente i "Quesiti ricorrenti e di interesse generale sulla perimetrazione dei beni", sono stati analizzati e vagliati in incontri specifici, che hanno portato all'attuale definizione dei contenuti del Piano. Gli esiti del lavoro di ricognizione sono confluiti nel nuovo elaborato "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte". Per gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico (vincoli dichiarativi, ex artt.136 e 157 del Codice) sono state redatte, condivise e approvate dal Comitato Tecnico Ministero - Regione le relative schede contenenti le specifiche prescrizioni d'uso ex art.138 c.1 del Codice (c.d. "vestizione"). Per la ricognizione delle aree tutelate 'per legge' (ex art.142 del Codice) è stato sottoscritto un Protocollo in data 09.05.2013 e la ricognizione effettuata è stata condivisa in sede di Comitato tecnico. La conclusione dei lavori di ricognizione dei beni paesaggistici avviene a fine 2013. L'insieme dei contributi pervenuti ha portato ad un processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del PPR. http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm Le Norme di attuazione del PPR sono state oggetto di revisione a seguito delle osservazioni pervenute con l'adozione del Piano nel 2009 e con la procedura di VAS. L'Ufficio Legislativo, a seguito di quesito inoltrato dalla DR, si è pronunciato in merito alla questione della vigenza illimitata della salvaguardia delle prescrizioni ai sensi del c.9 dell'art.143 del Codice a seguito dell'adozione del Piano paesaggistico. La L.r. n.3 del 25.3.2013 "Modifiche alla Legge Regionale 5.12.1977 n.56 (Tutela e uso del suolo) (...)" è stata oggetto di osservazioni da parte del Ministero per elementi di non coerenza con il Codice e poi adeguata. La Regione ha comunicato al Ministero nel corso della riunione del 22.07.2014 tenutasi presso la DG PBAAC, l'intenzione di ri-adottare il Piano, comprendendo nel medesimo anche le specifiche prescrizioni d'uso per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico ('vincoli dichiarativi') condivise con il MiBACT. In data 4.12.2014 viene sottoscritto un documento intermedio di condivisione tra Regione Piemonte e MiBACT riguardo i lavori svolti in attuazione del Protocollo d'intesa.</p>			

²⁷ Il PPR, seppur uno strumento autonomo, risulta in allineato con le previsioni del Piano territoriale regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122 del 21.07.2011.

	<p>Il nuovo PPR è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n.20-1442 del 18.05.2015. Tale deliberazione è pubblicata, ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R. n.20 del 21.05.2015. La novità principale è relativa alla ricognizione dei beni paesaggistici e delle aree tutelate (http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm). Scattano le norme di salvaguardia relativamente ai beni paesaggistici con le nuove prescrizioni per i beni di cui all'art.136 e 157 del Codice, contenute nel Catalogo Prima Parte, nonché per i beni di cui all'art.142 del Codice, contenute nelle norme di attuazione del Piano, riferite anche alle lettere m "zone di interesse archeologico".</p>
--	---

PUGLIA	<p>Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)</p>	<p>Tipo di accordo MiBACT-Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Stato del Piano:</p> <p>A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione</p>
<p>Ref. Regione Puglia: dott. Aldo Creanza, aldo.creanza@regione.puglia.it</p>	<p>Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con D.G.R. n.1748 del 15.12.2000</p>	<p>Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 15.11.2007²⁸. Copianificazione estesa all'intero territorio regionale.</p>	<p>Tipo: A</p> <p>Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.176 del 16.02.2015, BURP n.40 del 23.03.2015</p>
	<p>Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p> <p>Nel novembre 2010 la DR e la Regione Puglia hanno validato i perimetri dei beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143, c.1 lett. b) e c) del Codice. In data 10.09.2012 con DGR n.556 è stato istituito il Comitato tecnico paritetico. In data 27.02.2013 è stato sottoscritto con la Regione un Documento intermedio di condivisione dei lavori svolti in attuazione dell'Intesa. È stato oggetto di particolare approfondimento, da parte della DG, il procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali al PPTR. Al riguardo è stato formulato un quesito all'Ufficio Legislativo con nota del 12.04.2013. Con D.G.R. n.1435 del 02.08.2013 è stato adottato in accordo con il MiBACT il Piano Paesaggistico. A seguito delle osservazioni di diversi Comuni, la Regione ha ritenuto opportuno proporre alcune modifiche alle norme di salvaguardia. In accordo con il MiBACT, la Regione ha riadottato il Piano Paesaggistico con D.G.R. n.2022 del 29.10.2013, solo per la parte relativa alle modifiche apportate al Titolo VIII delle NTA. A seguito di convocazione da parte della Regione Puglia con nota del 13.10.2014, il Comitato Tecnico Paritetico ha effettuato una serie di sedute, a partire dal 24.10.2014, per un confronto in merito all'istruttoria condotta (dalla Regione e dagli Uffici periferici MiBACT) sulle osservazioni al Piano pervenute a seguito della sua adozione, e in merito alla bozza di Accordo, di cui all'art.143 c.2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ai fini dell'approvazione del Piano Paesaggistico. Il Piano Paesaggistico è stato approvato il 16.02.2015.</p>		

²⁸ Sottoscritta anche dal Ministero dell'Ambiente.

SARDEGNA	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
Ref. Regione Sardegna: ing. Antonio Sanna, antonsanna@regione.sardegna.it	Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato (per il <i>Primo ambito omogeneo</i>) D.G.R. n.36/7 del 5.09.2006 https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20060911101100.pdf	Intesa (ex art. 156) per la verifica e l'adeguamento dei Piani Territoriali Paesistici antecedenti il Codice alle previsioni del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 19.02.2007 Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 19.02.2007 Disciplinare attuativo dell'Intesa 01.03.2013 Copianificazione estesa all'intero territorio regionale.	Tipo: C Annullamento e revoca del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DGR n. 6/18 del 14.02.2014. Con D.G.R n. 10/20 del 28.03.2014 viene annullata la Deliberazione di approvazione n. 6/18 del 14.2.2014 con Deliberazione n. 39/1 del 10.10.2014 la Giunta Regionale ha annullata anche la Deliberazione di adozione n. 45/2 del 25.10.2013. Si torna alle NTA del Piano Paesaggistico Regionale approvato (per il <i>Primo ambito omogeneo</i>) con D.G.R. n.36/7 del 5.09.2006 (al ottobre 2015 in fase di revisione e aggiornamento).
Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico			
Il "Primo ambito" (costiero) del Piano è stato approvato il 05.09.06. Nel marzo 2011 è stato sottoscritto con la DR un Protocollo per la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ("vincoli dichiarativi" ex artt. 136e 157 del Codice). Il 01.03.2013 è stato sottoscritto tra Regione e MiBACT (DR e DG) il Disciplinare Tecnico Attuativo del Protocollo d'intesa del 2007, prevedendo 210 giorni per il completamento delle attività finalizzate alla verifica del PPR - Ambito Costiero, e 540 giorni per la copianificazione del PPR - Ambito Interno. Il 16.05.2013 è stato sottoscritto tra la DR e la Regione un Protocollo per la ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'art.142. Nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico si sono manifestate significative divergenze che hanno condotto alla mancata sottoscrizione congiunta dei verbali delle riunioni del 09.07.2013, 12.09.2013, 13.09.2013 e 30.09.2013. La Regione unilateralmente ha "approvato preliminarmente" (leggasi: "adottato") il PPR - I ambito omogeneo (costiero) con DGR n.45/2 del 25.10.2013. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto con Delibera del 13.12.2013 ricorso per conflitto di attribuzione tra enti alla Corte Costituzionale.			

	<p>La Regione, ciò nonostante, ha quindi unilateralmente “approvato definitivamente” (leggasi: “approvato”) il predetto PPR - I ambito omogeneo con DGR n.6/18 del 14.02.2014. Da ultimo, la predetta Deliberazione è stata oggetto di ritiro in autotutela da parte della nuova Giunta recentemente insediata (DGR del 28.03.2014).</p> <p>Con Deliberazione n.39/1 del 10.10.2014 la Giunta Regionale ha quindi annullato anche la Deliberazione n. 45/2 del 25.10.2013 (quella di adozione) con la quale era stata “approvata preliminarmente” la revisione del Piano paesaggistico regionale - I ambito omogeneo (aree costiere). Il provvedimento fa seguito alla D.G.R n.10/20 del 28.03.2014 con cui era stata annullata la Deliberazione n. 6/18 del 14.2.2014 di approvazione definitiva dell’aggiornamento e revisione PPR. Con la medesima Deliberazione del 10.10.2014 la Giunta Regionale ha riapprovato il “Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici individuati e tipizzati dal PPR 2006”, nel suo aggiornamento al 03.10.2014.</p> <p>Con la revoca del PPR 2013 si torna alle NTA del PPR del 2006, integrate dall’aggiornamento del repertorio del Mosaico 2014. Sulla base di tali atti la Regione ha altresì manifestato la volontà di riprendere l’attività di copianificazione in un’ottica di fattiva collaborazione col Ministero (v. http://www.sardegna.territorio.it/pianificazione/pianopaesaggistico/; http://www.sardegna.territorio.it/j/v/1293?s=265237&v=2&c=7047&t=1). Sono in corso colloqui tra le parti politiche e tecniche della Regione e del MiBACT per riavviare i lavori di copianificazione già interrotti.</p> <p>Il Repertorio 2014 è stato adottato unilateralmente dalla Regione e contiene ancora diversi aspetti di criticità, nonostante le tante correzioni apportate agli errori contenuti nel Repertorio 2006 utilizzando i criteri concordati dal Comitato tecnico l’8.07.2013.</p> <p>Nel luglio 2015 sono in corso i contatti tra la RAS e il MiBACT per riavviare l’attività di copianificazione del PPR a partire da un aggiornamento del Protocollo di intesa RAS - MiBACT che stabilirà le attività congiunte e i tempi. È inoltre in corso l’attività di copianificazione (Comuni, Regione, Soprintendenze) - secondo quanto condiviso in sede di Comitato tecnico RAS - MiBACT - dei beni ex art. 49 delle NTA del PPR che consente, progressivamente, di verificare e correggere i dati presenti nel Repertorio del mosaico 2014.</p> <p>Al riguardo è da segnalare che la Regione, insieme alle Soprintendenze, sta procedendo (ottobre 2015) ad un ulteriore aggiornamento del Repertorio 2014 sulla scorta dei dati acquisiti in nelle attività di copianificazione con i Comuni dei beni art.49.</p>
--	---

SICILIA	<p>Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)</p>	<p>Tipo di accordo MiBACT-Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l’elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l’adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Stato del Piano:</p> <p>A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione</p>
	<p>Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico, approvate con Decreto n.6080 del 21.05.1999²⁹</p>	<p>NO</p>	<p>NO</p>

²⁹ Il PTPR è la sommatoria di più piani territoriali paesistici d’ambito, in applicazione delle “Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico”, approvate con Decreto n..6080 del 21.05.1999. Le Linee Guida sono servite come documento metodologico e di programmazione in campo regionale, di riferimento per la formazione dei 17 piani paesistici affidati alle 9 Soprintendenze regionali. V. <http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/sitr.html>

	<p>Piani Paesistici approvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambito 1 Prov. Trapani, pubblicato decreto n.2286 del 20.09.10 e allegati di approvazione del P.P. dell'Ambito 1 • Area dei rilievi del trapanese, (Suppl. ord. alla G.U. della Reg. siciliana (p.I) n.46 del 22.10.2010 • Arcipelago delle Egadi, approvato con nota n.987 del 28.07.2004 trasmesso alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, a seguito del parere del 7.07.2004 dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio. • P.P. dell'Isola di Ustica, con D. del 28.05.1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n.30 del 21.06.1997. • P.P. dell'Isola di Pantelleria, con decreto n. 8102 del 12.12.1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n.8 del 14.02.1998. • P.P. Arcipelago delle Eolie, con D. n.5180 del 23.02.01, pubblicato sulla G.U.R.S. n.11 del 16.03.2001. <p>Piani Paesistici adottati (in corso di approvazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambiti 15-16-17 Prov. di Ragusa D.A. n.1767 del 10.08.2010 è stata disposta l'adozione del P.P. della provincia di Ragusa • Ambiti 6-7-10-11-15 Prov. di Caltanissetta DDG n. 8471 del 4.12.2009 		
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Ambito 9 Prov Messina DDG n.8470 del 4.12.2009 • Ambiti 14-17 Prov. Siracusa con D.A. n.98 del 01.02.2012 • P.P. prov. Agrigento, Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, con D.A. n. 7 del 29.07.2013 <p>Piani Paesistici in fase istruttoria (pre-adozione):</p> <ul style="list-style-type: none"> • P.P. d'Ambito Prov. di Catania, Enna, Messina, Palermo, Trapani redatti dalle competenti Soprintendenze BB.CC.AA. • P.P. Arcipelago delle Pelagie 		
<p>Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p>			
<p>La Regione Sicilia ha piena autonomia in materia di paesaggio in virtù del suo statuto speciale, pertanto non ha l'obbligo di redigere piano paesaggistico regionale (ex D.Lgs 42/2004) né di stipulare intese di copianificazione.</p>			

TOSCANA	<p>Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)</p>	<p>Tipo di accordo MiBACT-Regione</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Stato del Piano:</p> <p>A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione</p>
<p>Ref. Regione Toscana: arch. Fabio Zita, fabio.zita@regione.toscana.it</p>	<p>Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con D.C.R. n.72 del 24.07.2007³⁰ BURT n. 42 del 17.10.2007</p>	<p>Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 23.01.2007</p>	<p>Tipo: A Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico</p>

³⁰ Il PIT è stato approvato per la parte territoriale con D.C.R. n.72 del 24.07.2007. La parte paesaggistica è stata solamente adottata con D.C.R. n.32 del 16.06.2009.

		Disciplinare attuativo dell'Intesa 23.01.07, con integrazioni 24.07.2007 e 15.04.2011 Copianificazione estesa a tutto il territorio ³¹	approvata con D.C.R. n. 37 del 27.03.2015. Pubblicato sul BURT il 20.05.2015.
Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico			
<p>In data 18.11.2008 il MiBACT, la Regione Toscana, l'ANCI, l'UNCCEM e l'UPI Toscana hanno stipulato un Protocollo d'intesa per il coinvolgimento delle comunità locali nel processo di pianificazione.</p> <p>16.06.2009: adozione elaborati relativi all'implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica.</p> <p>Il 22.10.2010 è stata sottoscritta l'Intesa attuativa di condivisione delle attività per la ricognizione e la c.d. "vestizione" (determinazione delle prescrizioni d'uso) degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ("vincoli dichiarativi" ex artt.136 e 157 del Codice). In data 22.10.2012 è stato sottoscritto un Documento intermedio di condivisione della "vestizione" effettuata. In data 24.07.2013 è stata adottata dal Consiglio regionale "l'integrazione al PIT per il Parco agricolo della piana e la qualificazione dell'aeroporto di Firenze". Il 13.12.2013 è stata sottoscritta l'Intesa attuativa del Disciplinare siglato in data 15.04.2011, relativo al lavoro congiunto sulle aree tutelate per legge ex art.142 del Codice e al perfezionamento dell'Intesa del 22.10.2012 relativa agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico ex artt.136 e 157.</p> <p>È stato sottoscritto congiuntamente un documento conclusivo (24.12.2013) attestante la conformità ai disciplinari attuativi dell'Intesa Regione-MiBACT degli elaborati costituenti l'"integrazione paesaggistica" del Piano (tra cui la disciplina generale per la parte attinente). Sulla scorta di tale condivisione la struttura regionale competente ha predisposto la proposta di deliberazione di adozione al Consiglio regionale n.1 del 17.01.2014.</p> <p>In seguito alla forte opposizione anche dei Comuni alla disciplina proposta per le attività di escavazione nelle Alpi Apuane, con riferimento in particolare ai beni paesaggistici <i>ex lege</i>, il quadro conoscitivo è stato ulteriormente sviluppato e la disciplina modificata e integrata.</p> <p>Con Deliberazione n.58 del 01.07.2014 il Consiglio regionale ha adottato il Piano.</p> <p>Con DCR n.61 del 16.07.2014 viene approvata "l'integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze", secondo le procedure previste dall'art.17 della L.R. n.1 del 3.01.2005 (Norme per il governo del territorio).</p> <p>Sono seguiti incontri tecnici congiunti con gli uffici regionali per l'esame delle osservazioni e per la messa a punto del quadro normativo del Piano, nell'ottica di pervenire a breve all'approvazione del Piano medesimo. In tale quadro, in data 28.10.2014, è stato sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Sottosegretario On.le Borletti Buitoni un atto di integrazione e modifica del Disciplinare del 15.04.2011.</p> <p>La Giunta Regionale ha approvato con Delibera n.1121 del 04.12.2014 l'istruttoria tecnica delle osservazioni presentate e le conseguenti proposte di modifica agli elaborati del Piano.</p> <p>L'Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico è stata approvata con D.C.R. n.37 del 27.03.2015.</p> <p>Il Piano paesaggistico della Toscana approvato con la validazione finale da parte del Ministero dei Beni Culturali è entrato in vigore, ai sensi dell'art.19 LR 65/2014, 15 gg. dopo la pubblicazione sul BURT del 20.05.2015.</p>			

³¹ La Toscana era partita all'inizio del percorso con un'Intesa per la copianificazione di tutto il territorio regionale. Successivamente, i funzionari di entrambe le istituzioni hanno considerato di doversi limitare, per ragioni di tempo, a copianificare soltanto i beni paesaggistici. Nell'ultima fase prima dell'approvazione l'intenso lavoro di confronto effettuato fra Regione e Mibact ha invece consentito di condividere l'intero Piano, validandolo come copianificato nella sua interezza (v. Accordo 32/2015). Fonte: intervista ass. Marson 21.04.15.

TRENTINO - ALTO ADIGE	La Regione Trentino Alto Adige ha piena autonomia in materia di paesaggio in virtù del suo statuto speciale, pertanto non ha l'obbligo di redigere piano paesaggistico regionale (ex D.Lgs 42/2004) né di stipulare intese di copianificazione.
Ref. Provincia autonoma di Trento: arch. Alberto Cipriani, Alberto.Cipriani@provincia.tn.it	La Provincia Autonoma di Trento ha approvato il suo Piano Urbanistico Provinciale (PUP) con Legge Provinciale n.5 del 27.05.2008 , contenente norme paesaggistiche. Il PUP è stato aggiornato nel febbraio 2015 per effetto dell'approvazione dei PTC (Piani Territoriali di Comunità) o dei PRG. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale è infatti soggetto a un processo permanente d'integrazione, aggiornamento e modifica degli strumenti di pianificazione secondo quanto previsto dalla Legge urbanistica provinciale e nei limiti stabiliti dal PUP (http://goo.gl/cyHhwq).
Ref. Provincia autonoma di Bolzano: dott. Peter Kasal, Peter.Kasal@provinz.bz.it	La pianificazione paesaggistica della Provincia di Bolzano è articolata in tre livelli, dei quali i primi due (livelli 1 e 2), definiti nella Legge 16/1970, vengono gestiti dall'Amministrazione. Il livello 3 non è obbligatorio, si svolge nell'ambito dei singoli Comuni ed è applicabile a discrezione dei Comuni stessi che lo vogliono applicare: <ul style="list-style-type: none"> • le Linee guida Natura e Paesaggio in Alto Adige rappresentano il piano di settore del Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale in materia di paesaggio denominato "LEROP" (approvato con Legge provinciale n.3 del 18.01.1995), e sono state approvate con D.G.P. n. 3147 del 02.09.2002; • il Piano Paesaggistico è uno strumento di scala comunale redatto su iniziativa dell'Amministrazione provinciale o comunale e approvato con Delibera della Giunta Provinciale che riguarda tutte le aree ed i beni sottoposti a tutela paesaggistica nel territorio comunale, ai sensi della Legge Provinciale sulla tutela del paesaggio 16/1970; • gli strumenti di pianificazione comunale di valenza paesaggistica comprendono: inventario del paesaggio; piano di gestione del verde; programmi per il paesaggio culturale; piano di riqualificazione ambientale. V. http://goo.gl/ZNvtIR ; http://goo.gl/iUl3zi .

UMBRIA	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
	NO	Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paes. ai sensi del D.Lgs. 42/2004,	Tipo: C Piano Paesaggistico Regionale²²

		stipulata in data 07.12.2010 ³² . Disciplinare attuativo dell'Intesa 07.12.2010 e aggiornamento 04.06.2012 . Copianificazione estesa all'intero territorio regionale.	pre-adottato il Volume 1: "Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive" con D.G.R. n.43 del 23.01.2012 e n.540 del 16.05.2012 ³³
	Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico		
	<p>Il 7.12.2010 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra Regione Umbria, MiBACT e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'elaborazione e la definizione congiunta del Piano esteso all'intero territorio regionale. Contestualmente è stato sottoscritto il Disciplinare di attuazione del Protocollo medesimo. Dal 2011 è in atto l'attività di copianificazione del Comitato tecnico paritetico (D.G.R. n.55 del 24.01.2011) al quale affidare la definizione dei contenuti del Piano e il coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione.</p> <p>Nel corso dei lavori il Comitato Tecnico Paritetico ha stabilito che il Piano fosse articolato in due Volumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume 1 "Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive" ricomprendente il Quadro Conoscitivo e il Quadro Strategico del Paesaggio regionale; • Volume 2 "Per un miglior governo del paesaggio: tutele, prescrizioni e regole" ricomprendente il Quadro di Assetto del Paesaggio regionale con il Quadro delle Tutele e le Disposizioni di Attuazione. <p>Con D.G.R. n.43 del 23.01.2012, in seguito integrata con D.G.R. n.540 del 16.05.2012, è stato pre-adottato il Volume I del PPR ai sensi dell'art.18 della L.r. n.13/2009, elaborato nel quale confluiscono anche i contenuti dei due Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) di Terni e Perugia. Sono in corso di definizione da parte del Comitato tecnico paritetico le integrazioni dei contenuti del Volume I e la elaborazione degli argomenti del Volume II (http://www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it/pagine/piano-paesaggistico-regionale-000). Si registra una battuta di arresto da parte della Regione, a cui comunque ha fatto riscontro l'iniziativa della DR - attuata in sinergia con la DG - per la messa a punto di un sistema informativo che offre un quadro estremamente esaustivo dei beni tanto paesaggistici che storico-culturali presenti sul territorio regionale³⁴.</p>		

VALLE D'AOSTA	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> • per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) • per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
	Piano Territoriale Paesistico (PTP)	NO	NO

³² Sottoscritta anche dal Ministero dell'Ambiente.

³³ Il Piano è strumento autonomo rispetto al Piano urbanistico territoriale (PUT) della Regione Umbria, approvato con L.r. n.27 del 24.03.2000 e integrato con un Disegno strategico regionale, adottato con D.G.R. n. 1615 del 27.09.2006.

³⁴ Note aggiornate al novembre 2014 - Quadro sinottico Pianificazione Paesaggistica Nov. 2014 - DG Belle Arti e Paesaggio, <http://goo.gl/0BeoAS>.

Ref. Regione Valle D'Aosta: dott. ssa Chantal Treves, c.treves@regione.vda.it	approvato con L.R. n. 11 del 06.04.1998 B.U. 28.07.1998 , n.32		
	Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico		
	La Regione Valle d'Aosta ha piena autonomia in materia di paesaggio in virtù del suo statuto speciale, pertanto non ha l'obbligo di redigere piano paesaggistico regionale (ex D.Lgs 42/2004) né di stipulare intese di copianificazione.		

VENETO	Piano Territoriale Paesistico antecedente il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex art. 149 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)	Tipo di accordo MiBACT-Regione <ul style="list-style-type: none"> per l'elaborazione di un piano ai sensi del Codice (ex art. 143) per l'adeguamento di un piano antecedente al Codice (ex art. 156) 	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Stato del Piano: A. Approvato B. Adottato C. In corso di elaborazione
Ref. Regione Veneto: dott. Roberto Pelloni, roberto.pelloni@regione.veneto.it; arch. Nicoletta Spolaor, nicoletta.spolaor@regione.veneto.it; arch. Salvatore Ferrante, salvatore.ferrante@regione.veneto.it	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato con DGR n. 372 del 17.02.09 ³⁵	Intesa (ex art. 143) per l'elaborazione di piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, stipulata in data 15.07.2009 ³⁶	Tipo: B Variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica adottata con DGR n. 427 del 10.04.2013
Note sul rapporto Ministero-Regione nelle attività di copianificazione e sullo stato di avanzamento del Piano Paesaggistico			
Il 15.07.2009 è stato sottoscritto tra il MiBAC e Regione Veneto un Protocollo d'intesa per "la redazione congiunta (...) del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (...) per quanto necessario ad attribuire al PTRC [adottato nel febbraio 2009] la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".			

³⁵ Il PTRC è il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, ex L.R. 11/2004 e succ. mod., che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".

³⁶ Nell'Intesa le parti prendono positivamente atto di quanto finora elaborato dalla Regione con il PTRC adottato – in particolare con la predisposizione dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio – e si impegnano alla completa definizione del Piano Paesaggistico Regionale, ovvero del PTRC con specifica considerazione dei valori paesaggistici, conformemente a quanto dettato dal Codice (<http://www.ptrc.it/ita/pianificazione-territoriale-veneto-piano-paesaggistico.php?pag=piano-paesaggistico>).

Con DGR n. 1503 del 26.05.2009 è stato istituito un Comitato Tecnico del Paesaggio (CTP), previsto nel medesimo Protocollo, a composizione paritetica ministeriale e regionale, incaricato della “definizione dei contenuti del Piano” e del “coordinamento delle azioni necessarie alla sua definizione”, che si è riunito con continuità sin dall’avvio dei lavori (29.07.2009) fino al **25.06.2015**.

Con DGR n. 1705 del 26.10.2011 è stato dato avvio alla predisposizione di una Variante parziale al PTRC 2009 con attribuzione della valenza paesaggistica, ai sensi della L.R. 11/2004. (<http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=248131>).

Con DDR n.15 del 06.04.2012 sono stati adottati il Documento Preliminare (pubblicato su supplemento al BUR n.72 del 31.08.12) e il Rapporto Ambientale preliminare per la Variante Parziale n.1 al PTRC e sono state avviate le procedure di concertazione, partecipazione e consultazione, ai sensi della L.R. 11/2004, del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 791/2009. che si sono concluse nel luglio 2012.

Con D.G.R. n.427 del 10.04.2013 (**BUR n.39 del 03.05.2013**) è stata adottata la Variante al PTRC 2009 con attribuzione della valenza paesaggistica. La Variante, a seguito dei lavori del CTP sulla base di quanto previsto nel Protocollo d’intesa, ha delineato il percorso della pianificazione paesaggistica caratterizzato da un livello generale costituito dal PTRC a valenza paesaggistica e da uno più di dettaglio che riguarda la Pianificazione Paesaggistica Regionale d’Ambito (ai sensi dell’art. 45 ter della LR 11/2004).

L’art. 45 ter della L.r. 11/04, infatti, confermando la scelta della Regione Veneto di approvare in qualità di piano paesaggistico un “Piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”, prevede la possibilità che lo stesso possa essere formato “per singoli ambiti territoriali considerati prioritari per la pianificazione paesaggistica”. Per ogni ambito di paesaggio è prevista, ai sensi del D.Lgs. 42/04 e della L.r. 11/04, la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA), da redigersi congiuntamente con il MiBACT e con il coordinamento del CTP.

Con DGR CR n. 108 del 28.07.14 la Giunta Regionale ha controdedotto alle osservazioni pervenute alla Variante al PTRC 2009 adottata e trasmesso la stessa al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza; il procedimento non si è concluso a causa della scadenza della legislatura.

Le prime aree oggetto di PPRA (per i quali la Giunta Regionale, con DGR n. 2938 del 14.12.2010, aveva previsto l’avvio di un approfondimento paesaggistico da effettuarsi ai sensi del Codice) hanno riguardato:

- l’Ambito dell’“Arco Costiero Adriatico - Laguna di Venezia e Delta del Po”;
- l’Ambito dei “Colli Euganei e Monti Berici”.

Inoltre sono stati avviati i PPRA relativi a:

- “Verona, Lago di Garda, Monte Baldo” (DGR n. 2597 del 18 dicembre 2012);
- “Pianura centrale veneta” (DGR n. 2609 del 30 dicembre 2013).

Il PPRA “Arco Costiero Adriatico - Laguna di Venezia e Delta del Po” (di cui sono già stati predisposti e adottati - DDR n. 40 del 25.09.2012 - il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare e - nel dicembre 2013 - conclusa la fase di concertazione, partecipazione e consultazione) si trova in fase di avanzata definizione; in particolare sono state portate a compimento le attività di ricognizione dei beni paesaggistici (aree e immobili vincolati), sono stati strutturati la forma e l’articolazione del Piano, nonché è stata predisposta una prima serie di elaborati, che rappresentano un consistente stato di stesura del PPRA.

Con DGR n. 699 del 14.05.2015 (BUR n. 53 del 29.05.2015) la Giunta Regionale ha preso atto di tali elaborati, contrassegnati dalla dicitura “Quadro per la tutela, cura, valorizzazione e integrazione del paesaggio”.

Contemporaneamente si sono sviluppate (ottobre 2015) analoghe attività ed elaborazioni per gli altri PPRA avviati e relativamente alla conclusione del procedimento di approvazione della Variante al PTRC 2009.

III. Schede di approfondimento sui piani paesaggistici approvati o adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, su piani in elaborazione ritenuti significativi e su strumenti di interesse metodologico

Maria Rita Gisotti, Riccardo Masoni¹

La Scheda di approfondimento sui piani paesaggistici raccoglie e approfondisce sinteticamente la struttura, i contenuti e la disciplina dei piani paesaggistici elaborati in copianificazione con il MiBACT, a oggi più avanzati o di particolare interesse metodologico. Le informazioni contenute nella Scheda e in questa breve introduzione sono aggiornate alla data di ottobre 2015. L'approfondimento, realizzato a partire dallo studio della documentazione disponibile sui piani stessi e da contatti e interviste con

referenti regionali o con tecnici coinvolti nell'elaborazione dei piani, ha riguardato:

- i due piani paesaggistici approvati per l'intero territorio regionale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (PPTR Puglia e PIT Toscana);²
- i tre piani paesaggistici adottati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (QTRP Calabria, PPR Piemonte, Variante al PTRC Veneto);
- due piani paesaggistici in corso di elaborazione ritenuti significativi per l'approccio

multidisciplinare, quali il PPR della Sardegna e il PPR della Lombardia (sebbene quest'ultimo sia redatto senza un'Intesa con il Ministero ai sensi dell'art. 143 del Codice);

- due strumenti di interesse metodologico anche se non compresi formalmente nella categoria dei piani paesaggistici (PUP Trento e "Linee guida Natura e Paesaggio in Alto Adige" della provincia di Bolzano).

Ogni piano preso in considerazione viene esaminato secondo la griglia di lettura seguente.

REGIONE	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)	Stato di avanzamento del Piano Paesaggistico
Architettura e contenuti del piano		Disciplina
1. Struttura ed elaborati del piano 2. Paradigmi adottati 3. Rapporto tra vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale 4. Progetti per il paesaggio regionale 5. Partecipazione e produzione sociale del piano		Apparato normativo

¹Questo scritto è frutto di una ricerca e di una riflessione comune degli autori. Tuttavia le schede relative alle Regioni Puglia, Calabria, Veneto, e alle Province di Trento e Bolzano sono da attribuire a M.R. Gisotti. Le schede relative alle Regioni Toscana, Piemonte, Lombardia,

Sardegna sono da attribuire a R. Masoni. Si ringraziano Anna Marson, Angela Barbanente, Roberto Gambino, Giovanni Paludi, Annalisa Savio, Luisa Pedrazzini, Cinzia Pedrotti, Marco Prusicki, Alberto Cipriani, Aldo Creanza, Marco Carbonara, Peter Kasal, Roberto

Pelloni, Nicoletta Spolaor, Salvatore Ferrante, Antonio Sanna, Bruno Zanon, Alberto Ziparo, Fabio Zita.

²La Regione Sardegna ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale solamente per il "Primo ambito omogeneo" ai sensi del Codice pre-vigente.

Piani Paesaggistici approvati ai sensi del Codice (D.Lgs. 42/04)

PUGLIA (Scheda di Maria Rita Gisotti. Contenuti aggiornati al mese di ottobre 2015)	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004) Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.176 del 16.02.2015 , BURP n.40 del 23.03.2015.	Stato di avanzamento del Piano Paesaggistico Il Piano Paesaggistico è stato approvato il 16 febbraio 2015.
Architettura e contenuti del piano		Disciplina
1. Struttura ed elaborati del piano Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia è articolato in: 1.1 Atlante del Patrimonio Ambientale, Paesaggistico e Territoriale 1.2 Scenario Strategico 1.3 Norme Tecniche di Attuazione 1.4 Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici 1.1 L' <i>Atlante del Patrimonio</i> rappresenta il quadro conoscitivo del Piano e identifica e descrive gli elementi patrimoniali che costituiscono l'identità paesaggistica della regione, interpretandoli come potenziali risorse per il progetto del territorio. L'Atlante si struttura a livello regionale e a livello d'ambito. Comprende i seguenti elaborati: <ul style="list-style-type: none"> • descrizioni analitiche (livello regionale); • descrizioni strutturali di sintesi (livello regionale e d'ambito); • interpretazioni identitarie e statutarie (livello regionale e d'ambito). 1.2 Lo <i>Scenario strategico</i> raffigura il progetto per il territorio regionale. Si compone dei seguenti elaborati riferiti al livello regionale: <ul style="list-style-type: none"> • obiettivi generali e specifici del PPTR; • cinque progetti territoriali per il paesaggio della regione; • progetti integrati di paesaggio sperimentali; • linee guida regionali. A livello d'ambito lo scenario strategico è approfondito definendo, nelle 11 schede: <ul style="list-style-type: none"> • i progetti territoriali per il paesaggio della regione; • gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, a loro volta collegati alla normativa d'uso (azioni e progetti) e ai principali soggetti attuatori. 		Apparato normativo Le Norme Tecniche di Attuazione presentano un carattere fortemente innovativo "evolvendo da una tradizione vincolistico-prescrittiva, propria della natura regolamentare del piano stesso, a una concezione dinamica e progettuale" (Relazione generale, p.77). <i>Sono disposizioni normative del PPTR ai sensi dell'art. 6 delle NTA:</i> <ul style="list-style-type: none"> • indirizzi (indicano ai soggetti attuatori obiettivi generali e specifici del PPTR); • direttive (disposizioni per il conseguimento degli obiettivi del PPTR nell'ambito degli strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione); • prescrizioni (disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici); • misure di salvaguardia e utilizzazione (riferite agli ulteriori contesti paesaggistici);

1.3 Le *Norme Tecniche di Attuazione* sono l'apparato regolativo del piano e si articolano in titoli riguardanti:

- I) Disposizioni generali
- II) La produzione sociale del paesaggio
- III) Quadro conoscitivo e Atlante del patrimonio
- IV) Lo scenario strategico
- VI) Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti
- VII) Adeguamento e monitoraggio
- VIII) Misure di salvaguardia

1.4 Il *Sistema delle tutele* riguarda beni paesaggistici (ex artt. 136 e 142 del Codice) e ulteriori contesti paesaggistici (ex art. 143 del Codice, c. 1, lettera e, del Codice). Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici sono articolati nelle tre strutture in cui è descritto il paesaggio regionale:

- struttura idrogeomorfologica (componente geomorfologica e idrologica);
- struttura ecosistemica e ambientale (componenti botanico-vegetazionali, componenti delle aree protette e dei siti naturalistici);
- struttura antropica e storico-culturale (componenti culturali e insediative, componenti dei valori percettivi).

Beni e ulteriori contesti sono rappresentati in sei carte tematiche regionali, una per ogni componente. La disciplina a essi relativa (compresa nel Titolo VI) segue la stessa articolazione in strutture e componenti.

Ai beni paesaggistici si applicano indirizzi, direttive, prescrizioni, misure di salvaguardia e utilizzazione.

Il Sistema delle tutele comprende le "Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice".

2. Paradigmi adottati

2.1 *Invarianti strutturali*

Le invarianti strutturali definiscono i caratteri dei luoghi e dei paesaggi e indicano le regole statutarie che costituiscono la loro identità di lunga durata. "Esse riguardano specificamente le regole riproduttive di figure territoriali complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici" (NTA, art. 7). Le "regole di riproducibilità" delle invarianti sono individuate nella Sezione B) delle schede degli ambiti paesaggistici (NTA, art. 37, comma 2).

- linee guida (raccomandazioni per la redazione di strumenti di pianificazione e programmazione anche settoriali).

Le norme si articolano in otto Titoli, organizzati come segue:

- Titolo I: Disposizioni generali (finalità generali del piano, suoi contenuti e rapporti con gli altri piani).
- Titolo II: disciplina gli strumenti per la produzione sociale del paesaggio.
- Titolo III: specifica le finalità e l'articolazione del Quadro conoscitivo e dell'Atlante del patrimonio.
- Titolo IV: norme che disciplinano lo scenario strategico.
- Titolo V: disciplina gli ambiti di paesaggio e le figure territoriali. Le norme rinviano essenzialmente alle schede d'ambito nelle quali sono riportati gli obiettivi di qualità e la relativa normativa d'uso.
- Titolo VI: norma gli ulteriori contesti e i beni paesaggistici. L'innovazione fondamentale messa in atto da questo titolo è l'attribuzione di valore paesaggistico all'intero territorio regionale e non solo ad aree con caratteristiche di eccezionalità.

2.2 Patrimonio territoriale e paesaggistico

Il patrimonio territoriale è definito come “l’insieme interagente di sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata” (NTA, art. 7), che possono essere di carattere materiale (naturalistici, neoeosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni culturali e paesaggistici) e immateriale o cognitivo (saperi e sapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, modelli socioculturali). Il patrimonio paesaggistico è invece definito come “l’insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili sensorialmente, che consente di riconoscere e rappresentare l’identità dei luoghi” (*ivi*).

2.3 Statuto del territorio

“Lo statuto del territorio delinea l’insieme degli atti costitutivi dell’autoriconoscimento identitario di una società insediata” (NTA, art. 7). Il processo di autoriconoscimento identitario parte dalla descrizione, interpretazione e rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle relative figure territoriali. E procede attraverso l’identificazione delle invarianti strutturali, intese come regole che presiedono alla riproduzione e manutenzione del patrimonio stesso. Nello statuto del territorio, inoltre, vengono definite “le condizioni d’uso, in quanto risorsa, del patrimonio territoriale” (*ivi*), orientate alla realizzazione di uno scenario di sviluppo durevole e autosostenibile.

2.4 Scenario strategico

“Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione” finalizzati alla costruzione di uno sviluppo locale autosostenibile in senso economico e sociale (NTA, art.27). Si compone degli elaborati di cui al punto 1.2.

2.5 Ambiti di paesaggio

Gli ambiti paesaggistici sono stati individuati prendendo in considerazione l’intreccio di una pluralità di fattori: “la conformazione storica delle regioni geografiche; i caratteri dell’assetto idrogeomorfologico; i caratteri ambientali ed ecosistemici; le tipologie insediative (città, reti di città, infrastrutture, strutture agrarie); l’insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfologici dei paesaggi; l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi” (NTA, art. 7). Gli ambiti sono a loro volta articolati in figure territoriali.

2.6 Figura territoriale

“Entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione” (NTA, art. 7). Figura territoriale e invarianti strutturali sono concetti strettamente connessi rappresentando, le invarianti,

Ne discende la necessità di considerarlo nella sua interezza quale bene da tutelare e valorizzare. Il piano intende inoltre superare una concezione meramente vincolistica finalizzata alla tutela intesa come sottrazione al mercato di beni e aree eccellenti.

- Titolo VII: Tratta dell’adeguamento, monitoraggio e aggiornamento del piano oltre che delle modalità e dei termini per l’adeguamento dei piani territoriali e di settore al PPTR.
- Titolo VIII: norme transitorie e finali, comprese le norme di salvaguardia.

Dal punto di vista dei contenuti le norme si articolano in:

Norme di livello regionale:

- Obiettivi generali e specifici dello scenario.
- Indirizzi, direttive, prescrizioni, misure di salvaguardia e utilizzazione riferite a beni paesaggistici e ulteriori contesti.

Norme di livello d’ambito:

- Obiettivi generali e specifici dello scenario.
- Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale.

le regole costitutive, di manutenzione e riproduzione della figura territoriale. Le figure territoriali sono individuate nella carta “I paesaggi della Puglia” e descritte nelle schede d’ambito (si veda, a titolo esemplificativo, ambito 7, figura 7.1 Valle d’Itria).

2.7 Strutture e componenti

Le strutture idrogeomorfologica, ecosistemica e ambientale, antropica e storico-culturale sono i tre tematismi identificati dal PPTR per la descrizione dei caratteri del paesaggio. A loro volta sono articolate in componenti, ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina idrogeomorfologica, ecosistemica e ambientale, antropica e storico-culturale.

3. Rapporto tra vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale

Il rapporto tra le due discipline è stato trattato nei seguenti tre punti:

3.1 Raccordo tra beni paesaggistici e strutture/componenti identificate dal PPTR

Beni paesaggistici (ex artt. 136 e 142 del Codice) e ulteriori contesti paesaggistici (ex art. 143 del Codice, comma 1, lettera e) sono articolati nelle stesse tre strutture con cui è descritto il paesaggio regionale:

- struttura idrogeomorfologica (componente geomorfologica e idrologica);
- struttura ecosistemica e ambientale (componenti botanico-vegetazionali, componenti delle aree protette e dei siti naturalistici);
- struttura antropica e storico-culturale (componenti culturali e insediative, componenti dei valori percettivi).

Beni paesaggistici e ulteriori contesti sono inoltre rappresentati in sei carte tematiche regionali, una per ogni componente. La disciplina dei beni e ulteriori contesti paesaggistici (Titolo VI) è ugualmente articolata in strutture e componenti.

3.2 Raccordo tra vestizione dei beni paesaggistici e scenario strategico

La vestizione dei beni paesaggistici è parte di un progetto di preservazione e valorizzazione di tutto il territorio regionale all’interno del quale si inserisce coerentemente.

Esempi di questo rapporto tra disciplina dei beni paesaggistici e disciplina del territorio regionale sono:

- il processo che ha portato all’elaborazione della vestizione dei vincoli ex art. 142 lettera a. Il punto di partenza per elaborare la disciplina è stato il progetto regionale “La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” che il MiBACT ha valutato molto positivamente tanto da proporre l’assunzione come riferimento per dettagliare le specifiche prescrizioni d’uso;

- Normativa d’uso composta da azioni e progetti cui sono collegati gli elaborati di riferimento del PPR (per es. i progetti regionali per il paesaggio, la struttura idrogeomorfologica). Le NTA specificano che “il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d’uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici” (art. 37, c. 4).

Valgono inoltre come direttive le indicazioni normative contenute nei progetti per il paesaggio regionale, definiti a livello regionale e specificati nelle schede d’ambito. Si veda a questo proposito l’art. 29 delle NTA: “Gli obiettivi generali di cui al Capo I danno luogo a cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità. Essi hanno valore di direttiva ai sensi dell’art. 6, comma 3. L’attuazione dei progetti è affidata a soggetti pubblici e privati nelle forme descritte dagli articoli seguenti e nel rispetto delle disposizioni normative riportate nell’elaborato 4.2 dello scenario strategico, in corrispondenza di ciascun progetto”.

- l'applicazione di alcune linee guida tematiche (come le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili") come prescrizioni all'interno dei perimetri dei beni paesaggistici.

3.3 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali

Un raccordo molto importante tra disciplina dei beni e dell'intero territorio regionale è rappresentato dal progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali" (elaborato 4.2.5 del PPTR). Il progetto è finalizzato alla fruizione e alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, "quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza" (NTA, art. 34). Il progetto costruisce un sistema che interessa sia i Contesti topografici stratificati sia aree particolarmente ricche dal punto di vista della densità di beni culturali e ambientali a carattere monotematico (per es. sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali).

3.4 La Carta dei beni culturali

La Carta dei beni culturali è stata elaborata dal gruppo di lavoro delle quattro Università pugliesi con il concorso della Segreteria tecnica del PPTR e costituisce un elemento di rilevante innovazione nel panorama della catalogazione e del trattamento dei beni culturali. Essa infatti promuove "un percorso di *unificazione del sistema informativo* e di gestione *georeferenziata* delle varie categorie di beni; sia con *l'estensione* in maniera rilevante della ricognizione di beni; sia nel proporre una *organizzazione a sistema* dei beni stessi (dall'unità topografica, al sito, al Contesto Topografico stratificato), in una crescente *integrazione territoriale* del sistema (che comprende, catalogati come siti, anche la città storica, articolata in città antica e moderna)" (Relazione generale, p. 52).

4. Progetti per il paesaggio regionale

IL PPTR Puglia ha introdotto cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale, che trattano altrettante tematiche di rilevanza strategica per elevarne la qualità e la fruibilità. Tra gli aspetti più importanti da sottolineare il fatto che i progetti regionali hanno valore di direttiva, pertanto costituiscono riferimento essenziale per le pianificazioni di livello provinciale e settoriale e per i piani e i programmi di settore (NTA, art. 29).

I progetti sono La Rete Ecologica regionale, Il Patto città-campagna, Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce, La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri, I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

Per quanto riguarda l'*efficacia normativa del quadro conoscitivo* o Atlante del patrimonio, "il quadro conoscitivo e la ricostruzione dello stesso attraverso l'Atlante del Patrimonio costituiscono riferimento obbligato ed imprescindibile per l'elaborazione dei piani territoriali, urbanistici e settoriali della Regione e degli Enti locali, nonché per tutti gli atti di programmazione afferenti al territorio. Esso, infatti, oltre ad assolvere alla funzione interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, definisce le regole statutarie, ossia le regole fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole" (NTA, art. 26).

<p>5. Partecipazione e produzione sociale del piano</p> <p>La Regione attua la tutela e la valorizzazione dei patrimoni identitari attraverso la produzione sociale del paesaggio, “complesso processo che vede interagire una molteplicità di attori pubblici e privati, sociali, economici e culturali e che connota in modo trasversale l’attività relativa alla formazione e alla attuazione del PPTR” (NTA, art. 8). In particolare esso si articola nella produzione sociale del piano, e nella gestione sociale del territorio e del paesaggio.</p> <p>Gli strumenti impiegati (definiti nel Titolo II delle NTA) sono i dispositivi di copianificazione (conferenza di servizi e di copianificazione), le conferenze d’area, le mappe di comunità, il sito web interattivo. Spetta infine all’Osservatorio regionale del paesaggio individuare e promuovere “ulteriori forme di partecipazione della cittadinanza attiva nelle successive fasi di attuazione, monitoraggio e aggiornamento del PPTR” (NTA, art. 12).</p>	
---	--

<p>TOSCANA</p> <p>(Scheda di Riccardo Masoni. Contenuti aggiornati al mese di ottobre 2015)</p>	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p>	<p>Stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p>
	<p>Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico</p> <p>Approvata con D.C.R. n.37 del 27.03.2015, pubblicata sul BURT il 20.05.2015.</p>	<p>Il Piano, approvato dal Consiglio regionale il 27 marzo 2015 e con la validazione finale da parte del Ministero dei beni culturali, è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul BURT del 20.05.2015</p>
<p>Architettura e contenuti del piano</p>		<p>Disciplina</p>
<p>1. Struttura ed elaborati del piano</p> <p>1.1 <i>Organizzazione del Piano</i> Il piano è organizzato su due livelli: regionale e d’ambito</p> <p>1.2 <i>Gli elaborati del piano</i> Il PIT è costituito dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione generale del Piano paesaggistico • Documento del Piano (elaborato che non costituisce integrazione paesaggistica) • Disciplina del Piano 		<p>Apparato Normativo</p> <p>La disciplina del PIT è costituita da (art.3 NTA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio [...], costituenti integrazione paesaggistica del PIT; • disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo territoriale [...]

1.3 *Elaborati di livello regionale*

- Abachi delle invarianti strutturali
- I paesaggi rurali storici della Toscana
- Iconografia della Toscana: viaggio per immagini
- Visibilità e caratteri percettivi

1.4 *Elaborati di livello d'ambito*

- Mappa identificativa degli Ambiti di paesaggio
- Schede riferite a ciascun Ambito di paesaggio

1.5 *Elaborati cartografici*

Beni paesaggistici:

- 1B - Elenco dei vincoli relativi a immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del Codice;
- 2B - Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice risulta avviato, ma non concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- 3B - Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico. identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso;
- 4B - Elenco dei vincoli da sottoporre all'esame della Commissione regionale di cui all'art.137 del Codice e della L.r. 26/2012 (definizione della corretta delimitazione e rappresentazione cartografica);
- 5B - Elenco dei vincoli paesaggistici ai sensi della L.778/1922 e relative Schede Identificative;
- 6B - Modello di Scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui alla lettera b), dell'art.143, c. 4 del Codice;
- 7B - Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice;
- 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice, con relativi allegati (elenchi e cartografie).

Sono altresì allegati di Piano:

- Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio;

La disciplina relativa allo Statuto del territorio è articolata in:

- disciplina relativa alle invarianti strutturali, di cui al capo II della Disciplina (generale) del piano, comprendente definizioni e obiettivi di qualità per ciascuna invariante, disposizioni generali per le invarianti e specifiche per i centri e nuclei storici e per i morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee;
- disciplina a livello di ambito contenuta in ciascuna delle "Schede degli ambiti di paesaggio", comprendente obiettivi di qualità, indirizzi per le politiche e direttive;
- disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B e relativi allegati, recante, oltre agli obiettivi e alle direttive:
 1. le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del Codice come formulate nelle relative Schede di cui all'Elaborato 3B e comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.143, comma 1, lettera b) del Codice;

- Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio;
- Allegato 2 – Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea;
- Allegato 3 - Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale;
- Allegato 4 - Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive;
- Allegato 5 - Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane (ventuno schede e quadro di unione);
- «La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24.07.2007;
- «Masterplan dei porti toscani» di cui alla D.C.R. n. 72 del 24.07.2007;
- «Masterplan del sistema aeroportuale toscano» di cui alla D.C.R. n.72 del 24.07.2007;
- Il rapporto di valutazione di cui alla D.C.R. n. 72 del 24.07.2007;
- Il Rapporto ambientale;
- La Sintesi non tecnica.

2. Paradigmi adottati

2.1 Statuto

“Costituisce l’atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione. Lo statuto del territorio comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale [...] e le invarianti strutturali [...]” (art.6, commi 1 e 2, L.r. 65/14).

2.2 Patrimonio Territoriale

Rappresenta “[...] l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla co-evoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità” (art.3, L.r. 65/2014). I principali elementi costitutivi del patrimonio sono le 4 invarianti identificate dal piano: “1. la struttura idro-geomorfologica, 2. la struttura ecosistemica, 3. la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, 4. la struttura agro-forestale” (art.6, Disciplina di Piano).

2. le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del Codice, comprensive delle cartografie recanti l’individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art.143, c.1, lettera c) del Codice;

- disciplina degli ulteriori contesti di cui all’art.15, con valore di direttive;
- disciplina del sistema idrografico di cui all’art.16, con valore di direttive;
- disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui al Titolo 2, Capo VI; con valore di direttive e prescrizioni;
- disposizioni relative alla conformazione e all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
- norme comuni sulle energie rinnovabili, con valore di prescrizioni.

2.3 *Invarianti Strutturali*

“Le Invarianti Strutturali individuano i caratteri specifici, i principi generativi e le regole di riferimento per definire le condizioni di trasformabilità del patrimonio territoriale [...] al fine di assicurarne la permanenza” (art.6, Disciplina di Piano). Riformulate durante l’integrazione paesaggistica al fine di renderle in grado di descrivere le basi strutturali del paesaggio, e dunque in senso lato del “patrimonio” territoriale toscano, quale esito della costruzione di lunga durata di un equilibrio fra natura e cultura.

2.4 *Ambiti*

Il Piano riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica i relativi “Ambiti”; ne definisce specifici obiettivi di qualità e normative d’uso. Per ogni ambito è redatta una “Scheda d’ambito”, che approfondisce elaborazioni di livello regionale.

3. Rapporto tra vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale

3.1 *Il raccordo tra abachi delle invarianti e disciplina dei beni paesaggistici*

Il lavoro conoscitivo e interpretativo esteso all’intero territorio regionale, strutturato nelle quattro invarianti, ha costituito un riferimento essenziale anche per la cosiddetta vestizione dei beni paesaggistici, ovvero la parte del piano che tratta i beni paesaggistici formalmente riconosciuti come tali: “la vestizione, ovvero la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 Codice BCP) o di legge (art.142 Codice BCP), oltre che della cartografazione georeferenziata delle aree interessate da ciascun vincolo [...] si è avvalsa delle conoscenze e interpretazioni elaborate, nell’ambito della redazione del piano, per l’intero territorio regionale” (Relazione Generale, p.14). Questo sta a significare l’ulteriore e conseguente coerenza dei contenuti normativi tra la vestizione dei beni paesaggistici e la normativa di livello d’ambito (Schede degli Ambiti di Paesaggio).

4. Progetti per il paesaggio regionale

I Progetti di paesaggio costituiscono attuazione del piano e si distinguono in due livelli (art.34, Disciplina di Piano):

- progetti regionali a carattere strategico, volti a promuovere l’attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del PIT attraverso concrete applicazioni progettuali;
- progetti locali, volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti.

Il Quadro Conoscitivo viene sviluppato nei diversi elaborati di Piano, con particolare riferimento agli Abachi delle Invarianti, la cui efficacia viene espressa all’art.6, comma 5, delle NTA: “Gli abachi delle invarianti, con l’articolazione di cui al comma 4, rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica”. Inoltre “la Regione e gli enti territoriali competenti, nel perseguire gli obiettivi generali [...]” del Piano “si avvalgono del quadro conoscitivo e interpretativo contenuto nei diversi elaborati di piano” (art.12, Disciplina di Piano).

La normativa “cogente” del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Toscana si ritrova, oltre che nelle prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici (All. 3B “Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e All.8B “Disciplina dei beni paesaggistici”) anche nelle indicazioni per le azioni riguardanti l’invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”, le quali rappresentano direttive cogenti riguardo la parte relativa agli “abachi dei tessuti”.

Per il livello regionale si ritrova il Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale (Allegato 3 all'integrazione paesaggistica del PIT), finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione dei valori patrimoniali dei paesaggi regionali, in particolare a:

- costruire un sistema di corridoi paesaggistici di fruizione lenta da sviluppare lungo le principali strutture ambientali e i principali itinerari storico-culturali;
- tutelare e valorizzare la rete infrastrutturale storica come elemento strutturale dei paesaggi regionali;
- garantire l'accessibilità diffusa a tutti i paesaggi regionali;
- favorire lo sviluppo diffuso e integrato delle diverse modalità di fruizione lenta del paesaggio.

L'idea del progetto si basa sul principio che l'accessibilità a tutto il territorio regionale costituisca un requisito indispensabile per l'esistenza stessa del paesaggio, la sua conservazione e continua evoluzione. La strategia perseguita consiste nel mettere in rete i diversi percorsi che vanno a costituire la nervatura portante dei corridoi paesaggistici di fruizione lenta dei paesaggi regionali, valorizzando le linee ferroviarie secondarie e il reticolo stradale minore e rurale. Il quadro regionale si sviluppa attraverso la definizione di alcuni progetti pilota individuati in aree particolarmente significative. Tra questi, per il livello locale, è stato sviluppato il progetto per la valorizzazione della tratta ferroviaria Cecina – Saline di Volterra, in Val di Cecina (Scheda d'Ambito n.13) per verificare e implementare i due livelli del progetto: in particolare esemplificare le direttive e le indicazioni del Progetto della rete di fruizione dei paesaggi regionali e contribuire ad una loro verifica e implementazione.

5. Partecipazione e produzione sociale del piano

5.1 *Modalità di produzione sociale del piano ai fini dell'integrazione paesaggistica:*

- collaborazione organica col sistema delle Università toscane (CIST), come modus operandi nella costruzione del Piano;
- copianificazione con il MiBACT riguardo la disciplina dei beni paesaggistici;
- attività di incontro, informazione e ascolto verso amministrazioni, cittadini e associazioni (lavoro di sensibilizzazione e informazione, presentazione del progetto di Piano paesaggistico, presentazioni pubbliche dello stato di avanzamento del Piano –*Tour* -);
- portale interattivo (segnalazioni e forum della cittadinanza www.paesaggiotoscana.it);
- incontri dedicati alle associazioni (e aperti alla partecipazione dei cittadini);
- concertazione con gli enti locali e con le organizzazioni economiche e sociali.

Le direttive si ritrovano:

- nella Disciplina Generale (disposizioni sulle invariati, disciplina del sistema idrografico, disciplina per gli ulteriori contesti, disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive - che comprende anche prescrizioni - , disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica);
- negli Obiettivi di Qualità d'Ambito;
- nella Disciplina dei Beni Paesaggistici. Costituiscono, in analogia ai valori regolamentari come attribuiti nell'ambito delle direttive europee, disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento.

Altre prescrizioni si ritrovano infine nei documenti relativi alle Norme comuni sulle energie rinnovabili, alle Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane e nei due Masterplan allegati al piano, relativi ai porti toscani ed al sistema aeroportuale toscano.

5.2 *L'osservatorio regionale del paesaggio*

È prevista (ma non è stata ancora attuata) l'istituzione dell'Osservatorio regionale per il paesaggio al fine di:

- esercitare il monitoraggio dell'efficacia del piano paesaggistico;
- mantenerne aggiornato e svilupparne il quadro conoscitivo;
- promuovere, in attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, la partecipazione delle popolazioni alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.

“L'ipotesi [...] è quella di articolare l'Osservatorio del paesaggio in una struttura centrale e in una rete di nodi locali, almeno uno per ogni ambito di paesaggio del Piano. Ciò consentirebbe infatti di attivare i diversi soggetti presenti sul territorio promuovendo la partecipazione delle comunità locali sia nella fase conoscitiva che di valutazione. In alcuni ambiti sono già presenti una serie di riferimenti (strutture ecomuseali, associazioni ambientali e civiche) già attivi sul territorio che grazie alla loro esperienza possono fungere da nodo organizzativo della rete garantendo la messa al lavoro congiunta di una pluralità di attori, istituzionali e non” (Relazione Generale, p. 24).

Gli indirizzi per le politiche contenute nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, affinché esse concorrano al raggiungimento degli obiettivi del piano.

Si ritrovano Linee Guida nell'Allegato 2 “Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea” e nell'Allegato 4 “Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive”.

Il progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale (Progetto di Paesaggio): esso si compone, dal punto di vista normativo, di direttive volte al perseguimento degli obiettivi individuati. Il progetto pilota lungo la linea ferroviaria Cecina-Volterra è stato sviluppato come caso esemplificativo di Progetto di Paesaggio basato sulla fruizione lenta. Esso svolge un duplice ruolo: anzitutto quello di esemplificare le direttive e indicazioni del Progetto della rete di fruizione dei paesaggi regionali, in secondo luogo quello di contribuire ad una loro verifica e implementazione.

Piani Paesaggistici adottati ai sensi del Codice (D.Lgs. 42/04)

<p>CALABRIA</p> <p>(Scheda di Maria Rita Gisotti. Contenuti aggiornati al mese di ottobre 2015)</p>	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), adottato con D.C.R. n. 300 del 22.04.2013 BURC n. 11, 01.06.2013. Suppl. Straord. n.4 del 15.06.2013 Vol. I-II.</p>	<p>Stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p> <p>Il Quadro territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), strumento previsto dall'art. 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e successive modificazioni e integrazioni, è stato adottato dal Consiglio Regionale il 22.04.2013 (D.C.R. n.300). L'iter non è ancora giunto all'approvazione del piano ma si è arrestato sia per la debolezza delle disposizioni normative in esso contenute che per il cambio di amministrazione regionale che vede la nuova Giunta ancora incompleta (e mancante proprio, tra gli altri, dell'assessore al territorio). Ciò comporta la perdurante mancanza di dirigente generale e il blocco di attività non di ordinaria amministrazione, come appunto il QTRP.</p>
<p>Architettura e contenuti del piano</p>		<p>Disciplina</p>
<p>1. Struttura ed elaborati del piano</p> <p>Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria è articolato in:</p> <p>1.1 Quadro conoscitivo (Tomo I)</p> <p>1.2 Visione strategica (Tomo II)</p> <p>1.3 Atlanti degli APTR (Ambiti paesaggistici territoriali regionali) (Tomo III)</p> <p>1.4 Disposizioni normative (Tomo IV)</p> <p>Ulteriori elaborati del piano sono il Manifesto degli indirizzi, il Rapporto ambientale, gli esiti della Conferenza di Pianificazione.</p>	<p>Apparato normativo</p> <p>Le <i>Norme del QTRP</i> sono composte da due gruppi di formulazioni (art. 38, Tomo IV):</p> <p>1. le <i>Disposizioni generali di livello regionale comprese nel Tomo IV</i> che comprendono:</p>	

1.1 *Il Quadro Conoscitivo* (Tomo I)

rappresenta “l’insieme organico delle conoscenze riferite al territorio e al paesaggio sui cui si fondano le previsioni e le valutazioni del piano” (Avviso di adozione, p. 2). È riferito al livello regionale e si articola nei seguenti tematismi:

- Sistema Calabria e sue componenti
- Sistema fisico
- Sistema insediativo
- Sistema relazionale
- Vincoli, tutele e salvaguardia
- Rischi territoriali
- La pianificazione urbanistica e territoriale in Calabria
- Cartografia (anch’essa di livello regionale).

1.2 *La Visione Strategica* (Tomo II)

definisce “un’immagine di futuro per il territorio regionale in coerenza anche con le politiche di intervento territoriali prioritarie e tenendo conto anche delle previsioni programmatiche del POR Calabria 2007-2013” (Manifesto degli indirizzi, p. 15). Individua:

- 8 componenti territoriali come risorse su cui la Regione può fare leva per la realizzazione di questo progetto (Montagna; Costa; Fiumi e fiumare; Centri urbani; Spazio rurale e aree agricole di pregio e campagna di prossimità; Beni culturali; Sistema produttivo; Infrastrutture, reti e accessibilità);
- 4 Programmi Strategici che partono dalle risorse e individuano azioni e interventi di valorizzazione territoriale (*Calabria. Un Paesaggio parco da valorizzare, Le reti materiali e immateriali per lo sviluppo della Regione, Territori sostenibili, Calabria in sicurezza*). Tali programmi indirizzano la pianificazione provinciale/comunale e la pianificazione e programmazione regionale futura e rappresentano il quadro di riferimento per i Programmi d’Area (ex LUR artt. 39-47).
- 1 Progetto Strategico per il paesaggio della Calabria: la Rete Polivalente
- 5 Progetti Strategici di territorio/paesaggio.

1.3 *Atlanti degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali* (APTR) (Tomo III):

L’Atlante è articolato nei 16 ambiti di paesaggio individuati dal QTRP, a loro volta suddivisi in 39 Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali (UPTR). È concepito come strumento analitico e al contempo progettuale. Pertanto le schede sono composte dalle seguenti 3 sezioni:

- Disciplina degli ulteriori immobili o aree di interesse pubblico (ex art. 143, lett. d, Dlgs 42/2004) e degli ulteriori contesti (ex art. 143, lett. e, Dlgs 42/2004), comprendenti direttive e prescrizioni da precisare nei Piani Paesaggistici d’Ambito.
 - Disciplina delle aree soggette a tutela ambientale (prescrizioni).
 - Indirizzi, Direttive e Prescrizioni relative a 3 dei 4 Programmi Strategici (*Calabria. Un Paesaggio parco da valorizzare, Le reti materiali e immateriali per lo sviluppo della Regione, Territori sostenibili*).
 - Vincoli inibitori, norme di salvaguardia e disposizioni per i beni paesaggistici (direttive sul corretto inserimento degli interventi di trasformazione).
 - Linee guida tematiche allegate al Tomo IV.
2. le *Disposizioni normative paesaggistiche dei 16 Ambiti Paesaggistico-Territoriali Regionali* e conseguentemente delle 39 Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali.

- una sezione A “Conoscenza e interpretazione”, riferita sia all’intero ambito che alle UPTR. Tale sezione comprende anche una breve descrizione strutturale;
- una sezione B “Progetto” che comprende identificazione delle invarianti e degli obiettivi di qualità;
- una sezione “Disposizioni Normative”.

Al momento sono state adottate solo le sezioni A delle schede, mentre:

- le sezioni B saranno frutto di un’elaborazione successiva (in parte già svolta o in corso di redazione);
- le sezioni Disposizioni Normative “si attueranno ad ultimazione del processo di Copianificazione con i Piani Paesaggistici d’Ambito e i Programmi d’Area”. I Piani Paesaggistici d’Ambito sono “strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell’art. 143 del Dlgs 42/04 operanti su area vasta sub-provinciale o sovra-comunale” individuati dalla Legge urbanistica regionale (art. 17, c. 4).

1.4 Le *Disposizioni Normative* (Tomo IV) sono articolate nei seguenti titoli:

- Disposizioni generali.
- Indirizzi, Direttive e Prescrizioni relative a 3 dei 4 Programmi Strategici individuati dal QTRP.
- Governo del Territorio (comprende Disposizioni per l’attuazione del QTRP, disposizioni relative ai beni paesaggistici, norme inerenti l’Osservatorio per il paesaggio, il Monitoraggio, il sito web e la partecipazione, oltre che il Patto per la manutenzione del territorio).
- Disposizioni per l’adeguamento della pianificazione degli enti territoriali.
- Disposizioni per l’adeguamento del QTRP.

Allegate alle disposizioni normative vi sono delle Linee guida tematiche.

2. Paradigmi adottati

2.1 *Invarianti Strutturali del Territorio:*

“Complesso di elementi fisici, puntuali, lineari, diffusi, o categorie di beni, la cui trasformazione rappresenta una perdita dei caratteri che determinano lo spirito e la specificità culturale e ambientale del territorio” (Tomo III Atlante, p. 10) . Il piano distingue tra:

- invarianti “materiali” legate al sistema ambientale-paesaggistico (I grandi complessi naturalistici montani, I complessi naturalistici minori, I grandi segni sul territorio dei bacini idrografici perenni e delle loro valli, La costa, Altre aree di valore naturalistico);

Tali disposizioni saranno parte fondante dei Piani Paesaggistici d’Ambito (Tomo IV, art. 38, c. 1) che verranno elaborati dopo il completamento delle sezioni B “Progetto” delle schede d’ambito. Le norme d’ambito comprenderanno:

- regole e indirizzi riferite ai singoli APTR ed in particolare alle UPTR individuate nel QTRP, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica;
- norme e indirizzi individuati facendo riferimento a tipologie di componenti, invarianti strutturali e risorse specifiche che costituiscono il paesaggio;
- indicazioni che fanno riferimento ai beni paesaggistici;
- indirizzi e norme che riguardano la realizzazione del progetto Strategico “La Rete Polivalente” all’interno degli APTR e UPTR (Tomo III Atlante, p. 7).

Per quanto riguarda *l’efficacia normativa del quadro conoscitivo*, “il QTRP, attraverso il proprio Quadro Conoscitivo, contribuisce alla conoscenza del territorio regionale e al monitoraggio delle sue trasformazioni, nonché *all’efficacia delle previsioni del piano*,

- invarianti “immateriali” legate al sistema storico-culturale (luoghi della memoria, centri e nuclei urbani di rilevanza storica, aree archeologiche ecc.).

2.2 *Ambiti paesaggistici territoriali regionali (APTR)*

“Possono essere intesi come dei sistemi complessi che mettono in relazione i fattori e le componenti co-evolutive (ambientali e insediative) di lunga durata di un territorio” (Tomo III Atlante, p. 7). I 16 ambiti sono stati individuati attraverso la valutazione integrata di diversi elementi:

- i caratteri dell’assetto storico-culturale;
- gli aspetti ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città, reti di infrastrutture, strutture agrarie;
- le dominanti dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l’articolazione delle identità percettive dei paesaggi;
- la presenza di processi di trasformazione indicativi;
- l’individuazione di vocazioni territoriali come traccia delle fasi storiche dei luoghi.

2.3 *Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali (UPTR)*

Sottoarticolazione degli APTR, le 39 UPTR sono considerate come “sistemi fortemente caratterizzati da componenti identitarie storico-culturali e paesaggistico-territoriali tali da delineare le vocazioni future e gli scenari strategici condivisi” (Tomo III Atlante, p. 10). Si identificano attorno a una polarità/attrattore (di diversa natura) e rappresentano “le unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione regionale” (ivi).

2.4 *Visione strategica*

Prefigura la costruzione di un “nuovo modello di sviluppo basato, fundamentalmente, sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico-ambientale e insediativo” (Avviso di adozione, p. 2). A tale fine il QTRP individua:

- le 8 risorse del territorio regionale;
- i programmi strategici;
- il progetto strategico della rete polivalente;
- i progetti strategici di territorio (i quali sono detti anche progetti partecipati per il paesaggio regionale).

anche in relazione alle attività del S.I.T.O. [Sistema informativo territoriale e osservatorio delle trasformazioni urbane] di cui all’art.8 della LR 19/2002 e dell’Osservatorio regionale del paesaggio di cui all’art. 8 bis della L.R. 19/02” (Tomo IV, Disposizioni Normative, art. 5).

3. Rapporto tra vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale

Come si è detto il cuore della disciplina di tutto il territorio regionale sarà contenuto nella sezione *Disposizioni Normative* delle Schede d'ambito. Poiché questa sezione è ancora in corso di elaborazione non si può operare al momento un confronto tra questo apparato normativo e quello relativo ai beni paesaggistici. Le schede d'ambito contengono comunque una parte relativa ai beni paesaggistici che comprende alcune "Disposizioni normative specifiche". Un'indicazione relativa al rapporto tra disciplina dei beni paesaggistici e norme relative a tutto il territorio regionale è leggibile nel Tomo III Atlante (p. 8): così come le invarianti strutturali sono articolate in invarianti legate al sistema ambientale-paesaggistico e a quello di interesse storico-culturale, allo stesso modo il sistema delle regole relativo ai beni paesaggistici sarà articolato in componenti legate ai beni paesaggistico-ambientali e componenti legate ai beni di interesse storico-culturale.

4. Progetti per il paesaggio regionale

Rientrano in questa categoria:

- i 4 *Programmi Strategici* che partono dalle risorse e individuano azioni e interventi di valorizzazione territoriale (*Calabria. Un Paesaggio parco da valorizzare, Le reti materiali e immateriali per lo sviluppo della Regione, Territori sostenibili, Calabria in sicurezza*). Tali programmi indirizzano la pianificazione provinciale/comunale e la pianificazione e programmazione regionale futura e rappresentano il quadro di riferimento per i Programmi d'Area (ex LUR artt. 39-47).
- il *Progetto Strategico* per il paesaggio della Calabria o la *Rete Polivalente*, che mette a sistema le strategie dei Programmi Strategici.
- i 5 *Progetti Strategici di territorio/paesaggio* con cui mettere in atto attraverso la forma del concorso di idee la partecipazione delle comunità.

5. Partecipazione/produzione sociale del piano

Due sono le principali direzioni attraverso le quali si persegue la partecipazione al QTRP:

1. Una fase realizzata attraverso lo strumento dei Forum di Partecipazione "Paesaggio", portati avanti in ogni Unità Paesaggistica Territoriale Regionale, i cui esiti sono sinteticamente riportati nelle schede d'ambito dell'Atlante.

<p>2. i 5 <i>Progetti Strategici di territorio/paesaggio</i>, anche detti <i>Progetti partecipati di paesaggio</i>, che il QTRP propone per ogni provincia. Si tratta di cinque tematiche progettuali con cui mettere in atto attraverso la forma del concorso di idee la partecipazione della comunità. “L’obiettivo è quello di intercettare e valorizzare le buone pratiche, intese come azioni, interventi, opere di cui siano documentabili risultati significativi in termini di miglioramento della qualità del paesaggio e del territorio, attraverso la messa a bando di cinque concorsi di idee” legati ai seguenti temi (Manifesto degli indirizzi, p. 16):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il paesaggio dello Stretto (Rc). • il parco lineare della Statale 280: “due mari” per un solo territorio (Cz). • riqualificazione territoriale e rigenerazione urbana nel triangolo: ex Pertusola, area archeologica, porto industriale (KR). • per una migliore relazione territoriale: connessione Vibo marina - Vibo superiore. Accessibilità sostenibile e rigenerazione degli spazi pubblici (Vv). • l’area metropolitana cosentina: la via del Crati e la via del Mare (Cs). 	
---	--

<p>PIEMONTE</p> <p>(Scheda di Riccardo Masoni. Contenuti aggiornati al mese di ottobre 2015)</p>	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p>	<p>Stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p>
	<p>Piano Paesaggistico Regionale (PPR) Adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18.05.2015. B.U.R. n. 20 del 21.05.2015</p>	<p>Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale piemontese, d’intesa con il Mi-BACT: adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n.20-1442 del 18.05.2015. Deliberazione pubblicata B.U.R. n.20 del 21.05.2015. La novità sta nella ricognizione dei beni paesaggistici e delle aree tutelate, per le quali scattano le norme di salvaguardia con le nuove prescrizioni.</p>
<p>Architettura e contenuti del piano</p>		<p>Disciplina</p>
<p>1. Struttura ed elaborati del piano</p> <p>1.1 <i>Articolazione del piano</i> Il piano si articola in tre fasi fondamentali (Relazione Generale, p.4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscitiva: fase di analisi, comprensione del territorio e delle tendenze evolutive, sviluppo temi quali patrimonio storico-culturale e lettura strutturale del territorio. 	<p>Apparato normativo</p> <p>Il PPR detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d’uso per i beni paesaggistici di cui agli artt.134,</p>	

- Regolativa: traduzione dei riconoscimenti operati in base al Codice, in disposizioni normative direttamente o indirettamente cogenti.
- Strategica: approccio verso politiche attive di tutela e valorizzazione del paesaggio, ma anche indirizzate verso un ampio spettro di politiche, in vario modo incidenti sulle condizioni ambientali e paesaggistiche, facendo appello a una pluralità di soggetti istituzionali.

1.2 *Elaborati del PPR*

Il PPR è costituito dai seguenti elaborati (art.4, NTA):

- Relazione;
- Norme di Attuazione;
- Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (Prima parte e Seconda parte);
- Schede degli ambiti di paesaggio;
- Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio;
- Tavole di Piano:
 - P1 Quadro strutturale, scala 1:250.000;
 - P2 Beni paesaggistici - Quadro d'unione, scala 1:250.000 - Tavole (6 fogli), scala 1:100.000;
 - P3 Ambiti e unità di paesaggio, scala 1:250.000;
 - P4 Componenti paesaggistiche - Quadro d'unione, scala 1:250.000 - Tavole (22 fogli), scala 1:50.000;
 - P5 Rete di connessione paesaggistica, scala 1:250.000;
 - P6 Strategie e politiche per il paesaggio, scala 1:250.000;
- Rapporto ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Piano di monitoraggio (art.6, NTA); i singoli piani, alle diverse scale, dimostrano attraverso la VAS il livello di perseguimento degli obiettivi assunti e di quelli posti dal PPR.

2. Paradigmi adottati

2.1 *Componenti paesaggistiche*

La filosofia del piano interpreta il paesaggio come sintesi di quattro gruppi di componenti, tra cui natura e ambiente, storia e cultura, percezione visiva, configurazione antropica del territorio. Si articolano in:

- Componenti naturalistico-ambientali (artt. 13-20): “aree di montagna (non limitate a quelle sopra i 1600 o 1200 m s.l.m. considerate dal Codice), il sistema idrografico, i laghi e i territori contermini,

comma 1, lettere a. e c., e 157 del Codice, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme del PPR.

La funzione propriamente regolativa del Piano è articolata in tre direttrici principali:

- la disciplina per ambiti di paesaggio, articolata in 76 schede in parte descrittivo-analitica, dinamiche in atto, condizioni, strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale e indirizzi di orientamento strategico;
- la disciplina per beni e componenti, che rappresenta il centro d'attenzione del PPR. Le norme contengono obiettivi di tutela e valorizzazione nonché previsioni, in termini di indirizzi, direttive e prescrizioni, per ciascuna componente e per ciascuna tipologia di bene;
- la disciplina per le reti, che riguarda la parte progettuale del PPR, in quanto promuove la formazione della “Rete di connessione paesaggistica”, costituita dall'integrazione degli elementi costituenti la rete ecologica, la rete storico-culturale e fruitiva.

<p>i territori coperti da boschi, le aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico, le aree naturali protette o di conservazione della biodiversità, le aree rurali di elevata biopermeabilità, le aree di elevato interesse agronomico. Tali componenti costituiscono un patrimonio territoriale di elevata sensibilità che il PPR, in generale, preserva dagli sviluppi insediativi e infrastrutturali” (Relazione Generale, p.88).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Componenti storico-culturali (artt. 21-29): comprendono larga parte del patrimonio culturale regionale, incluse le reti storiche della viabilità delle ferrovie, le zone d’interesse archeologico, i centri e nuclei storici, il patrimonio rurale storico, le ville, i parchi e i giardini, le aree e gli impianti per il <i>loisir</i> e il turismo e quelli della produzione industriale ed energetica di interesse storico, i poli della religiosità e i sistemi delle fortificazioni. Un insieme estremamente eterogeneo di beni, (...) in gran parte soggetti a varie forme di tutela, di cui il PPR riconosce e salvaguarda la valenza paesaggistica, promuovendone ovunque possibile l’integrazione nel contesto. (Relazione Generale, p.88-89). • Componenti percettivo-identitarie (artt. 30-33): “punti di belvedere, le bellezze panoramiche, i siti di valore scenico ed estetico, le relazioni visive tra insediamento e contesto, le aree rurali di specifico interesse paesaggistico, i luoghi e gli elementi identitari” (tra cui i Siti Unesco). “[...] Con riferimento a tali componenti, in affiancamento al Piano, sono state inoltre predisposte le “Linee guida per la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio”, che suggeriscono la metodologia da adottare per approfondire la comprensione e la capacità di gestione di questi aspetti, con particolare attenzione alla scala locale” (Relazione Generale, p.89). • Componenti morfologico-insediative (artt. 34-40): “comprendono le aree urbane consolidate, i tessuti discontinui suburbani, gli insediamenti specialistici organizzati, le aree di dispersione insediativa, le “insule” specializzate e i complessi infrastrutturali, gli insediamenti rurali di vario livello. Un insieme assai vasto ed eterogeneo di aree in cui si sono storicamente concentrati gli sviluppi insediativi e infrastrutturali e il conseguente consumo di suolo, le pressioni ambientali e le spinte trasformative, che il PPR (di concerto col PTR) tende a controllare, innescando processi virtuosi di riqualificazione e recupero ambientale, anche mediante il ricorso diffuso a “buone pratiche”. Nel 2010 la Giunta regionale ha approvato gli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e gli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”, contenenti criteri e modalità finalizzati appunto a promuovere la qualità paesaggistica degli interventi, quali strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di valorizzazione del paesaggio” (Relazione Generale, p.89). 	<p>Le tre direttrici sono affrontate nelle Norme di attuazione con la seguente articolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parte I: Disposizioni generali; (direttive) • Parte II: Quadro strutturale del territorio e obiettivi di qualità paesaggistica; (obiettivi generali, obiettivi specifici di qualità paesaggistica e linee di azione del PPR) • Parte III: Ambiti e unità di paesaggio (indirizzi strategici) • Parte IV: Componenti e beni paesaggistici (obiettivi di tutela e valorizzazione; le previsioni, in termini di indirizzi, direttive e prescrizioni) • Parte V: Le reti (di valore indicativo) • Parte VI: Progetti e programmi strategici; (contenente strategie e obiettivi comuni al PTR) • Parte VII: Attuazione del Piano e regime transitorio. <p>(Relazione Generale, pp.87-88)</p> <p>Le Norme di attuazione del PPR si compongono inoltre dei seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegato A “Sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano”; • Allegato B “Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio”;
--	--

2.2 Fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il territorio

“Il PPR fornisce il Quadro Conoscitivo e interpretativo dei fattori che, in ragione della loro rilevanza nei processi trasformativi, della loro stabilità, lunga durata e riconoscibilità, connotano il paesaggio regionale e ne condizionano la trasformabilità” (art.7 NTA). Il Piano individua così il Quadro Strutturale (Tavola P1), dove vengono riconosciuti i fattori costitutivi della “struttura” paesaggistica articolati in relazione agli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali e percettivo-identitari. Tale articolazione si ritrova nelle schede degli ambiti di paesaggio distinguendoli in:

- fattori strutturanti: componenti o relazioni che “strutturano” il paesaggio nel suo insieme e nei singoli ambiti e unità di paesaggio;
- fattori caratterizzanti: componenti o relazioni che “caratterizzano” ogni ambito o unità di paesaggio, rendendolo identificabile e riconoscibile a livello locale;
- fattori qualificanti: componenti o relazioni che conferiscono a un sistema locale o a un paesaggio una particolare qualità, sotto un determinato profilo (ad es. morfologico o ecologico) o sotto diversi profili, pur senza variarne la struttura e i caratteri di fondo rispetto ad altri simili.

2.3 Macroambiti

Ambiti omogenei sia rispetto alle caratteristiche geografiche, sia rispetto alle componenti percettive (art.9, NTA).

2.4 Ambiti di paesaggio

76 ambiti di paesaggio (Ap) che costituiscono complessi integrati di paesaggi locali differenti (artt.9 e 10, NTA).

2.5 Unità di paesaggio

gli ambiti di paesaggio sono ulteriormente articolati in 535 unità di paesaggio (Up), intese come sub-ambiti connotati da specifici sistemi di relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario. (artt.9 e 11, NTA).

3. Rapporto tra vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale

Nella logica del Codice (...) il centro d’attenzione del PPR è costituito dalla tutela dei beni paesaggistici, sia di quelli individualmente oggetto di specifica tutela, sia di quelli facenti parte delle categorie tutelate

- Allegato C “Criteri per la delimitazione delle fasce di cui alle lettere b) e c) del dell’art.142, comma 1, del Codice”.

L’efficacia del Quadro Conoscitivo:

si ritrova nelle direttive rivolte alle Province (PARTE II, art.7 “Fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il territorio”): “I PTC riconoscono il quadro strutturale contenente i fattori costitutivi della “struttura” paesaggistica, articolati in fattori strutturanti, fattori caratterizzanti a fattori qualificanti, e secondo le modalità dell’articolo 5, commi 2 e 3, ne disciplinano i contenuti”.

L’efficacia normativa del PPR:

si ritrova, nelle NTA, in tutte le sezioni comprendenti prescrizioni e specifiche prescrizioni d’uso. Tali disposizioni sono ricomprese principalmente nella PARTE IV delle NTA, la parte relativa ai Beni Paesaggistici, in particolare nelle voci riguardanti i beni paesaggistici (artt. 136 e 142 del Codice). I beni paesaggistici vengono inoltre trattati dettagliatamente all’interno del documento Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte comprendente le schedature dei vincoli,

per legge (ex art. 142 del Codice). Tuttavia i beni paesaggistici non esauriscono il campo d'attenzione del PPR, che deve considerare anche altre componenti la cui disciplina è necessaria per una efficace tutela dei primi (come le aree di rischio o di degrado), o che concorrono a diffondere sul territorio i valori paesaggistici. Perciò la disciplina del PPR si estende a tutto il territorio, come richiede la Convenzione Europea del Paesaggio, considerando congiuntamente tutte le componenti e i beni paesaggistici in esse compresi, di volta in volta precisamente identificati ai fini della loro specifica tutela.

Pertanto, “la disciplina per gli interventi relativi alle aree tutelate per legge (ex art.142 del Codice) è definita attraverso la normativa riferita alle componenti che ricadono all'interno delle aree stesse. Per i beni tutelati da apposito decreto (ex artt.136 e 157 del Codice) il PPR prevede, inoltre, in aggiunta alla “disciplina delle componenti e dei beni” contenuta nella parte IV delle NTA, specifiche prescrizioni d'uso, che sono riportate in apposite schede contenute nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte” (Relazione Generale, p. 89).

In tale Catalogo il bene paesaggistico viene analizzato secondo le componenti paesaggistiche e le informazioni relative all'ambito in cui esso si colloca. Ne deriva una netta interrelazione tra la disciplina del bene e il territorio ad esso “esterno”, una continuità normativa che rende i beni paesaggistici un approfondimento specifico di un ragionamento più ampio.

Ulteriore riferimento si ritrova nell'art.12 delle NTA “Coordinamento della disciplina delle componenti e dei beni paesaggistici”, al comma 4, il quale esplicita il legame tra le previsioni relative alle componenti del paesaggio/invarianti strutturali e ai beni paesaggistici, ovvero tra le rispettive discipline: “i beni paesaggistici di cui agli artt.134 e 157 del Codice, sono identificati [...] le loro previsioni sono definite da quelle delle componenti in essi ricadenti, fatto salvo quanto previsto dagli artt.138, comma 3, 140, comma 2, e 141 bis, comma 3, del Codice; tali previsioni si applicano per ciascuna delle componenti individuate nelle presenti norme e nella Tavola P4”.

Sottolinea una coerenza nella logica transcalare della disciplina. Tale legame si estende relativamente alle specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici, riportate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (art.12, NTA).

4.Progetti per il paesaggio regionale

Progetti e programmi strategici (artt.42,43 e 44 NTA):

Strumenti di attuazione e promozione delle politiche del PPR. I programmi e i progetti strategici regionali sono organizzati tramite azioni integrate, con differenti modalità:

relativi obiettivi di qualità e prescrizioni specifiche. Le prescrizioni per i beni sono rivolte alla salvaguardia, gestione e recupero dei beni stessi.

La Cartografia del PPR:

assume valore prescrittivo relativamente alla delimitazione e rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici. In particolare “per l'applicazione delle previsioni cogenti e immediatamente prevalenti di cui ai commi 4 (relativo alla valenza delle prescrizioni sui beni durante le fasi di adozione e approvazione del piano) e 6 (immobili e aree tutelate ai sensi degli artt.136 e 157 del Codice), nonché riferimento per l'attuazione delle previsioni di cui ai commi 2 (indirizzi del piano) e 3 (direttive del piano); in caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia sono prevalenti le prime” (art.2, NTA).

Le direttive intese come le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale, disciplinano, assieme agli indirizzi, la parte strutturale (e più rilevante) del Piano, legata alla PARTE II, III e IV della disciplina di piano, sulla quale si basa secondo la filosofia del piano l'aspetto qualitativo del paesaggio, quindi:

- progetti a scala sovracomunale, basati su iniziative intraprese dalle comunità e dagli enti locali e concordati con la Regione;
- programmi o progetti locali, supportati da una regia regionale che assicuri l'efficacia delle azioni locali entro relazioni reticolari di portata sovralocale e sovraregionale (ad esempio progetti inter-regionali ed europei);
- programmi o progetti di rilievo regionale e sovraregionale, da realizzare tramite accordi intersettoriali che convogliano risorse, generalmente destinate ad aspetti funzionali del territorio (ad esempio agricoltura, industria, trasporti), anche al raggiungimento di obiettivi di valorizzazione paesaggistica.

Iniziative già avviate:

- il Progetto Rete di Valorizzazione Ambientale, strumento propedeutico alla definizione della Rete di connessione paesaggistica;
- la salvaguardia dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano;
- l'inserimento nel patrimonio mondiale Unesco dei "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte, Langhe-Roero e Monferrato";
- la proposta di candidatura Unesco di "Ivrea, città industriale del XX secolo".

Altri progetti strategici:

- Progetto strategico Corona Verde;
- Contratti di Fiume o di Lago;
- Progetto europeo Rurbance;
- Progetto europeo AlpBC.
- Implementazione della Rete di connessione paesaggistica (art.42 NTA): attivato il Progetto strategico Rete di Valorizzazione Ambientale (RVA), quale strumento progettuale per l'attuazione integrata degli elementi della rete ecologica regionale, della rete storico-culturale e della rete di fruizione sociale.

5. Partecipazione e produzione sociale del piano

5.1 *Processi di produzione sociale del piano*

- collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per quanto concerne i beni paesaggistici, anche;
- collaborazione con le Province (protocolli d'intesa), "[...] chiamate a contribuire attivamente, con compiti precisamente definiti di carattere ricognitivo e propositivo all'elaborazione del PPR, indipendentemente dai Piani territoriali di loro specifica competenza" (Relazione generale, p.5);

- al Quadro Strutturale del Territorio e Obiettivi di Qualità Paesaggistica (PARTE II)
- agli Ambiti di Paesaggio (PARTE III) (valore di direttiva solamente per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico)
- alle quattro tipologie di Componenti del Paesaggio (PARTE IV)

La Rete di connessione paesaggistica:

una parte rilevante delle direttive di piano riguarda inoltre la PARTE V – Le Reti, ovvero la "Rete di connessione paesaggistica" (art.42, NTA), rientrando all'interno dei progetti strategici regionali. Le disposizioni sono rivolte ai Piani Provinciali e locali Comunali, e riguardano il riconoscimento e l'approfondimento della rete ecologica regionale, delle aree di riqualificazione ambientale, della rete storico-culturale, della rete di fruizione tra tali componenti. La Rete costituisce inoltre riferimento per le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti e per le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale.

- collaborazione con i Comuni riguardo ricognizione dei beni paesaggistici (informative contenente la documentazione relativa ai beni paesaggistici presenti sul relativo territorio, con l'invito a operare una verifica rispetto ai dati in proprio possesso e a esprimere eventuali considerazioni in merito). Gli esiti del processo di ricognizione sono confluiti nell'elaborato Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (informazioni necessarie alla corretta gestione).

“Il Piano tende a configurarsi come un processo aperto, articolabile in fasi di approfondimento progressivo, anche ai fini dell'integrazione delle opzioni di tutela nella pianificazione ordinaria delle Province e dei Comuni” (Relazione Generale, p.6).

5.2 *Il ruolo della valutazione e del monitoraggio*

Assumono importanza le “[...] valutazioni delle situazioni in atto, degli esiti delle regolazioni pregresse (a partire dai Prg e dai piani di settore) e il monitoraggio delle dinamiche in corso. Una parte significativa di tali valutazioni e monitoraggi si svolge ricorrendo ai quadri informativi dei piani e dei programmi locali o settoriali, nei confronti dei quali il PPR definisce le regole e i criteri di controllo, al fine di disporre di basi omogenee e integrate, anche ricorrendo al confronto con le informazioni emergenti da appositi Osservatori regionali” (Relazione generale, p.85).

Le 76 Schede degli ambiti di paesaggio: hanno valore di indirizzo e orientamento strategico. Sono strutturate in diverse parti:

- descrizione ambito
- caratteristiche naturali (aspetti fisici ed ecosistemici)
- emergenze fisico-naturalistiche
- aspetti insediativi
- caratteristiche storico-culturali (suddivise a sua volta nella descrizione delle tre tipologie di fattori – strutturanti, caratterizzanti e qualificanti)
- dinamiche in atto
- condizioni
- strumenti di salvaguardia paesaggistico – ambientale (ovvero l'elenco della strumentazione di salvaguardia esistente, tra cui parchi naturali, vincoli di cui all'art.136, sic ecc.)
- indirizzi e orientamenti strategici

Tra gli strumenti di promozione ed attuazione del PPR assumono particolare rilievo i “Progetti e Programmi Strategici”, distinti in due tipi: in fase di realizzazione e da realizzare.

Riguardo i progetti regionali, la Regione Piemonte pone un forte accento sui numerosi “Progetti e Programmi Strategici” al fine dell'attuazione del PPR.

		<p>Il PPR infatti “sostiene le politiche di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio anche mediante la promozione di progetti e programmi strategici a regia regionale e la realizzazione di approfondimenti tematici attraverso la definizione di studi e analisi (linee guida, cataloghi ecc.) di accompagnamento al processo di attuazione del PPR” (art.44, NTA).</p> <p>La definizione dei progetti e programmi strategici di interesse sovra locale [...] avviene anche mediante apposite intese tra la Regione, gli enti locali interessati, gli enti di gestione delle aree protette e, in caso di presenza di beni paesaggistici, il Ministero (art.43, NTA).</p> <p>Si ritrovano infine allegati al piano (Allegati A e B) di valore strategico, contenenti obiettivi specifici e linee d’azione; inoltre specifici criteri e indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia.</p>
--	--	--

<p>VENETO</p> <p>(Scheda di Maria Rita Gisotti. Contenuti aggiornati al mese di ottobre 2015)</p>	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p>	<p>Stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p>
	<p>Variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 del 10.04.2013</p>	<p>La Variante al PTRC 2009 con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con D.G.R. n. 427 del 10.04.2013, ha delineato il percorso della pianificazione paesaggistica, caratterizzato da un livello generale costituito dal PTRC a valenza paesaggistica e da uno più di dettaglio</p>

		<p>che riguarda la Pianificazione Paesaggistica Regionale d'Ambito (ai sensi dell'art. 45 ter della LR 11/2004).</p> <p>Le prime aree oggetto di PPRA (per i quali la Giunta Regionale, con DGR n. 2938 del 14.12.2010, aveva previsto l'avvio di un approfondimento paesaggistico da effettuarsi ai sensi del Codice) hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'Ambito dell' <i>"Arco Costiero Adriatico - Laguna di Venezia e Delta del Po"</i>;• l'Ambito dei <i>"Colli Euganei e Monti Berici"</i>. <p>Inoltre sono stati avviati i PPRA relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>"Verona, Lago di Garda, Monte Baldo"</i> (DGR n. 2597 del 18/12/2012);• <i>"Pianura centrale veneta"</i> (DGR n. 2609 del 30 dicembre 2013). <p>Il PPRA <i>"Arco Costiero Adriatico - Laguna di Venezia e Delta del Po"</i> (di cui sono già stati predisposti e adottati con DDR n. 40 del 25.09.2012 il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare e per il quale si è conclusa nel dicembre 2013 la fase di concertazione, partecipazione e consultazione) si trova in fase di avanzata definizione (vd. in questo volume <i>Quadro sinottico</i>, Regione Veneto). Contemporaneamente si sono sviluppate analoghe attività ed elaborazioni per gli altri PPRA avviati e relativamente alla conclusione del procedimento di approvazione della Variante al PTRC 2009.</p>
--	--	--

Architettura e contenuti del piano	Disciplina
<p>1. Struttura ed elaborati del piano</p> <p>1.1 La <i>Variante al PTRC 2009</i> (D.G.R. n. 427/2013), pubblicata su BUR n. 39/2013, comprende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione illustrativa • Documento per la pianificazione paesaggistica • Elaborati grafici • Norme di Attuazione • Rapporto Ambientale • Documento di Valutazione d'Incidenza <p>I documenti di maggiore interesse per questo scritto sono il “Documento per la pianificazione paesaggistica” e le “Norme di Attuazione”, che vengono di seguito sintetizzati.</p> <p>1.2 Nel “<i>Documento per la pianificazione paesaggistica</i>”, sottoscritto dal MiBACT, sono individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambiti di paesaggio (14 Ambiti per i quali redigere uno specifico PPRA); • Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici; • Atlante ricognitivo (articolato in 39 Schede strutturate per specifiche tematiche); • Sistemi di valori (Siti Unesco, Ville venete, Ville di Palladio, Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, Forti e manufatti difensivi, Archeologia industriale, Architetture del Novecento). <p>1.2.1. <i>Ambiti di paesaggio</i>: per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA, vd. art. 71 bis NTA e art. 45 ter della LR 11/04). Il territorio regionale è stato articolato in 14 Ambiti di Paesaggio identificati cartograficamente. Risulta avviata l'elaborazione di alcuni PPRA, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il PPRA “Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po” (di cui sono già stati predisposti e adottati, con DDR n. 40 del 25.09.2012, il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare e per il quale si è conclusa, nel dicembre 2013, la fase di concertazione, partecipazione e consultazione); • il PPRA “Colli Euganei e Monti Berici”; • il PPRA “Verona, lago di Garda, monte Baldo”; • il PPRA “Pianura centrale veneta”. <p>Per il PPRA “<i>Arco Costiero Adriatico - Laguna di Venezia e Delta del Po</i>” è stata predisposta una prima serie di elaborati, contrassegnati dalla dicitura “Quadro per la tutela, cura, valorizzazione e integrazione del paesaggio”, suddivisi in:</p>	<p>Apparato normativo</p> <p>La disciplina del piano è suddivisa in due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>una di livello regionale</i> che consiste nelle Norme Tecniche di Attuazione del PTRC con valenza paesaggistica. Le NTA si articolano in: <ul style="list-style-type: none"> • disposizioni generali, • 10 Titoli tematici, • il Titolo 11 dedicato ai PPRA e al Documento per la pianificazione paesaggistica. Tale titolo riporta molto sinteticamente la consistenza e il ruolo di tali strumenti ma non entra nel merito dell'articolazione della loro disciplina; • <i>una di livello d'ambito</i> che sarà compresa nei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito da redigere e/o in fase di elaborazione (PPRA): “i Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), ai sensi dell'art. 45 ter, comma 1, della L.R. 11/2004 e dell'art. 135, comma 2, del Codice, provvederanno a predisporre specifiche normative d'uso aventi la finalità di assicurare che ciascun ambito di paesaggio, come individuato dal presente piano, sia adeguatamente conosciuto,

- *Relazione illustrativa*, contenente la descrizione del percorso di pianificazione effettuato secondo le indicazioni formulate dal CTP, nonché la descrizione dei contenuti di piano e delle loro modalità di predisposizione;
- *Ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004*, articolata in 513 schede contenenti gli elementi identificativi dei vincoli ex art. 136 e la relativa motivazione, nonché la perimetrazione su Carta Tecnica Regionale e su foto aerea;
- *Riconoscimento delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004*, articolato in 11 specifiche schede redatte coerentemente a quelle relative ai beni ex art. 136;
- *Repertori dei Sistemi di Valore*, articolati in 7 elaborati riguardanti Ville venete, Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, Forti e manufatti Difensivi, Architetture del Novecento, Archeologia industriale, Zone umide e isole della Laguna, e costituiti da schede dei singoli elementi contenenti i principali aspetti identificativi, il loro inquadramento territoriale, gli obiettivi di qualità paesaggistica, la rappresentazione cartografica e le loro relazioni, con una specifica relazione introduttiva;
- *Tav. 1 - Quadro dei Beni Paesaggistici Tutelati* (scala 1:100.000), rappresentante i vincoli ex artt.136 e 142, quale sintesi delle perimetrazioni di dettaglio indicate negli elaborati specifici;
- *Tav. 2 - Ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), i), m) del D.Lgs. 42/2004* (9 tav. in scala 1:25.000), rappresentante le perimetrazioni di tali aree;
- *Tav. 3 - Aree soggette a valorizzazione e riqualificazione paesaggistica* (9 tav. in scala 1:25.000), contenente una prima individuazione degli ulteriori contesti di rilevanza paesaggistica di cui all'art.143, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004 e delle aree compromesse e degradate di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- *Tav. 4 - Componenti ed elementi specifici di paesaggio - Prima individuazione* (9 tav. in scala 1:25.000), contenente la rappresentazione, sulla base delle principali fonti informative regionali attualmente disponibili, delle componenti e degli elementi costitutivi dei beni paesaggistici, secondo le definizioni formulate dal CTP relativamente al territorio considerato;
- *Tav. 5 - Scenario paesaggistico-territoriale* (scala 1:100.000), che propone una sintesi di particolari aspetti della pianificazione paesaggistica, territoriale e settoriale in essere;
- *Relazione alle Norme di Attuazione*, contenente i principali riferimenti giuridico-amministrativi delle medesime e la descrizione della loro struttura e articolazione;

tutelato, salvaguardato e disciplinato. A esso vengono inoltre attribuiti adeguati obiettivi di qualità” (art. 71bis NTA).

Per quanto riguarda *l'efficacia normativa del quadro conoscitivo*, l'Atlante Ricognitivo è definito come “prima ricognizione finalizzata alla conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano, in cui sono indicati obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA” (art. 71ter NTA).

Peraltro in questo caso occorre sottolineare che l'eventuale valore normativo dell'Atlante ricognitivo, qualora le NTA gli attribuissero più chiaramente questo ruolo, sarebbe indebolito dal fatto che l'Atlante si riferisce a partizioni territoriali che non coincidono con gli ambiti di paesaggio (a cui si applica effettivamente poi la disciplina d'ambito).

- *Atlante ricognitivo del paesaggio - Schede relative all'Ambito Arco costiero adriatico Laguna di Venezia e Delta del Po*, contenente le schede estratte dall'Atlante ricognitivo adottato con la Variante al PTRC nel 2013 relative all'ambito oggetto di piano;
- *Rapporto Ambientale - Valutazione in itinere*, documento intermedio del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), contenente alcune indicazioni circa la coerenza con gli obiettivi del Documento Preliminare e del relativo Rapporto Ambientale Preliminare, e finalizzato a meglio orientare le azioni di piano nella direzione della loro sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;
- *Apparati conoscitivi e bibliografici relativi alla ricognizione delle aree di cui all'articolo 142, comma 1 lett. m) del Codice*, allegato alle specifiche elaborazioni effettuate e contenente l'analisi propeudeutica all'individuazione delle zone di interesse archeologico.

1.2.2 Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici: rappresenta il risultato della prima fase di ricognizione sui beni (ex art. 134 Dlgs 42/2004, lett. a e b) avvenuto per l'intero territorio regionale. Consiste in due cartografie di livello regionale che permettono di cogliere la distribuzione dei beni.

1.2.3 Atlante ricognitivo: costituisce il quadro conoscitivo del Piano ed è articolato in 39 schede di ricognizione relative ad altrettante porzioni di territorio, che però non coincidono con gli ambiti di paesaggio. L'Atlante rappresenta il raccordo tra la fase di descrizione e analisi del paesaggio e la definizione di indirizzi per il governo delle sue trasformazioni. Esso inoltre costituisce strumento conoscitivo essenziale per la definizione dei PPRA. La scheda è composta dalle seguenti parti:

- identificazione generale;
- caratteri del paesaggio;
- dinamiche di trasformazione;
- obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA.

1.2.4 Sistemi di valori: con i Sistemi di valori si identificano alcuni temi ed elementi che, anche se non sottoposti a tutela paesaggistica a norma di legge, sono particolarmente rappresentativi del paesaggio e dell'identità regionale, sono riconoscibili in maniera diffusa su tutto il territorio regionale e costituiscono dei valori da salvaguardare. Sono stati individuati i seguenti sistemi:

- i siti patrimonio dell'Unesco;
- le ville venete;
- le ville del Palladio;
- i parchi e giardini di rilevanza paesaggistica;
- i forti e manufatti difensivi;
- i luoghi dell'archeologia industriale;
- le architetture del Novecento.

1.3 Norme tecniche

Si articolano in 12 Titoli:

- I Disposizioni generali.
- II Uso del suolo.
- III Biodiversità.
- IV Energia e ambiente.
- V Mobilità.
- VI Sviluppo economico e produttivo.
- VII Sviluppo economico-turistico.
- VIII Crescita sociale e culturale.
- IX Montagna del Veneto.
- X Città, motore del futuro.
- XI Ambiti di paesaggio, PPRA e documento per la pianificazione paesaggistica.
- XII Norme transitorie e finali.

2. Paradigmi adottati

2.1 Ambiti di paesaggio:

La loro definizione è avvenuta considerando gli aspetti geomorfologici, i caratteri paesaggistici, i valori naturalistico-ambientali e storico-culturali e le dinamiche di trasformazione. Si è anche tenuto conto della realtà amministrativa vigente, con riferimento ai confini comunali e ai Piani di Area, redatti ai sensi della LR 9/1986 e nella cornice della L. 431/85.

2.2 Piani paesaggistici regionali d'ambito

“I PPRA si configurano come un momento sostanziale della pianificazione paesaggistica regionale: la circoscrizione alla scala di Ambito infatti consente la declinazione delle politiche paesaggistiche regionali in relazione ai contesti specifici di ciascun Ambito e permette l’attivazione di un adeguato confronto con le realtà territoriali locali” (“Documento per la pianificazione paesaggistica”, p. 5). I PPRA “provvederanno a predisporre specifiche normative d’uso aventi la finalità di assicurare che ciascun ambito di paesaggio, come individuato dal presente piano, sia adeguatamente conosciuto, tutelato, salvaguardato e disciplinato” (NTA, art. 71 bis).

2.3 Sistemi di valori

Si tratta di “luoghi privilegiati, caratterizzati da identità culturale comune, dove costruire specifiche politiche basate sulle relazioni virtuose che intercorrono tra la componente culturale del territorio (patrimonio archeologico e architettonico, insediamenti storici), servizi alla fruizione e settori ad essa collegati (turismo, produzione artigianale, educazione scolastica, comunicazione, manifestazioni culturali)” (NTA, art. 60 Sistemi culturali territoriali).

2.4 Politiche patrimoniali e strategiche di qualità paesaggistica

Le prime sono “politiche relative a istanze prevalenti di tutela e riqualificazione dei beni paesaggistici, di competenza propria della pianificazione congiunta Stato-Regione” (Relazione illustrativa, p. 22). Le seconde sono “relative alle opportunità di trasformazione e di valorizzazione dei paesaggi che interessano l’intero territorio regionale” (Relazione illustrativa, p. 22). Tali definizioni non vengono riprese né esplicitate all’interno delle NTA.

3. Rapporto tra vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale

Al momento non vi sono elementi sufficienti per trattare questo tema, visto che i PPRA sono ancora in fase di elaborazione e che i beni paesaggistici saranno descritti e “vestiti” all’interno di questi strumenti: la redazione dei PPRA infatti, “rappresenta la fase in cui i beni paesaggistici oggetto di ricognizione vengono sottoposti ad un esame puntuale, tramite la loro validazione e riconoscimento in sede di Comitato Tecnico per il Paesaggio e la successiva attribuzione di specifiche prescrizioni d’uso, acquisendo l’efficacia disciplinare prevista dal D.Lgs 42/2004” (Relazione illustrativa, p. 23).

Il piano si pone, tra gli obiettivi relativi ai beni paesaggistici, il perseguimento “dell’integrazione tra tutela dei beni paesaggistici e governo del territorio, coordinando le politiche di tutela con quelle territoriali, con particolare riguardo alla cura e valorizzazione del paesaggio” (Relazione illustrativa, p. 23).

4. Progetti per il paesaggio regionale

Il piano non identifica chiaramente progetti o programmi regionali.

In una precedente versione delle NTA del PTRC, l'articolo 5 "Progetti strategici" identificava come tali, assieme ad altri progetti tematici, alcuni dei Sistemi di valori (per es. le ville venete) previsti dal Documento per la pianificazione paesaggistica. Questa parte appare attualmente emendata nel testo delle NTA adottato che si limita a riportare che il PTRC può individuare dei progetti strategici. Pertanto non è chiaro se si possano interpretare i Sistemi di valori (o Sistemi culturali territoriali ex art. 60 delle NTA) come progetti sui quali il piano intende costruire specifiche politiche di fruizione e valorizzazione, come si legge nella relazione e nel Documento per la pianificazione paesaggistica.

Si segnala infine a questo proposito l'articolo 63, comma 4 delle NTA: "la Regione, d'intesa con le Province interessate di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, predispone il progetto strategico 'Dolomiti e Montagna Veneta'".

5. Partecipazione e produzione sociale del piano

Il Documento preliminare e la Relazione Ambientale della Variante al PTRC sono stati oggetto di un processo di consultazione, concertazione e partecipazione, ai sensi della legge regionale 11/2004. "Tale processo è stato avviato con i soggetti portatori di interessi diffusi e/o rilevanti individuati nell'elenco denominato 'PTRC-Elenco soggetti concertazione', allegato alla DGR n. 4515 del 28.12.2007, nonché con le autorità aventi competenza in campo ambientale, individuate nell'appendice al Rapporto Ambientale Preliminare, 'Elenco autorità ambientali da consultare'" (DGR di adozione, p. 2). Nell'ambito di questo processo si è svolto un ciclo di sette incontri operativi articolati per tematiche disciplinari, tenutisi nei diversi territori provinciali dall'11 giugno 2012 al 23 luglio 2012. Non risultano invece forme di partecipazione aperta ad attori non istituzionali.

Si segnala inoltre, a proposito di questo tema, che la Regione Veneto ha promosso tra il 2011 e il 2012 il concorso fotografico dal titolo "Paesaggio veneto. Luoghi, persone, prospettive" con la finalità di raccogliere le rappresentazioni del paesaggio da parte dei cittadini. Sono emersi più punti di vista: il paesaggio come bene comune, il paesaggio come spazio di socialità, il paesaggio come risorsa, il paesaggio dei contrasti. Tutti i luoghi rappresentati sono stati localizzati cartograficamente tramite georeferenziazione puntuale in una mappa che restituisce la distribuzione dei luoghi ritenuti dai partecipanti più significativi dal punto di vista paesaggistico.

Piani Paesaggistici in elaborazione

LOMBARDIA (Scheda di Riccardo Masoni. Contenuti aggiornati al mese di ottobre 2015)	Piano Paesaggistico ai sensi del Codice (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)	Stato di avanzamento del Piano Paesaggistico
	Piano Territoriale Regionale (PTR) a valenza paesaggistica, Approvato unilateralmente con D.C.R. n. 951 del 19.01.2010. NOTA: è in atto una revisione dell'intero PTR, comprendente al suo interno la sezione specifica relativa al PPR, a seguito della D.G.R. n.937 del 11.07.2014. La nuova proposta di intesa, integrata e revisionata rispetto alla prima stesura e finalizzata all'adeguamento del piano ai sensi del Codice, è tuttavia ancora in corso di esame da parte della DR e della DG.	La Regione ha avanzato una proposta di protocollo di Intesa per il recupero di un percorso condiviso, con attività di copia-nificazione limitata ai beni paesaggistici. Al riguardo si è svolto un incontro con la struttura regionale competente presso la sede della DR in data 11.02.2014, nel corso della quale si è concordato che la Regione provvedesse ad elaborare una nuova proposta di intesa, integrata e revisionata rispetto a quella esaminata nella riunione predetta. Detta nuova proposta, di recente trasmessa, è al momento in corso di esame da parte della DR e della DG. La Regione ha approvato nel frattempo il documento preliminare riguardante la variante di revisione del PTR-PPR e il relativo rapporto preliminare VAS. E' comunque in atto una collaborazione per la condivisione della metodologia di individuazione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici.
Architettura e contenuti del piano		Disciplina
Premessa Il PTR recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, approvato con D.C.R. del 6 marzo 2001, n.7/197, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR.	Apparato normativo Gli elaborati in cui si ritrovano contenuti dispositivi e di indirizzo sono (art.11, NTA): <ul style="list-style-type: none"> • Quadro di Riferimento Paesaggistico (Q.R.P.) 	

1. Struttura e elaborati del piano

1.1 *Articolazione del piano*

Il Piano si articola in tre sezioni fondamentali:

- Sezione conoscitiva, quale “analisi dei caratteri e valori paesaggistici del territorio lombardo e l’individuazione dei conseguenti indirizzi generali per la loro tutela” (art.2, NTA);
- Sezione normativa, “comprendente la definizione del sistema degli atti di pianificazione e delle regole per il controllo delle trasformazioni” (art.2, NTA);
- Sezione programmatica, “comprendente la definizione delle politiche attive che la Regione Lombardia e gli altri enti preposti alla tutela paesaggistica si impegnano a porre in essere, anche con la cooperazione degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati che siano disponibili a parteciparvi, per il conseguimento degli obiettivi indicati, con la specificazione delle relative priorità e risorse” (art.2, NTA).

1.2 *Elaborati del PPR*

Il P.P.R. è costituito dai seguenti insiemi di elaborati (art.11, NTA):

- Relazione Generale (volume 1)
- Quadro di Riferimento Paesaggistico (Q.R.P.) (esteso a tutto il territorio regionale)
- Disciplina paesaggistica (disposizioni generali e contenuti di indirizzo estesi a tutto il territorio regionale); (di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b, e comma 3).

1.3 *Elaborati del Quadro di Riferimento Paesaggistico regionale (QRP)*

Il QRP (art.11, NTA) introduce nuovi significativi elaborati rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. del 6 marzo 2001, n.7/197):

- i paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici del paesaggio lombardo (Volume 2); descrizione degli ambiti geografici e delle unità tipologiche di paesaggio
- l’immagine della Lombardia (Volume 2)
- Osservatorio paesaggi lombardi (Volume 2 bis)
- principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado (volume 2)
- analisi delle trasformazioni recenti (Volume 3)
- cartografia di piano (Volume 4)
- abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni (Volume 5) e rappresentato nel Volume 1 “Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale” e Volume 2 “Presenza di elementi connotativi rilevanti”.

- Indirizzi di tutela (Volume 6), articolati per:
 - Unità tipologiche di paesaggio, elementi costitutivi e caratteri connotativi;
 - Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio;
 - Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico;
 - Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado. Tale documento indirizza le trasformazioni territoriali nei diversi ambiti regionali per la tutela dei caratteri connotativi delle diverse unità tipologiche del paesaggio e delle strutture insediative presenti. Definisce i criteri e gli indirizzi per la pianificazione spettante agli enti locali e individua in tal senso anche ambiti unitari di particolare attenzione da sottoporre a studi più approfonditi;
- Normativa (Volume 6); documento contenente indirizzi, prescrizioni per i beni paesaggistici
- Piani di sistema (Volume 7). Indirizza e fornisce linee guida e criteri paesaggistici per la pianificazione e la progettazione delle infrastrutture tecnologiche

1.4 *Elaborati dei Contenuti dispositivi e di indirizzo*

Si ritrovano Indirizzi di tutela (Volume 6), articolati per:

- Unità tipologiche di paesaggio, elementi costitutivi e caratteri connotativi;
- Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio;
- Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico;
- Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado

Piani di sistema (Volume 7) suddivisi in:

- Infrastrutture a rete
- Tracciati base paesistici

Normativa (Volume 6).

2. Paradigmi adottati

2.1 *Ambiti geografici*

Territori organici di riconosciuta identità geografica: “Si distinguono sia per le componenti morfologiche, sia per le nozioni storico-culturali che li qualificano” (I paesaggi della Lombardia, p.19). La loro identificazione deriva da un “[...] esame dell’evoluzione delle ripartizioni politico-amministrative delle sub-unità regionali e dalla lettura di quelle caratteristiche geografiche che tradizionalmente hanno rappresentato un limite fra territori contigui” (I paesaggi della Lombardia, pp.20-21).

2.2 *Unità tipologiche di paesaggio*

Sono definite nel documento normativo “Indirizzi di Tutela” (PARTE I) come “fasce geografiche che caratterizzano il territorio regionale” (Indirizzi di Tutela, p.7). Tali Unità Tipologiche vengono approfondite nel documento “I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici”. Per ogni unità tipologica di paesaggio vengono segnalati gli obiettivi generali di tutela paesaggistica, gli elementi e gli aspetti caratterizzanti l’ambito e i relativi specifici indirizzi di tutela. Il Piano individua 17 unità tipologiche di paesaggio raggruppate in 7 sistemi quali: fascia alpina, fascia prealpina, fascia collinare, fascia alta pianura, fascia bassa pianura, Oltrepo pavese, paesaggi urbanizzati. Sono state determinate attraverso “tavole geomorfologiche e naturalistiche, dalle carte dei tematismi antropici relativi al paesaggio agrario, al tessuto storico-culturale, alle qualità percettive dell’ambiente” (I paesaggi della Lombardia, p. 24).

2.3 *Ambiti e caratteri tipologici*

Combinati fra loro servono a costruire l’identità paesaggistica della regione.

a rete e della viabilità; si suddividono in “Infrastrutture a rete” e “Tracciati base paesistici”.

Si ritrovano prescrizioni, obiettivi generali, indirizzi di tutela, linee guida, norme di prevalenza (Titolo III artt.17-29).

I contenuti del QRP:

hanno in generale valore indicativo ad eccezione di quanto previsto dall’art.14, comma 2, lettera b), ovvero hanno valore prescrittivo per quanto riguarda le voci di legenda che rimandano alle Disposizioni del P.P.R. immediatamente operative, di cui al Titolo III.). La parte prescrittiva risulta utile per dare uniformità di contenuti e un “vocabolario tecnico” omogeneo per gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali.

Art.15 delle NTA:

attraverso la disciplina paesaggistica il PPR:

- indirizza le trasformazioni territoriali nei diversi ambiti regionali per la tutela dei caratteri connotativi delle diverse unità tipologiche del paesaggio e delle strutture insediative presenti;
- indirizza e fornisce linee guida e criteri paesaggistici per la pianificazione e la progettazione delle infrastrutture tecnologiche a rete e della viabilità;

2.4 *Ambiti di elevata naturalità*

Gli Ambiti di elevata naturalità, individuati nella Tavola D del piano, vengono esplicitamente descritti all'art.17 delle NTA: "ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata".

2.5 *Principio di maggior definizione*

Al fine di evitare più discipline del paesaggio sovrapposte nel medesimo luogo, "[...] per ogni parte del territorio e in ogni momento la disciplina paesaggistica da rispettare è quella e solo quella espressa dall'atto a specifica valenza paesaggistica più dettagliato in quel momento vigente" (Relazione Generale, p.10).

2.5 *Il principio gerarchico*

Affiancato al principio di maggiore definizione, vige anche "un'organizzazione gerarchica della pianificazione, in base alla quale un piano 'sottordinato' deve attenersi alle indicazioni di quello 'sovraordinato'. Di qui la chiara indicazione che il piano 'più definito' può e deve arricchire e [...] meglio definire le prescrizioni di quello più 'generale', ma non può sovvertirne le strategie e le scelte fondamentali. [...] È pertanto necessario definire una gerarchia degli atti a valenza paesaggistica, tale per cui sia chiaro di quali finalità e obiettivi e indirizzi, precedentemente definiti, ogni momento della pianificazione e della gestione paesistica debba darsi carico" (Relazione Generale, p.10).

2.6 *Esame paesistico*

Procedimento di valutazione delle trasformazioni per le parti di territorio regionale non vincolate. Ha per oggetto tutti i progetti di intervento sul territorio che incidono sul paesaggio e la sua percezione, quindi su tutto il territorio regionale (come da CEP), e coinvolge nella procedura progettisti, amministrazioni pubbliche e Regione. Richiama in un certo senso le preventive autorizzazioni paesaggistiche previste dalla legge per i progetti ricadenti in ambiti tutelati. "L'esame paesistico opera però su base spaziale diversa, vale a dire gli ambiti non oggetto di tutela di legge (quindi il territorio non vincolato), ed integra i procedimenti ordinari di assenso degli interventi senza modificarne i tempi: è quindi una modalità di valutazione endoprocedimentale" (Relazione Generale, p.10). Le specifiche tecniche riguardo il giudizio di impatto paesistico "inteso come la combinazione fra progetto e contesto" (Relazione Generale, p.10), criteri e procedure si ritrovano nella PARTE IV – Esame Paesistico dei Progetti.

- fornisce disposizioni immediatamente efficaci su ambiti territoriali regionali, precisamente individuati, nella tavola D e negli abachi, considerati di particolare rilevanza paesaggistica e ambientale;
- individua i criteri e gli indirizzi per la pianificazione spettante agli enti locali e individua in tal senso anche ambiti unitari di particolare attenzione da sottoporre a studi più approfonditi;
- definisce una procedura di esame dell'impatto paesistico degli interventi sul territorio regionale;
- individua le azioni di programmazione e le politiche regionali da promuovere al fine della migliore tutela del paesaggio e della diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche connesse alla tutela stessa;
- definisce prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici.

Art.16 delle NTA:

l'articolo esplicita l'efficacia della disciplina paesaggistica, che è estesa all'intero territorio regionale."Esso opera come disciplina del territorio ed è integrato dagli atti a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione quando essi divengono vigenti (comma 1).

2.7 Azioni paesaggistiche strategiche

Di seguito il comma 2 dell'art.9 delle NTA: "Si definiscono strategiche quelle azioni che perseguono obiettivi, i quali, per loro natura, non possono essere conseguiti attraverso i soli strumenti di carattere normativo e i controlli amministrativi, ma richiedono la spontanea adesione di più soggetti, disponibili a cooperare a un progetto comune di tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale".

3. Rapporto tra vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale

3.1 Raccordo tra disciplina dei beni paesaggistici e disposizioni/disciplina Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio

Nel PTR vigente, approvato unilateralmente dalla Regione con D.C.R. n.951 del 19.01.2010 con relativa sezione paesaggistica, permane una visione distaccata tra la disciplina relativa all'intero territorio regionale e la disciplina relativa alla vestizione dei beni paesaggistici. Tuttavia con l'attuale revisione del piano si tende ad invertire tale concetto: la vestizione dei beni paesaggistici viene concepita assieme alle analisi dei valori delle criticità definiti negli Ambiti geografici e nelle Unità tipologiche di paesaggio. Un esempio che dimostra il "nuovo" approccio alla pianificazione paesaggistica nel concepire le aree vincolate (e relativa normativa) come parte di un sistema complesso di valori e relazioni più ampio si ritrova nella vestizione del vincolo "Fascia di rispetto del Naviglio Grande ricadente nei comuni di Abbiategrosso, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Magenta e Robecco sul Naviglio" (Regione Lombardia, Delibera di Giunta n.IX/3671 del 02.07.2012). La fase di analisi, contestualizzazione territoriale, definizione dei valori e motivazioni della tutela del vincolo si rifanno a sistemi valoriali di più ampia scala, anche a livello di PPR. Viene infatti riconosciuto come parte integrante del sistema degli "Ambiti di rilevanza regionale della pianura", assieme all'importante funzione di "cerniera" nel sistema dei parchi regionali, in particolare tra il "Parco Lombardo della Valle del Ticino" e il "Parco Agricolo sud Milano". E' tuttavia da sottolineare che la metodologia definitiva di individuazione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici spetta al processo di copianificazione tra Regione e Ministero, dove i lavori sono attualmente in atto parallelamente alla nuova proposta di protocollo d'Intesa.

3.2 Raccordo tra beni paesaggistici e "atti a specifica valenza paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo" (art. 3, NTA)

Tale raccordo viene inteso come adeguamento dei piani subordinati (Piani Provinciali, Piani dei Parchi ecc.) alle previsioni del PPR, che ricomprende prescrizioni per i beni paesaggistici.

Per le aree e i beni paesaggistici oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt.136 e 157 del D.Lgs. 42/2004, la disciplina di tutela e le prescrizioni di uso o i criteri di gestione approvati dai competenti organi regionali e ministeriali, integrano le disposizioni e i contenuti della disciplina regionale del presente piano, ai sensi del comma 2 dell'art.140 del D.Lgs. 42/2004 (comma 2).

Nel caso la disciplina paesaggistica del PPR contenga disposizioni rivolte agli Enti locali con delimitazioni trascritte su carte a scala ridotta, spetta agli enti stessi precisare e integrare le indicazioni del PPR, e richiedere lo specifico accertamento della valenza paesaggistica di cui al precedente art.14, comma 3 (comma 3)".

Riguardo gli Indirizzi di tutela: "sono principalmente diretti agli enti locali per orientarne, nell'ambito della attività di pianificazione territoriale, le scelte a specifica valenza paesaggistica. Fino a quando non siano vigenti strumenti di pianificazione a specifica valenza paesaggistica di maggiore definizione, tutti i soggetti che intervengono sul territorio regionale sono tenuti ad utilizzare gli Indirizzi di tutela,

3.3 *Disciplina dei beni paesaggistici e “disposizioni immediatamente operative”* (Titolo III)

Nel Titolo III della disciplina di piano si ritrovano, assieme ad elementi di valore e criticità paesaggistici propri dell'intero territorio regionale (rete verde regionale, viabilità storica di valore paesaggistico, aree degradate), diverse categorie di beni paesaggistici di cui all'art.142, comma 1 del D.Lgs 42/04, con relativa disciplina, tra cui: i laghi lombardi (lettera b), la rete idrografica (lettera c), le montagne sopra i 1.600 m slm (lettera d), i territori coperti da foreste e boschi (lettera g), i parchi e le riserve nazionali o regionali (lettera f).

4. **Progetti per il paesaggio regionale**

Le tematiche principali alla base del “progetto di piano” regionale nella sua componente paesaggistica (PPR) riguardano:

- Gli ambiti di degrado (declinati in diverse tipologie)
- Gli ambiti montani
- Il sistema dei Laghi (esiste una proposta di un “Piano dei Laghi”, una visione unitaria del loro governo e pianificazione date le medesime problematiche dal punto di vista urbanistico-territoriale).
- Rete verde regionale (art.24, NTA): include aree protette e siti Rete Natura 2000, si relaziona in modo stretto con lo Schema direttore della rete ecologica regionale.
- Linee guida specifiche per la progettazione paesaggistica di infrastrutture della mobilità (Piano di Sistema – Tracciati Base Paesistici, Volume 7) e reti tecnologiche e impianti di produzione energetica (Piano di Sistema – Infrastrutture tecnologiche a rete, Volume 7).

5. **Partecipazione e produzione sociale del piano**

Il PTR-PPR, nella propria revisione, ha intrapreso percorsi partecipativi e di consultazione quali Forum pubblici e Conferenze di valutazione (ottobre 2014), processi che rendono accessibili i Documenti preliminari sia presso le strutture regionali sia in rete, al fine di formulare contributi, osservazioni e proposte.

Sempre all'interno della revisione del piano viene previsto l'Osservatorio del paesaggio lombardo, a cui viene dedicato l'art.42 delle NTA “Osservatorio e conferenza sullo stato del paesaggio”, che riporta quanto segue:

- La Giunta regionale svolge un'azione sistematica e costante di monitoraggio dello stato e dell'evoluzione del paesaggio lombardo e dell'efficacia della pianificazione paesaggistica, quale attività di monitoraggio integrata nell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale di cui all'articolo 5 della l.r. 12/2005 (comma 1).

quali indicatori base preliminari della sensibilità paesistica dei luoghi, ai fini dell'esame paesistico degli interventi di cui alla PARTE IV delle presenti norme (comma 4).

Tutti i soggetti che predispongono progetti relativi alle Infrastrutture a rete e ai Tracciati base paesistici, così come individuati dai Piani di sistema, di cui al precedente art.11, comma 4, lettera b), relativi alla realizzazione di nuovi interventi o alla ristrutturazione dei manufatti esistenti, sono tenuti a seguire gli orientamenti progettuali e le indicazioni di metodo e di contenuto delineati dagli stessi Piani di sistema” (comma 5). Il presente PPR “costituisce il quadro conoscitivo, strategico, normativo e di indirizzo della disciplina paesaggistica regionale e quindi il riferimento per la definizione dello specifico accordo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le attività culturali, ai fini dell'individuazione delle modalità tecniche e procedurali di integrazione e adeguamento processuale della suddetta disciplina in riferimento ai singoli beni di cui agli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004, secondo quanto indicato al comma 3 art.156 dello stesso Decreto legislativo” (comma 6).

- Ai fini di cui al comma 1, può essere richiesta dalla Giunta regionale la collaborazione, nelle forme da concordare, degli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, degli enti locali, degli ordini professionali, delle associazioni (comma 2).
- La Giunta regionale in riferimento alle azioni e attività di cui ai commi 1 e 2, privilegia in prima istanza i punti di osservazione (di cui al precedente art.27) e gli ambiti di cui al Titolo III della Parte seconda (comma 3).
- La Giunta regionale periodicamente predispone un rapporto inerente lo stato e l'evoluzione del paesaggio e della pianificazione paesaggistica, può indire in tal senso una Conferenza regionale sul paesaggio, quale sede di confronto con gli altri soggetti interessati di cui al comma 2, ed emanare specifici bandi per la selezione e diffusione di buone pratiche per il paesaggio (comma 4).
- Le valutazioni in merito allo stato del paesaggio e all'efficacia della pianificazione paesaggistica contenute nel rapporto costituiscono, per la Giunta regionale, il riferimento per eventuali proposte di modifica del Piano Paesaggistico Regionale (comma 5).

Le prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 si ritrovano infine nell'art.16 bis delle NTA.

La peculiarità del PPR lombardo:

sta nell'impostare il progetto di piano sul tema della riqualificazione e ricomposizione delle aree degradate, in particolare nella "Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado", riportati all'art.28 delle NTA. Tali aree sono state declinate secondo una vasta legenda (DGR 27.12.2007 n.8/6421 "Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali") che ricomprende aree degradate provocate da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, dalle trasformazioni della produzione agricola, dal sottoutilizzo ecc.

La quasi totalità della normativa ha valore di indirizzo. Uniche disposizioni con valenza prescrittiva riguardano, oltre i beni paesaggistici, tutto il Sistema delle Acque (artt.19,20 e 21, NTA).

<p>SARDEGNA</p> <p>(Scheda di Riccardo Masoni. Contenuti aggiornati al mese di ottobre 2015)</p>	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Annullamento e revoca del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DGR n.6/18 del 14.02.2014. Con D.G.R n.10/20 del 28.03.2014 viene annullata la Deliberazione n. 6/18 del 14.2.2014 (di approvazione); Con Deliberazione n.39/1 del 10.10.2014 la Giunta Regionale ha annullato anche la Deliberazione n. 45/2 del 25.10.2013 (di adozione). Si torna alle NTA del 2006, quindi al Piano Paesaggistico Regionale approvato per il “Primo ambito omogeneo” con D.G.R. n.36/7 del 05.09.2006.</p>	<p>Stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p> <p>Dopo l’annullamento e la revoca del Piano paesaggistico regionale – “Primo ambito omogeneo” e la successiva ri-approvazione del “Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici individuati e tipizzati dal PPR 2006”, nel suo aggiornamento al 03.10.2014, la Regione ha altresì manifestato la volontà di riprendere l’attività di copianificazione in un’ottica di fattiva collaborazione con questo Ministero. Sono in corso colloqui tra le parti politiche e tecniche della Regione e del MiBACT per riavviare i lavori di copianificazione già interrotti. Il Repertorio 2014 e’ stato adottato unilateralmente dalla Regione e contiene ancora diversi aspetti di criticità, nonostante le tante correzioni apportate agli errori contenuti nel Repertorio 2006 utilizzando i criteri concordati dal Comitato tecnico l’8 luglio 2013. A ottobre 2015 il Piano si trova in fase di revisione e aggiornamento.</p>
<p>Architettura e contenuti del piano</p>		<p>Disciplina</p>
<p>1. Struttura ed elaborati</p> <p>1.1 <i>Articolazione del piano</i> Il piano si suddivide in due parti (Relazione generale, sezione tecnica, parte III): Il Contesto Concettuale</p>	<p>Apparato normativo</p> <p>L’impianto della disciplina si basa nella sostanza sulla distinzione di due strati normativi:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Il quadro di riferimento culturale e legislativo • Il “protagonista” del piano: paesaggio della Sardegna • Lo strumento centrale: il piano paesaggistico regionale • La prima fase <p>La Forma del Piano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenuti e obiettivi fondamentali del Piano • Profili giuridici del piano: il regime dei beni paesaggistici e dei beni identitari del paesaggio sardo, suddiviso in beni paesaggistici dell’artt.142 e 143 del Codice e i beni identitari • L’impianto normativo (suddiviso in Il primo e secondo strato normativo) • La fascia costiera • Le categorie di beni a confine certo: l’assetto ambientale, l’assetto storico-culturale, l’assetto insediativo • Obiettivi di qualità <p>1.2 <i>Elaborati del Piano (art.5 NTA)</i></p> <p>Relazione generale e relativi allegati (Componenti di paesaggio, Glossario, Sistema informativo territoriale regionale). La relazione generale contiene, nella sezione tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Quadro Conoscitivo • i tre “assetti” con cui viene definita la lettura del paesaggio (assetto ambientale, storico-culturale e insediativo) • gli ambiti di paesaggio (definizione, criteri, valutazioni, indirizzi e linee strategiche progettuali), nei quali si ritrovano disposizioni con valore di indirizzo e linee strategiche; <p>Schede degli ambiti di paesaggio costieri e Atlante degli ambiti di paesaggio (strumento complementare alle schede, in cui si visualizzano le argomentazioni trattate nelle sezioni delle singole schede d’ambito)</p> <p>Cartografia</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli ambiti di paesaggio costieri • per l’intero territorio regionale <p>Norme tecniche di attuazione e relativi allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida alla lettura delle NTA: Indice per Beni e Componenti • allegati alle norme tecniche di attuazione 	<ul style="list-style-type: none"> • il primo strato normativo è riferito sia ai singoli elementi territoriali per i quali è necessaria e possibile la tutela ex articoli 142 e 143 del DLeg 42/2004 (beni appartenenti a determinate categorie a cui è possibile ricondurre i singoli elementi con criteri oggettivi, in iure “vincoli ricognitivi”), sia alle componenti che, pur non essendo dei beni (anzi magari essendo dei “mali”) devono essere tenute sotto controllo per evitare danni al paesaggio o per favorirne la riqualificazione; • il secondo strato normativo è riferito ad ambiti territoriali per la definizione dei quali i caratteri paesaggistici ed ecologici sono determinanti, e che sono la sede per definire indirizzi, direttive e prescrizioni anche di tipo urbanistico, da rendere operativi mediante successivi momenti di pianificazione; in particolare per precisare, la definizione degli obiettivi di qualità paesistica, gli indirizzi di tutela e le indicazioni di carattere “relazionale” volte a preservare o ricreare gli specifici sistemi di relazioni tra le diverse componenti compresenti.
---	--

2. Paradigmi adottati

2.1 *Aspetto ambientale, Aspetto storico-culturale, Aspetto insediativo*

L'analisi territoriale riguardo l'intero territorio regionale costituisce la base della rilevazione e della conoscenza per il riconoscimento delle sue caratteristiche naturali, storiche e insediative nelle loro reciproche interrelazioni. Essa viene suddivisa dal PPR in: assetto ambientale, assetto storico-culturale, assetto insediativo. Tali paradigmi rappresentano tre letture del territorio per giungere alla individuazione degli elementi che ne compongono l'identità: "tre settori di analisi finalizzati all'individuazione delle regole da porre affinché per ogni parte del territorio siano tutelati ed evidenziati i valori (e i disvalori), sotto il profilo di ciò che la natura (assetto ambientale), la sedimentazione della storia e della cultura (assetto storico-culturale), l'organizzazione territoriale costruita dall'uomo (assetto insediativo) hanno conferito al processo di costruzione del paesaggio" (Relazione generale, p.73). Le tre letture hanno consentito di individuare e disciplinare i beni appartenenti a ciascuna delle categorie individuate, le componenti di paesaggio nonché la relativa disciplina generale costituita da indirizzi e prescrizioni.

2.2 *Ambiti di paesaggio costieri*

Per ambiti di paesaggio il piano intende quelle "aree definite in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici [...] in cui convergono fattori strutturali, naturali e antropici, e nei quali sono identificati i beni paesaggistici individui o d'insieme" (art. 6, NTA).

2.3 *Beni paesaggistici individui*

Si intendono quelle "categorie di beni immobili i cui caratteri di individualità ne permettono una identificazione puntuale" (art. 6, NTA).

2.4 *Beni paesaggistici d'insieme*

Si intendono quelle "categorie di beni immobili con caratteri di diffusività spaziale, composti da una pluralità di elementi identitari coordinati in un sistema territoriale relazionale (art. 6, NTA).

2.5 *Componenti di paesaggio*

"Tipologie di paesaggio, aree o immobili articolati sul territorio, che costituiscono la trama e il tessuto connettivo dei diversi ambiti di paesaggio" (art. 6, NTA).

L'articolo 4 delle NTA chiarisce esplicitamente l'efficacia del Piano, riportando che le disposizioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici comunali e provinciali e immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi; tali disposizioni sono inoltre immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero.

Tale concetto di efficacia viene approfondito nell'art.107 delle NTA, il quale prevede che i Comuni adeguino i propri piani (Puc) al PPR entro un anno dalla sua approvazione (avvenuta quindi nel settembre 2006). Tale adeguamento comporta il pieno recepimento sia dei contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi riguardanti i tre Assetti ambientale, storico-culturale e insediativo, sia di quanto indicato nelle schede redatte per ogni ambito di paesaggio (attualmente riferito solo agli ambiti costieri).

L'apparato normativo (NTA) è composto dai seguenti elaborati:

- Parte I – Disposizioni generali
 - Titolo I – Principi generali
 - Titolo II – Disciplina generale (artt. dal 6 al 15 NTA):

2.6 Beni identitari

“Categorie di immobili aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda (art. 6, NTA).

2.7 Azioni strategiche

Per azioni strategiche si intendono “i fini dell’azione pubblica per la conservazione e la tutela, il mantenimento, miglioramento o ripristino dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti di paesaggio” (art.7, NTA).

3. Rapporto vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale

Il PPR propone una visione disciplinare dei beni paesaggistici notevolmente integrata rispetto al resto del territorio regionale. Il Piano individua e riconosce la “Fascia Costiera” (artt. 8,17,18,19,20 delle NTA) come elemento cardine su cui si compone il piano paesaggistico, come un bene paesaggistico nel suo insieme comprensivo di beni paesaggistici formalmente riconosciuti (ex artt.136 e 142 D.Lgs. 42/2004) e di componenti di paesaggio. I territori della fascia costiera, “i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati” (art.19, NTA), rientrano così nella “categoria dei beni paesaggistici d’insieme e sono considerati “risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrate” (art.19, NTA).

4. Progetti per il paesaggio regionale

No.

5. Partecipazione e produzione sociale del piano

Il Piano promuove la partecipazione nonché il coordinamento tra gli enti regionale, provinciali e comunali ai fini dell’effettiva efficacia del PPR, quindi della tutela del paesaggio alle diverse scale: “Il PPR deve prolungarsi e aumentare la sua efficacia nella pianificazione provinciale e comunale, nella quale le scelte di livello regionale devono trovare la loro specificazione e verifica, quelle relative al paesaggio devono trovare la loro integrazione con quelle relative alle altre esigenze e agli altri settori. La responsabilità della Regione deve saldarsi con quelle della Provincia e del Comune,

ricomprende quadro delle azioni strategiche, discipline dei beni, disciplina degli ambiti di paesaggio costieri, con valore di indirizzo e linee strategiche.

- Parte II – Assetto territoriale
 - Titolo I – Assetto ambientale
 - Titolo II – Assetto storico culturale
 - Titolo III – Assetto insediativo.
- Per ciascun Assetto vengono individuate le Componenti del paesaggio, per le quali sono previste definizioni, indirizzi e prescrizioni.
- Parte III – Norme finali riguardano l’adeguamento della disciplina urbanistica dei piani subordinati, impianti energetici, verifica della compatibilità paesaggistica.
 - Schede degli ambiti di paesaggio, corredate da:
 - atlante ambiti di paesaggio;
 - schede degli indirizzi

Allegati alle NTA

- Allegato 1 – Quadro delle azioni strategiche, nel quale si ritrovano contenuti di valore orientativo per le azioni strategiche
- Allegato 2 - Assetto ambientale
- Allegato 3 - Assetto storico-culturale
- Guida alla lettura delle NTA: indice per beni e componenti

promuovendo un'azione coordinata di tutti i livelli di rappresentanza dei cittadini" (Relazione generale, p. 191).

Come esempio pratico vale il richiamo all'art.107, in cui è data la possibilità ai Comuni, in sede di adeguamento dei PUC, di precisare anche i perimetri delle risorse e dei beni riconosciuti dal Piano mediante una semplice verifica di coerenza, senza passare per defatiganti procedure di variante e ri-approvazione dello strumento.

Strumenti per la partecipazione:

- *SardegnaGeoBlog*
- "Sardegna Nuove Idee": processo partecipativo di revisione del Piano Paesaggistico Regionale che ha l'obiettivo di costruire scenari condivisi e relative linee strategiche di intervento, materiali e immateriali, attraverso una pianificazione paesaggistica concordata e partecipata.

Articolazione del progetto "Sardegna Nuove Idee":

- Conferenza di lancio: si è tenuto alla Fiera di Cagliari il 16 giugno 2010 l'evento di lancio del processo partecipativo finalizzato alla revisione ed aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale.
- Il processo: Sardegna Nuove Idee si svolgerà attraverso momenti di carattere informale ed operativo che costituiranno parte integrante della costruzione del Piano in quanto staranno alla base del riconoscimento delle criticità, della definizione degli obiettivi, della costruzione degli scenari d'azione e della loro valutazione sociale, economica ed ambientale del Piano Paesaggistico Regionale.
- I tavoli : ciascun laboratorio sarà organizzato in tre tavoli, ciascuno caratterizzato da attività e modalità differenti in funzione del tema che verrà affrontato e degli attori che vi parteciperanno.
- Il tavolo permanente: oltre ai tavoli di lavoro, il processo di partecipazione prevede l'attivazione di un tavolo permanente attraverso questo sito istituzionale e lo strumento innovativo *SardegnaGeoBlog*.
- Il progetto di ricerca: la sezione contiene tutti i documenti e i report inerenti al progetto di ricerca attivato con il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Alghero.

Strumenti di interesse metodologico		
<p>PROVINCIA DI TRENTO</p> <p>(Scheda di Maria Rita Gisotti. Contenuti aggiornati al mese di ottobre 2015)</p>	<p>Piano Paesaggistico ai sensi del Codice (ex artt. 135 e 143 D.Lgs. 42/2004)</p>	<p>Stato di avanzamento del Piano Paesaggistico</p>
	<p>Piano Urbanistico Provinciale (PUP), approvato con legge provinciale n. 5 del 27.05.2008</p>	<p>La Provincia Autonoma di Trento ha approvato il suo Piano Urbanistico Provinciale (PUP) contenente norme paesaggistiche con legge provinciale n.5 del 27.05.2008. Il PUP è stato aggiornato nel febbraio 2015 per effetto dell'approvazione dei PTC (Piani Territoriali di Comunità) o dei PRG.</p>
<p>Architettura e contenuti del piano</p>		<p>Disciplina</p>
<p>Premessa</p> <p>La legge urbanistica provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 ha ridisegnato gli strumenti di governo del territorio e i loro contenuti configurando un sistema di pianificazione disposto su tre livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inquadramento territoriale, le politiche di rete e il quadro della pianificazione paesaggistica di area vasta nel piano provinciale (PUP); • gli aspetti strutturali nel Piano territoriale della Comunità (organi intermedi tra Provincia e Comuni, 16 in tutto il territorio provinciale), che definisce nel dettaglio gli strumenti e le regole per garantire la tutela e la progettazione di un paesaggio di qualità; • gli aspetti operativi nei piani comunali. <p>1. Struttura ed elaborati del piano</p> <p>1.1 <i>Il piano urbanistico provinciale è costituito dai seguenti elaborati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la relazione illustrativa; • la cartografia, articolata in: <ul style="list-style-type: none"> • inquadramento strutturale; • carta del paesaggio; 	<p>Apparato normativo</p> <p>Il PUP ha un ruolo prevalentemente di indirizzo rispetto alla pianificazione di livello inferiore. Il PUP persegue infatti l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “definire il quadro di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali dei comuni e degli altri strumenti di pianificazione territoriale di carattere settoriale, nonché la cornice territoriale e ambientale per la programmazione socio-economica” (Norme di attuazione, art. 1). <p>All'art.5 delle Norme di attuazione si specifica inoltre che:</p>	

- carta delle tutele paesistiche;
- carta di sintesi della pericolosità;
- reti ecologiche e ambientali;
- sistema insediativo e reti infrastrutturali
- gli elenchi di invariants;
- le norme di attuazione;
- gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani;
- i materiali di supporto per la pianificazione territoriale (tra cui, particolarmente rilevanti per la tutela paesaggistica, le Linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio).

1.2 *L'impostazione metodologica del Piano:*

Il piano è basato su un'interpretazione strutturale del territorio. L'individuazione degli elementi e delle relazioni fondative dell'identità territoriale è demandata all'inquadramento strutturale (IS, definito anche *Statuto* o *Carta dei luoghi*), carta di sintesi interpretativa del quadro conoscitivo che individua gli elementi strutturali del territorio provinciale, rilevanti per assicurare la sostenibilità dello sviluppo e preservare l'identità dei luoghi. L'IS costituisce riferimento necessario per i Piani territoriali delle Comunità per comporre la carta del paesaggio, disciplinare le reti ed elaborare le strategie di piano.

L'IS articola gli elementi strutturanti il territorio in tre livelli:

- un *quadro primario*, che rende conto della sua strutturazione fisica (rete idrografica, elementi geologici e geomorfologici, aree boscate, a pascolo, aree agricole di pregio e a elevata naturalità);
- un *quadro secondario*, che illustra la stratificazione dei processi d'insediamento (sistemi insediativi, storici e attuali, e sistemi infrastrutturali);
- un *quadro terziario*, relativo al riconoscimento degli elementi e dei paesaggi rappresentativi dell'identità del territorio e che comprende i beni ambientali, archeologici, architettonici e storico-artistici.

Tra gli aspetti strutturali assunti nell'inquadramento, il PUP individua come invarianti “quegli elementi aventi carattere di permanenza e di insostituibilità, in quanto strettamente e durevolmente relazionati con l'ambiente e il territorio, nonché con la comunità che in essi si riconosce e si identifica” (Relazione illustrativa, p. 24). Le invarianti sono identificate come “oggetti” di natura puntuale, lineare, areale e coincidono con:

- gli elementi geologici e geomorfologici principali;
- i beni del patrimonio dolomitico;
- la rete idrografica;
- le foreste demaniali e i boschi di pregio;

- “il piano urbanistico provinciale, in coerenza con il programma di sviluppo provinciale, propone indirizzi per orientare il governo del territorio in funzione della definizione del modello di sviluppo delle comunità e delle relative linee strategiche;
- nel quadro degli indirizzi previsti dal comma 1 nonché del modello di sviluppo locale, il piano territoriale della comunità specifica e integra le strategie locali di sviluppo, comprendendo previsioni e opere attuabili da soggetti pubblici e privati, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali”.

Il PUP fornisce a tal fine dei “materiali di supporto per la pianificazione territoriale” articolati in:

- “temi e documenti;
- sistema informativo ambientale e territoriale: strumenti e tematismi per la pianificazione;
- assetto territoriale e dinamiche insediative in Trentino;
- linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio” (Norme di attuazione, art.6);

Il Piano predispose inoltre un “documento metodologico costituente le linee guida per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale,

- le aree agricole di pregio;
- i paesaggi rappresentativi (beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi).

1.3 *La carta del paesaggio*

L'approfondimento sulla tematica paesaggistica viene attuato mediante la carta del paesaggio: questa “fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione” (Norme di attuazione, art. 9). In questa carta il paesaggio provinciale viene suddiviso in 3 articolazioni che riflettono altrettanti criteri di lettura:

- un'articolazione per *ambiti elementari*, zone caratterizzate da unitarietà funzionale (insediamenti storici, aree produttive, aree rurali ecc.);
- un'articolazione per *sistemi complessi*, contesti paesaggistici eterogenei ma dotati di una caratterizzazione prevalente (sistemi complessi di paesaggio di interesse edificato tradizionale, rurale, forestale, alpino, fluviale);
- un'articolazione per *unità di paesaggio percettivo*, porzioni di territorio (in genere valli) che vengono percepite come ambienti unitari e compiuti, e classificate mediante categorie espressione dell'identità paesaggistica prevalente (*urbanizzata densa, urbanizzata a nuclei, rurale aperta, rurali lineare, forestale, lacustre aperta, lacustre lineare, alpina*).

La *carta del paesaggio*, oltre che essere uno strumento conoscitivo e interpretativo del paesaggio provinciale, è anche un documento d'indirizzo per il livello di pianificazione sottostante, ossia per i Piani territoriali delle Comunità. Contiene infatti indicazioni strategiche (relative ai limiti di espansione dei nuclei edificati, a paesaggi e fronti di particolare pregio) e costituisce la base conoscitiva di partenza per l'elaborazione delle *Linee guida per la pianificazione*.

1.4 *Le Linee guida per la pianificazione:*

Sono un documento metodologico contenente letture morfologiche dei sistemi complessi di paesaggio e indirizzi e criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale (in particolare per i Piani territoriali delle Comunità, in coerenza con la *carta del paesaggio*). *Le Linee guida:*

- illustrano le caratteristiche e le problematiche principali di ognuno dei cinque sistemi complessi di paesaggio;
- forniscono indicazioni per le analisi da svolgere;
- formulano indirizzi per la tutela dell'identità paesaggistica di ciascun sistema.

in coerenza con i contenuti e le indicazioni del piano urbanistico provinciale” (ivi).

Oltre agli indirizzi per i livelli di pianificazione subordinati, il PUP comprende anche alcune prescrizioni riferite ad aree o elementi specifici (per es. reti ecologiche e ambientali, aree a elevata naturalità e integrità) mentre non formula direttive.

Valore normativo del quadro conoscitivo:

“L'efficacia normativa diretta dell'inquadramento strutturale [come si è visto componente fondamentale del quadro conoscitivo], riguarda gli elementi riconosciuti come ‘invarianti’, vale a dire le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, individuate nella cartografia del piano o comprese nell'apposito elenco dell'allegato D, per cui il PUP intende rafforzare le discipline di tutela e di valorizzazione già in essere (Relazione illustrativa, p. 91).

2. Paradigmi adottati

2.1 *Inquadramento strutturale (IS)*

È una rappresentazione cartografica del territorio che permette di leggere organicamente l'insieme degli elementi strutturali, intesi come componenti o relazioni di lunga durata che dovranno continuare a connotare il territorio, orientando la sua evoluzione (è chiamato infatti anche "statuto o carta dei luoghi"). L'IS comprende l'individuazione delle invarianti strutturali. Costituisce riferimento necessario per i Piani territoriali delle Comunità al fine di articolare la carta del paesaggio, disciplinare le reti ed elaborare le strategie.

2.2 *Invarianti*

"Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale" (Norme di attuazione, art. 8). Possono essere di natura puntuale, lineare, areale.

2.3 *Carta del paesaggio*

La carta del paesaggio del PUP restituisce l'interpretazione del paesaggio inteso come sintesi dell'identità territoriale fondata sulle invarianti strutturali. Individua gli ambiti elementari di paesaggio, i sistemi complessi, le unità di paesaggio percettivo.

2.4 *Ambiti elementari*

Zone caratterizzate da unitarietà funzionale come insediamenti storici, aree produttive, aree rurali ecc.

2.5 *Sistemi complessi*

Contesti paesaggistici eterogenei ma dotati di una caratterizzazione prevalente (sistemi complessi di paesaggio di interesse edificato tradizionale, rurale, forestale, alpino, fluviale).

2.6 *Unità di paesaggio percettivo*

Porzioni di territorio (in genere valli) che vengono percepiti come ambienti unitari e compiuti, e classificati mediante categorie espressive dell'identità paesaggistica prevalente (*urbanizzata densa, urbanizzata a nuclei, rurale aperta, rurale lineare, forestale, lacustre aperta, lacustre lineare, alpina*).

2.7 *Quadro primario, secondario, terziario*

Ogni quadro, individuato dalla carta dell'inquadramento strutturale, è leggibile come componente strutturale del paesaggio, ovvero come sistema di relazioni tra gli elementi di tipo fisico-naturalistico (quadro primario), antropico-insediativo (quadro secondario), e tra i beni paesaggistici (quadro terziario).

3. Rapporto tra vestizione dei beni paesaggistici e disciplina di tutto il territorio regionale

Il piano urbanistico provinciale da una parte predispone una specifica cartografia (la *carta delle tutele paesistiche*) per l'identificazione e la disciplina delle aree e dei beni sottoposti alle procedure autorizzatorie. La carta delle tutele paesistiche individua infatti:

- le aree di tutela ambientale (disciplinate dalla legge urbanistica regionale, comprendono anche le aree indicate all'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- i beni ambientali (disciplinati dalla legge urbanistica regionale e individuati tramite provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale).
- i beni culturali (vincolati dalle disposizioni statali e provinciali).

Dall'altra parte il piano, attraverso la *carta del paesaggio* relativa a tutto il territorio regionale, introduce un nuovo strumento di lettura delle forme del territorio e di riconoscimento dei suoi valori, al fine di indirizzarne le possibili trasformazioni: "la carta del paesaggio, intesa come approfondimento dell'inquadramento strutturale, attraverso l'individuazione delle unità di paesaggio fondate sull'evidenziazione di forme geomorfologiche, immagini identitarie e caratterizzazioni dei diversi territori, è lo strumento interpretativo principale per disciplinare gli aspetti di maggior valore del paesaggio, da tradurre nell'ambito dei piani territoriali delle comunità al fine dell'inserimento contestuale degli interventi (Relazione illustrativa, p. 95).

4. Progetti per il paesaggio regionale

IL PUP non comprende veri e propri progetti di paesaggio regionale. Tuttavia individua tre filoni tematici cui dedica un approfondimento anche progettuale (vd. NTA, Capo IV, V e VI):

- Le reti ecologiche e ambientali.
- Il sistema insediativo e le reti infrastrutturali.
- La pericolosità idrogeologica.

5. Partecipazione e produzione sociale del piano

Il PUP non identifica dispositivi o strumenti specificamente dedicati a questo aspetto, al di fuori degli obblighi procedurali cui il piano è sottoposto nel suo iter, ai sensi della legge urbanistica regionale.

PROVINCIA DI BOLZANO	Stato di avanzamento della Pianificazione Paesaggistica per la Provincia di Bolzano
<p>(Scheda di Maria Rita Gisotti. Contenuti aggiornati al mese di ottobre 2015)</p>	<p>LEROP - Piano Provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale approvato il 18.01.1995. Contiene le Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 3147 del 02.09.2002 e che costituiscono il piano di settore del LEROP in materia di paesaggio. Le linee guida fissano gli obiettivi, le misure e le strategie da mettere in atto per salvaguardare a lungo termine l'identità del paesaggio altoatesino come ambiente naturale, di vita ed economico. Ulteriori strumenti di pianificazione paesaggistica sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i piani paesaggistici di scala comunale o sovra-comunale che riguardano tutte le aree protette e vincolate del territorio aperto (le tutele definite nel piano paesaggistico devono essere recepite nel piano urbanistico comunale); • gli strumenti di pianificazione comunale di valenza paesaggistica: inventario del paesaggio, piano di gestione del verde, programmi per il paesaggio culturale, piano di riqualificazione ambientale. <p>Le Linee guida provinciali e il piano paesaggistico sono sovraordinati al piano urbanistico comunale (PUC) che può essere elaborato dal singolo comune o in collaborazione tra più comuni.</p>
<p>1. Le Linee guida Natura e Paesaggio in Alto Adige</p>	<p>Rappresentano il piano di settore del Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) in materia di paesaggio. Le linee guida vigenti (approvate con delibera della Giunta provinciale n. 3147/2002) fissano gli obiettivi, le misure e le strategie da mettere in atto per salvaguardare a lungo termine l'identità del paesaggio altoatesino come ambiente naturale, di vita ed economico. Riguardano l'intero territorio provinciale e comprendono l'individuazione delle "Tipologie Territoriali" dell'Alto Adige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fondovalle e bacini maggiori; • versanti; • bosco; • ambiente alpino e alte quote. <p>Le tipologie sono ulteriormente articolate in fasce per ciascuna delle quali vengono descritti - in apposite schede - distribuzione, caratteri, problemi e conflitti, obiettivi di uso e di tutela. Ogni scheda comprende una parte analitico/descrittiva e una progettuale che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la formulazione di provvedimenti atti a realizzare gli obiettivi; • l'indicazione degli strumenti urbanistici e di governo del territorio utili a tale fine (per es.: Piano paesaggistico, Inventario paesaggistico, Programma per la valorizzazione del paesaggio rurale, Piano urbanistico, Piano di gestione dei boschi e dei pascoli, Incentivi all'agricoltura, Impiego mirato dei premi incentivanti per la cura ed il mantenimento del paesaggio, Piano delle zone a rischio, Piano degli impianti sportivi, Inventario dei corsi d'acqua incluso il piano guida per la regolazione dei corsi d'acqua). <p>Le linee guida individuano inoltre strumenti di incentivazione per l'agricoltura e per la tutela della natura e del paesaggio.</p>

2. Il piano paesaggistico

È uno strumento di scala comunale, redatto su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o Provinciale e approvato con Delibera della Giunta provinciale, che descrive e norma tutte le aree e i beni sottoposti a tutela paesaggistica nel territorio comunale, ai sensi della legge provinciale 16/1970 sulla tutela del paesaggio (per es.: monumenti naturali, zone corografiche, zone di rispetto, zone di tutela paesaggistica, biotopi, parchi naturali, parchi e giardini, zone archeologiche, elementi del paesaggio culturale, oltre ai beni paesaggistici ex L. 431/85 recepiti con legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35). Il piano paesaggistico comprende:

- cartografia in scala 1:10.000 o 1: 5.000, in cui è mappato l'intero territorio interessato;
- relazione illustrativa con individuazione dei caratteri del territorio/bene vincolato, delle finalità di tutela e di sviluppo da perseguire;
- le norme di attuazione in cui sono elencate le disposizioni, gli obblighi e i divieti vigenti per ciascuna categoria di tutela. Le prescrizioni di vincolo vengono recepite nel piano urbanistico.

3. Gli strumenti di pianificazione comunale di valenza paesaggistica

3.1 Inventario del paesaggio

Strumento di carattere conoscitivo riguardante il territorio rurale che comprende l'individuazione cartografica di tutti gli elementi naturali e antropici ritenuti rilevanti per il valore paesaggistico, la descrizione dello stato di conservazione, l'indicazione di azioni per la manutenzione, la cura e il miglioramento degli stessi (con valore di orientamento/indirizzo).

3.2 Piano di gestione del verde

Si tratta di un piano di settore previsto come parte integrante dei piani di attuazione e di recupero. Comprende tutte le misure necessarie alla tutela, alla cura e allo sviluppo degli spazi aperti (vegetazione, repermeabilizzazione del suolo, utilizzo dell'acqua piovana). Componenti fondamentali del piano di gestione del verde sono gli aspetti della pianificazione degli spazi aperti e della gestione del sistema della mobilità (percorsi pedociclabili, misure di contenimento del traffico).

3.3 Programmi per il paesaggio culturale

Sono finalizzati a predisporre misure per la cura e lo sviluppo di paesaggi culturali come, ad esempio, quelli caratterizzati dalla presenza di siepi, prati alberati con larici o malghe. Possono contemplare anche misure per la valorizzazione ecologica-paesaggistica di colture foraggere a utilizzo intensivo o di colture frutticole. I programmi per la valorizzazione del paesaggio rurale vengono redatti in collaborazione con le associazioni interessate.

3.4 Piani di riqualificazione ambientale

Riguardano la realizzazione di grandi interventi edilizi e stabiliscono le misure specifiche atte ad accrescerne la compatibilità paesaggistica ed ecologica.

Allegati

Allegato 1

Confronto delle versioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nei suoi aggiornamenti dal 2004 al 2015

Riccardo Masoni

Introduzione

Il confronto relativo ai cambiamenti normativi nell'evoluzione del Codice dei BCP (D. Lgs. 42/04) è stato effettuato sulla "Parte Terza - Beni Paesaggistici, Titolo I Tutela e Valorizzazione" per le quattro versioni succedutesi nel periodo complessivo di vigenza 2004-2015, in particolare unicamente per gli articoli che trattano la pianificazione paesaggistica e le modalità di copianificazione tra Ministero e Regioni.

Gli aggiornamenti riguardano in linea generale una più ampia e dettagliata definizione dei concetti di tutela, quale attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi, e valorizzazione, intesa come ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore (art.131), in linea con il riconoscimento della CEP.

Un aspetto fondamentale che emerge dal confronto riguarda il tema della copianifica-

zione tra Ministero (MiBACT) e Regioni: esso viene approfondito e maggiormente dettagliato nelle versioni recenti rispetto alla versione iniziale del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti si ritrovano: la precisazione dell'obbligatorietà di copianificazione relativamente ai beni paesaggistici (art.135), la copianificazione "facoltativa" rispetto all'intero territorio regionale (art.143), nonché l'accento sulla cooperazione tra Ministero e Regioni per quanto riguarda la gestione degli interventi relativi alla pianificazione territoriale, pur sempre all'interno delle finalità di conservazione e valorizzazione del paesaggio (art.133). Ulteriore novità riguarda l'obbligo per le Regioni di disciplinare mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione, al fine di assicurare la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici (art.144).

Il processo di aggiornamento del Codice inoltre ribadisce, per i Piani Paesaggistici, il

loro ruolo sovraordinato rispetto agli altri enti nonché ai rispettivi strumenti di pianificazione e strumenti urbanistici. Tuttavia produce la perdita dell'obbligatorietà (per i piani paesaggistici) di prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore.

Altre modifiche di rilievo riguardano l'indebolimento del "raggio d'azione" dell'autorizzazione paesaggistica (art.146) e l'emergere dell'obbligatorietà di copianificazione relativamente ai beni paesaggistici all'interno dell'Intesa di adeguamento dei Piani Paesaggistici pre-Codice (art.156), attraverso il richiamo all'art.135.

Le versioni del Codice a confronto e gli articoli oggetto di approfondimento

Ai fini della ricerca sullo stato della pianificazione paesaggistica italiana, questa fase della ricerca ha riguardato, come già accennato, l'analisi della situazione normativa e degli aggiornamenti al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22.01.2004, n.42)

per quanto riguarda gli articoli relativi ai beni paesaggistici ed alle modalità di copianificazione tra Ministero e Regioni. (Parte Terza - Beni Paesaggistici, Titolo I - Tutela e Valorizzazione, artt. da 131 a 159).

Il confronto ha riguardato le seguenti quattro versioni del Codice:

- Codice 2004: D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n.28.
- Codice 2008: aggiornato con D. Lgs. 26 marzo 2008, n.63, Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio. (GU n.84 del 09.04.2008).
- Codice 2008¹: versione aggiornata al 23 luglio 2013 (fonte: Bosetti & Gatti: D.lgs. n. 42 del 2004 (bb.cc.aa.)². [_](#)
- Codice 2014: versione vigente D. Lgs. 22.01.2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 06.07.2002, n.137, aggiornato al De-

¹ Questa versione, utilizzata da Regione Toscana e sottoscritta nelle intese che hanno portato all’approvazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, risulta utile ai fini di una verifica degli aggiornamenti del Codice nel periodo 2008-2013.

² http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm

creto Legge 12 settembre 2014, n.133 (GU n.212 del 12.09.2014) denominato “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014, n.164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11.11.2014, n.262³).

Sono stati quindi analizzati per la Parte Terza solamente quegli articoli che trattano e disciplinano la pianificazione paesaggistica e le modalità di copianificazione, ovvero gli articoli: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 146 e 156⁴.

La parte più consistente degli aggiornamenti al Codice per i beni paesaggistici si ritrova nel D.L.g.s. 24.03.2006, n.157 e in particolare modo nel D. Lgs. del 26.03.2008, n.63. Si sono tuttavia succedute ulteriori modifiche e/o integrazioni (2009, 2011, 2013) fino alla recente ed ultima relativa al Decreto Legge 12.09.2014, n.133, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014, n.164, il cosiddetto Sblocca Italia.

³ <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066¤tPage=1>

⁴ Vengono di fatto esclusi dall’analisi gli articoli riguardanti le fasi procedurali di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree (articoli dal 137 al 141-bis) nonché quelle relative all’autorizzazione paesaggistica (articoli dal 147 al 155), oltre al 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente), 158 (Disposizioni regionali di attuazione) e 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica).

Le principali innovazioni

Tra le modifiche del Codice si ritrovano principalmente innovazioni di carattere culturale e metodologico, come ad esempio:

- l’ampliamento culturale del concetto di paesaggio, attraverso il riconoscimento e la puntualizzazione riguardo all’applicazione della Convenzione Europea sul Paesaggio (art.132);
- l’accento sulla cooperazione tra Ministero e Regioni sia riguardo le politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio, sia sull’attività di pianificazione territoriale, con particolare riferimento alla gestione degli interventi. Viene quindi definito un ruolo più attivo del Ministero riguardo le scelte territoriali, sottolineando l’importanza dell’Intesa di copianificazione (art.133).
- l’accrescimento della valenza acquisita dalle forme di partecipazione, informazione e comunicazione all’interno dei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici (art.144);
- la volontà di sottolineare la figura dell’Osservatorio del Paesaggio (art.133).

La disciplina tuttavia più rilevante che riguarda la pianificazione paesaggistica può essere identificata, oltre che negli articoli in cui vengono riconosciuti i beni paesaggistici (artt. 136 e 142), negli articoli 131, 135, 143, 145, di seguito brevemente descritti nei rispettivi

contenuti relativamente alla versione vigente del Codice⁵:

- Art.131 “Paesaggio”: vengono affiancati alla definizione di paesaggio i concetti di tutela (di competenza statale, volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime) e di valorizzazione (di competenza variabile). Permane nella versione vigente una visione più ampia e dettagliata del concetto di paesaggio rispetto alla versione iniziale.
- Art.135 “Pianificazione Paesaggistica”: l’articolo specifica la competenza statale e regionale della pianificazione paesaggistica, che riguarda tutto il territorio regionale. Individua due tipologie di piano paesaggistico: il PPR può essere parte/sezione dei Piani Urbanistico-Territoriali (anche PTR) o un Piano a sé. Viene esplicitata l’obbligatorietà di copianificazione tra Ministero e Regioni limitatamente ai beni paesaggistici, e di conseguenza facoltativamente per tutto il territorio regionale. L’articolo stabilisce inoltre la composizione della normativa d’uso dei piani paesaggistici, articolata in:
 - Delimitazione degli Ambiti (c.2);

⁵ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiornato al Decreto-Legge 12 settembre 2014, n.133, G.U. n.212 del 12-9-2014 (Sblocca Italia), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n.164.

- Obiettivi di Qualità per ciascun Ambito (c.3);
 - Prescrizioni d’uso, vestizione dei vincoli, questioni “urbanistiche” (c.4): vengono introdotte questioni di tipo urbanistico.
 - Art.143 “Piano Paesaggistico”: esplicita l’ossatura fondamentale del Piano, tra cui le fasi e le procedure necessarie all’elaborazione del piano paesaggistico. Tali fasi si distinguono in obbligatorie e facoltative. Tra le obbligatorie (comma 1) si ritrovano:
 - ricognizione delle caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale (fase di analisi);
 - ricognizione, delimitazione, rappresentazione in scala e vestizione (o determinazione delle prescrizioni d’uso) per gli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico (di cui all’art.136);
 - ricognizione delle aree ex Galasso (di cui all’art. 142, comma 1);
 - analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio (fattori di rischio e vulnerabilità del paesaggio) e comparazione con gli atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
 - individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
 - misure per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione;
 - ambiti e obiettivi di qualità;
 - parere reso dal soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici;
 - l’impossibilità sugli immobili e nelle aree riconosciuti come beni paesaggistici (di cui all’art. 134), una volta adottato il piano paesaggistico, di effettuare interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. Inoltre a far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici (comma 9).
- Tra le facoltative emerge la possibilità di stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici tra Ministero e Regioni per l’intero territorio regionale (c.2), salvo l’obbligatorietà relativa alla copianificazione sui beni paesaggistici prevista dall’art. 135, comma 1, terzo periodo. Inoltre si ritrovano:
- l’individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti (c.4); (semplificazione per le aree Galasso di minore interesse paesaggistico);
 - l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate (c.4; semplificazione per le aree compromesse e degradate ricadenti all’interno dei beni paesaggistici);

- l'individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico e di eventuali ulteriori contesti (c.1);
- la possibilità di individuare linee guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti (c.8).
- Art.145 "Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione": esplicita la partecipazione del Ministero agli indirizzi della pianificazione (individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio per quanto riguarda la tutela del paesaggio), tratta i temi relativi alle misure di coordinamento del PPR con gli strumenti di pianificazione territoriale (facoltative). L'articolo disciplina l'efficacia del Piano, chiarendo la propria posizione sovra ordinata nonché cogenza rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale (comuni, città metropolitane e province) e prevalenza sui piani di settore (c.3). Tratta la previsione di norme di salvaguardia (in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici (c.3) e l'obbligo sia di adeguamento per gli strumenti pianificazione urbanistica sia delle Regioni a disciplinare il procedimento di adeguamento (assicurando la partecipazione del ministero).

Allegato 2

Sintesi della documentazione predisposta dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo sulla pianificazione paesaggistica

Maria Rita Gisotti

1. Documenti di indirizzo e circolari ministeriali

Dal 2004 a oggi il MiBACT ha prodotto alcuni elaborati riferiti alla pianificazione paesaggistica riconducibili in sintesi:

- allo studio intitolato “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale”, interno al progetto del POAT “Promozione e attivazione di forme di collaborazione istituzionale per la pianificazione paesaggistica”, di cui è stato incaricato un esperto esterno (circolare n. 12/2011). Risultato di questo studio è un documento relativo alla definizione di “Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici”, condiviso con le Direzioni Regionali;
- alle circolari sulle modalità di ricognizione dei beni paesaggistici;
- alle circolari sulle modalità di “vestizione” dei beni paesaggistici.

1.1 Ricognizione dei beni paesaggistici

La circolare n. 28 del 15/12/11 interveniva sulle cosiddette “lettere m” (zone di interesse

archeologico) dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e in particolare sui seguenti temi:

- A. “la configurazione delle ‘zone di interesse archeologico’”;
- B. “le modalità di riconoscimento delle ‘zone di interesse archeologico’”;
- C. “il rapporto intercorrente tra la tutela delle ‘zone di interesse archeologico’ e i PTP ex 431-85/PPR ex D.Lgs. 42/2004.

In relazione al primo punto (A) il MiBACT – sulla base di tre pareri dell'Ufficio legislativo precedentemente rilasciati – confermava l'interpretazione secondo la quale tutte le aree di interesse archeologico (ovvero vincolate ai sensi del Titolo I, Parte II del Codice) sono automaticamente “zone di interesse archeologico” ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m. Sempre secondo questa interpretazione, “l'apposizione del vincolo archeologico rende direttamente operativo il vincolo paesaggistico disposto da tale disposizione” (prot. 8562-06/05/2011, p. 3).

Relativamente al punto B) - ovvero il riconoscimento di un'area come d'interesse

archeologico - la circolare richiamava le procedure di riconoscimento illustrate in un parere precedentemente rilasciato dal MiBACT (prot. 8562-06/05/2011). Tale parere metteva in luce il fatto che il vincolo archeologico e quello paesaggistico non sono identici quanto all'estensione dell'area in questione. L'ambito del vincolo paesaggistico, inteso come “contesto di giacenza del patrimonio archeologico in esso localizzato” (prot. 8562-06/05/2011, p. 3), può essere dunque più ampio della sola area archeologica. Tali operazioni di riconoscimento e delimitazione trovano nell'elaborazione del Piano paesaggistico la sede d'elezione, “laddove siano stati stipulati protocolli d'intesa per la pianificazione paesaggistica congiunta tra Regione e Ministero”.

Un banco di prova di questa posizione del MiBACT rispetto alle “lettere m” (sia relativamente all'identità tra queste ultime e le aree di interesse archeologico che alla loro delimitazione) è stato il PPTR della Puglia. Inizialmente, infatti, il piano aveva individuato circa 400 aree archeologiche come “lettere m”.

Tale individuazione è parsa in breve tempo debole, attaccabile in caso di ricorso al TAR perché la rilevanza paesaggistica di queste aree non era sufficientemente argomentata. MiBACT e Regione Puglia hanno quindi concordato che venissero classificate come “lettere m” solo determinate aree di interesse archeologico “per i valori archeologico-monumentali e paesaggistici e per l’attitudine che il [loro] profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico esistente meritevole di tutela” (Allegato alla circolare n. 3 del 23/01/13). Le aree conseguentemente escluse da questa categoria sono state ricomprese tra gli “ulteriori contesti paesaggistici” (cfr. PPTR Puglia, NTA, art. 7 c. 7, e art. 38 c. 3). Tale definizione delle zone di interesse archeologico adottata nel PPTR Puglia è stata impiegata nella scheda tipo “per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici” messa a punto dal Ministero e inviata a tutte le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici.

L’esperienza maturata nell’ambito dei tavoli di copianificazione con la Regione Puglia ha dunque consentito di conseguire un primo risultato di tipo metodologico da estendere a tutte le Regioni, relativamente ai provvedimenti ricognitivi sulle “lettere m”.

In generale, in base alle esperienze finora condotte, nelle operazioni di ricognizione delle zone di interesse archeologico si possono verificare i seguenti tre casi:

- zone di interesse archeologico (ex Titolo I, Parte II del Codice) il cui contesto di giacenza è rilevante (rientrano nelle “lettere m”);
- zone di interesse archeologico (ex Titolo I, Parte II del Codice) il cui contesto di giacenza non è rilevante (non rientrano nelle “lettere m” ma possono rientrare, come nel caso della Puglia, negli ulteriori contesti paesaggistici);
- zone di interesse archeologico rilevate dal piano il cui contesto di giacenza è rilevante (rientrano nelle “lettere m”).

Quanto al punto C) - “il rapporto intercorrente tra la tutela delle ‘zone di interesse archeologico’ e i PTP ex 431-85/PPR ex D.Lgs. 42/2004 - la circolare 28/2011 afferma che un piano paesaggistico non può “rimuovere o ridurre un vincolo paesaggistico, sia esso dichiarativo dei beni elencati nell’art. 136 del Codice, sia imposto *ope legis*, sia imposto *ex novo* da un piano paesaggistico approvato. Anche l’Ufficio Legislativo, con parere reso con nota n. 12974 del 5 luglio 2011 ricorda che i vincoli paesaggistici non possono essere rimossi o ridotti nemmeno a opera del piano paesaggistico e sottolinea come, per consentire modificazioni del territorio vincolato, sia necessaria una convergenza delle valutazioni dell’amministrazione territoriale competente e dell’Amministrazione Centrale dello Stato”.

La circolare n. 10 del 04/04/12 interveniva sull’identificazione delle cosiddette “lettere c” (fiumi, torrenti e corsi d’acqua) dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, rispondendo a un quesito posto dalla Direzione Regionale della Puglia. In questa circolare il Ministero ritiene che “la fase di individuazione del bene paesaggistico in questione (fiumi e torrenti) sia stata correttamente eseguita, considerando i torrenti ricompresi nella ‘categoria Fiumi’”. Il MiBACT segnala inoltre che, al fine di identificare correttamente i beni in questione, è necessario che le Regioni completino la ricognizione effettuata a partire dalla Carta Idrogeomorfologica confrontandola con la cartografia IGM utilizzata dal 1985 (data a partire della quale è stato istituito il vincolo)¹. Ciò al fine di rilevare quei corpi idrici non presenti nella Carta Idrogeomorfologica (ma presenti nell’IGM dell’85) in quanto scomparsi per “cause antropiche, non riconducibili alla tutela del bene”. La redazione del piano paesaggistico sarà dunque “l’occasione per il recupero dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione”. Solo se la ricognizione effettuata secondo le modalità

¹ In Puglia si è andati a ritroso fino ai catasti storici e d’impianto perché i decreti di vincolo erano datati anche ai primi del ‘900 e la toponomastica era cambiata nell’IGM del 1985. Perciò si è cercata una congruenza tra fonte descrittiva (decreto) e cartografica (fonte Marco Carbonara, Regione Puglia).

precedentemente indicate avrà evidenziato l'irrelevanza paesaggistica di un corpo idrico o la sua scomparsa per cause naturali, la Regione, congiuntamente col MiBACT potrà procedere alla sua derubricazione e inserimento negli appositi elenchi (ai sensi dell'art. 142, c. 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

1.2 Vestizione dei beni paesaggistici

La circolare n. 30 del 21/12/2011 proponeva una scheda tipo per l'identificazione e definizione della disciplina d'uso per i beni paesaggistici (ex art. 136 del Codice). La scheda è stata condivisa con i Direttori regionali in data 12/07/2011 ed è stata redatta a partire da alcune esperienze di copianificazione in corso. In particolare:

- le *Schede degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree gravemente compromesse o degradate*, contenute nella Sezione 4 degli Allegati alla disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana;
- la metodologia applicata per la definizione delle prescrizioni d'uso nella "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina" (Comune di Roma);
- i criteri condivisi da MiBACT e Regione Puglia nell'ambito delle attività di copianificazione per il PPTR della Puglia.

La scheda tipo si articola in 5 sezioni:

- sezione A: elementi identificativi del vincolo;
- sezione B: identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione;
- sezione C: obiettivi per la conservazione dei valori paesaggistici. Disciplina d'uso;
- sezione D: individuazione di aree gravemente compromesse;
- sezione E: individuazione di aree degradate.

La scheda è stata parzialmente adottata nel piano paesaggistico pugliese e in quello toscano.

2. Il ruolo del Ministero dell'Ambiente

Il Ministero dell'Ambiente – che, com'è noto, ai sensi del Codice può essere coinvolto nella stipula di intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici (ex art. 143, c. 2) – ha comunicato la volontà di limitare la propria partecipazione al percorso di copianificazione, facendo un passo indietro rispetto alle attività avviate e portate avanti fino a quel momento (in particolare con le Regioni Umbria, Puglia e Basilicata). In particolare il MATTM ha dichiarato che il suo concorso "sarà finalizzato a garantire [...] l'integrazione, nei piani paesaggistici regionali, delle norme di tutela dei valori natura-

listici previste negli strumenti di pianificazione e di governo dei Parchi e Riserve Nazionali e delle misure di conservazione relative ai siti Natura 2000, presenti nel territorio regionale" (circolare del 30/12/14).

3. Procedure di copianificazione MiBACT-Regioni

Il MiBACT non ha formalmente stabilito delle procedure differenziate per i beni paesaggistici ex art. 136 ed ex art. 142 del Codice ma le esperienze di ricognizione e vestizione portate avanti nell'ambito dei piani paesaggistici regionali hanno seguito percorsi per alcuni aspetti diversi. In Puglia, quanto ai beni cosiddetti provvedimentali (ex art. 136), i perimetri proposti dal MiBACT e dalla Regione talvolta non erano coincidenti. È stato quindi svolto un lavoro che ha compreso anche ricerca sulle fonti d'archivio per definire la fase della ricognizione². Per i "territori costieri" identificati all'art. 142 del Codice (lettera a), un ruolo importante per la ricognizione e la definizione della disciplina è stato svolto dal Progetto Territoriale per il Paesaggio Regionale "La valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri".

² È stata infine lasciata aperta la possibilità di proporre rettifiche anche dopo l'approvazione del piano (vedi PPTR Puglia, NTA, art. 104, c. 1).

Le intese di copianificazione (previste dagli articoli 143, c. 2 e 156, c. 3 del Codice) differiscono sensibilmente l'una dall'altra e non si rifanno a un modello di riferimento condiviso. Inoltre si segnala che il termine previsto dal Codice (ex art. 156) per procedere all'adeguamento di un piano paesaggistico a esso antecedente, era il 31/12/2009. A oggi dunque tale possibilità è formalmente esaurita e le Regioni possono stipulare intese con il MiBACT solo per l'elaborazione ex novo di un piano paesaggistico (ex art. 143) e non più per il suo adeguamento (ex art. 156).

4. Copianificazione e semplificazione del procedimento autorizzatorio

Attualmente il vantaggio che le Regioni ricavano nell'elaborare un piano paesaggistico ai sensi del Codice (dunque obbligatoriamente copianificato per i beni paesaggistici ai sensi dell'art. 135, comma 1) è riconducibile al fatto di poter beneficiare della semplificazione del procedimento autorizzatorio, relativa a tre tipi di situazioni.

Una prima semplificazione è prevista dall'art. 146 comma 5 del Codice e concerne la possibilità di rendere il parere del Sovrintendente, nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di interventi di trasformazione in aree vincolate, obbligatorio ma non più vinco-

lante. La possibilità di accedere a tale procedura è subordinata al fatto che la Regione disponga di un piano paesaggistico approvato e copianificato con il MiBACT almeno relativamente ai beni paesaggistici, che gli strumenti urbanistici comunali siano adeguati al piano stesso e che il Ministero abbia espresso un parere positivo rispetto al processo di adeguamento.

Una seconda semplificazione è contenuta all'art. 143 comma 4 del Codice. In particolare:

- la lettera a) del suddetto comma prevede che nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 e non interessate da altri provvedimenti o procedimenti (ai sensi degli artt. 136, 138, 139, 140, 141 e 157) la realizzazione degli interventi possa avvenire “previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale”;
- la lettera b) dello stesso comma prevede la possibilità per il piano paesaggistico di individuare aree gravemente compromesse e degradate “nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146”.

Per entrambe le situazioni descritte all'art. 143, comma 4 l'entrata in vigore del procedimento di semplificazione è subordinata

all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali adeguati al piano (ai sensi dell'art. 143, comma 5).

Allegato 3

Sintesi dell'intervista alla prof. Anna Marson, Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del territorio di Regione Toscana, Firenze 21 aprile 2015

Maria Rita Gisotti

La Toscana era partita all'inizio del percorso con un'Intesa per la copianificazione di tutto il territorio regionale. Successivamente, i funzionari di entrambe le istituzioni hanno considerato di doversi limitare, per ragioni di tempo, a copianificare soltanto i beni paesaggistici. Nell'ultima fase prima dell'approvazione, l'intenso lavoro di confronto effettuato fra Regione e MiBACT ha invece consentito di condividere l'intero piano, validandolo come copianificato nella sua interezza. Infatti nell'Accordo 32/2015 per l'approvazione del PIT si legge: "il MIBACT e la Regione Toscana hanno elaborato congiuntamente il piano d'indirizzo territoriale (PIT) con valenza paesaggistica della regione Toscana con riguardo allo Statuto del territorio" (p. 3), a sua volta costituito da Relazione, Disciplina, Elaborati di livello regionale, Elaborati di livello d'ambito, Cartografie, Beni paesaggistici, Allegati.

Nel 2004 è stata stipulata un'intesa anche con il Ministero dell'Ambiente (all'epoca il Codice la prevedeva come obbligatoria). Attualmente è il MIBACT che tiene i rapporti con il Ministero dell'Ambiente ai fini della copianificazione paesaggistica.

La copianificazione dei beni paesaggistici ha seguito modalità leggermente diverse per ciascuna categoria di beni:

- "vincoli per decreto" (ex art. 136 del Codice). Si sono tenuti più tavoli di copianificazione con tutte le Soprintendenze (oltre che con la Direzione regionale, che ha costantemente seguito tutte le fasi di lavoro) le quali hanno presentato numerosi emendamenti ai testi predisposti dai funzionari regionali; la questione forse più difficile è stata rappresentata dal necessario coordinamento, su tutto il territorio regionale e quindi con riferimento a Soprintendenze diverse, del linguaggio del piano e della sua declinazione normativa (a parità di valori paesaggistici);
- "vincoli per legge" (ex art. 142 del Codice), condivisi formalmente anche con le Soprintendenze ma discussi ripetutamente e approfonditi soprattutto con gli uffici centrali del MiBACT;
- tutela paesaggistica delle aree archeologiche dell'art.142 del Codice. In questo caso il lavoro è stato condotto in stretto contatto con la Soprintendenza archeologica regio-

nale, oltre che con i funzionari dei diversi livelli territoriali del MiBACT deputati a seguire la tutela paesaggistica.

Copianificare tutto il Piano, dunque anche le parti che riguardavano l'intero territorio regionale, a prescindere dalla presenza o meno di beni paesaggistici, ha implicato che venissero discusse principalmente:

- l'impostazione generale del piano;
- il collegamento tra rappresentazioni cartografiche e contenuti normativi del piano;
- la Disciplina generale di Piano, e le relazioni tra questa e le specifiche discipline per ciascuna categoria di beni paesaggistici;
- le procedure di adeguamento al Piano degli strumenti di pianificazione dei Comuni.

Inoltre, negli ultimi giorni precedenti l'approvazione del piano, il MIBACT è entrato nel merito dei diversi contenuti delle schede d'ambito.

La copianificazione tra Regioni e Ministero comporta che, una volta approvato il Piano, la cosiddetta "vestizione dei vincoli" in esso contenuta diventi riferimento unitario per tutti gli enti,

e dunque anche per le Soprintendenze al momento di esprimere il proprio parere per il procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 (autorizzazione paesaggistica). Inoltre, se il piano non è copianificato almeno per i beni paesaggistici viene meno una delle condizioni preliminari per l'applicazione delle procedure di semplificazione del procedimento autorizzatorio previste dall'art. 146 c. 5 del Codice e dall'art. 143, c.4 che recita:

“il piano può prevedere:

- a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
- b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146”.

Condizione necessaria per l'entrata in vigore di tali disposizioni è che siano stati approvati gli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico (art. 143, c.5). Sempre in merito

alle procedure semplificate dal punto di vista dell'autorizzazione paesaggistica occorre ricordare che il Codice prevede che il parere del Soprintendente sia obbligatorio ma non vincolante per interventi da eseguirsi su immobili e aree riconosciuti come beni paesaggistici una volta che gli strumenti urbanistici comunali siano adeguati al piano paesaggistico e che il Ministero abbia espresso un parere positivo rispetto al processo di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (art. 146, c. 5).

Allegato 4

Sintesi dell'intervista alla prof. Angela Barbanente, Assessore alla qualità del territorio di Regione Puglia, Bari 19 maggio 2015

Maria Rita Gisotti

1. Rapporto MiBACT-Regione

La copianificazione deve essere concepita come dialogo tra le due parti, come occasione di apprendimento reciproco, non come competizione nella quale si tende a far prevalere una parte sull'altra. Questa idea, in fondo, è contenuta nello stesso Codice che ha un contenuto ambivalente: se da un lato incorpora una visione basata sulla gestione del vincolo, dall'altro prevede un approccio alla pianificazione che non può non essere strategico, dunque basato sulla condivisione da parte dei soggetti locali (Comuni, operatori economici, associazioni ecc.).

Alcuni esempi di come si è articolato questo dialogo tra istituzioni durante l'elaborazione del PPTR Puglia.

Il ruolo del MiBACT è stato determinante al momento dell'adozione del PPTR (agosto 2013), quando sono scattate le misure di salvaguardia e la Regione ha ricevuto circa 2.700 osservazioni, oltre a subire un attacco fortissimo da molti fronti (politico, imprenditoriale ecc.). Senza la presenza del Ministero probabilmente la Regione non sarebbe riuscita a superare

questo scoglio. La Regione si è infatti appellata al MiBACT come soggetto competente sulla tutela dei beni paesaggistici (ai sensi del Codice) trovando in esso un baluardo essenziale per portare avanti il processo di pianificazione.

Con l'adozione del piano e con l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia si è reso necessario anche modificare alcune norme transitorie del piano, ad esempio per affrontare situazioni nelle quali era stato già rilasciato un parere su un piano esecutivo ai sensi del PUTT (il precedente strumento di pianificazione paesaggistica regionale). Qui è stato decisivo il ruolo della Regione che, con la sua competenza e conoscenza sulla pianificazione del proprio territorio, ha modificato alcune norme transitorie consentendo di superare questo ostacolo procedurale. Il MiBACT ha accettato questo cambiamento interno al piano adottato riconoscendo la superiore competenza della Regione su questa materia. Dunque in alcune circostanze è stato il MiBACT a svolgere un ruolo determinante per il buon esito del piano, in altre la Regione, in un rapporto di mutuo scambio e supporto tecnico e politico.

La Regione "ha imparato" a interpretare il Codice dal MiBACT, costruendo la disciplina del piano in maniera da renderlo nella misura del possibile inattuabile in caso di contenzioso. Per esempio: inizialmente il piano aveva individuato 400 aree archeologiche come lettere "m" (ex art. 142 del Codice). Il MiBACT è intervenuto evidenziando la debolezza di questa scelta, attaccabile in caso di ricorso al TAR perché la rilevanza paesaggistica di queste aree non era sufficientemente argomentata. Dunque molte di queste sono state ricomprese negli ulteriori contesti paesaggistici (cfr. NTA art. 7 c. 7, e art. 38 c. 3).

Certo, stabilire un linguaggio comune per favorire il dialogo fra istituzioni non è stato facile. All'inizio il rapporto con il MiBACT è stato conflittuale perché i giuristi di Regione Puglia davano un'interpretazione diversa del Codice e spingevano per una maggiore autonomia della Regione rispetto al processo di pianificazione sostenendo che le facoltà conferite dal Codice alle Regioni sono più che altro formali e non sostanziali. E che in definitiva il MiBACT conserva un'autonomia decisionale sui beni paesaggistici.

In realtà si è visto con il piano pugliese (ma potremmo aggiungere anche con quello toscano) che questo potere del Ministero è fondamentale per arrivare all'approvazione del piano e difenderlo dagli attacchi di alcuni portatori di interesse locali.

In sintesi:

- il MiBACT ha offerto il suo ruolo di garante politico per il piano paesaggistico e la sua competenza sul Codice in termini di conoscenza e interpretazione;
- la Regione ha offerto la conoscenza approfondita del proprio territorio e la competenza ed esperienza in materia di pianificazione territoriale, oltre che sugli strumenti urbanistici e di governo del territorio locali.

2. Ruolo dei vincoli

La vestizione dei vincoli, basata su un quadro conoscitivo ricco e aggiornato fatto non solo di descrizioni ma anche di interpretazioni dense del paesaggio, diventa lo strumento per orientare l'azione delle Soprintendenze che fino a prima del piano autorizzavano o meno in base a una conoscenza spesso superficiale e datata del territorio e a criteri conseguentemente inadeguati quando non arbitrari. Questo *modus operandi* ha nel tempo delegittimato l'azione delle Soprintendenze. La vestizione dei

vincoli ha invece reso motivata e circostanziata (e dunque efficace) l'azione di tutela sui beni paesaggistici, stabilendo delle regole chiare, sempre valide e condivise. Non solo. La vestizione dei vincoli ha anche consentito di affermare certi principi come regole da applicare su estese parti di territorio. E' questo il caso della vestizione dei beni paesaggistici ex articolo 142, e in particolare della costa che - al di fuori dell'istituto del vincolo, della sua vestizione e a prescindere dall'appoggio del Ministero come soggetto competente della tutela ai sensi del Codice - non sarebbe stata analogamente tutelata. Senza il MiBACT il piano non sarebbe riuscito a tenere ferme le regole sulla costa, specie nei passaggi in Consiglio Regionale.

La vestizione del vincolo relativo alla costa è parte di un progetto di preservazione e valorizzazione di tutto il territorio regionale (in particolare si lega al progetto di Valorizzazione e Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri, uno dei cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale in cui si articola lo scenario del PPTR). Anche le linee guida tematiche (per esempio sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili, o per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) si sono intrecciate con la vestizione dei vincoli. La loro applicazione è divenuta obbligatoria all'interno dei perimetri tutelati. Il vincolo dunque è stato inteso come vettore di regole che possono

valere, naturalmente non con lo stesso carattere prescrittivo e con minore rigidità, su tutto il territorio. Gli stessi contenuti che valgono come prescrizioni per i beni paesaggistici possono essere declinati come obiettivi, direttive - o altri dispositivi meno cogenti - per tutto il territorio regionale.

3. Copianificazione relativa a tutto il territorio regionale

Il MiBACT ha fin dall'inizio condiviso l'approccio del piano pugliese, i suoi obiettivi, la sua articolazione in Atlante, Scenario strategico, Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale, Linee guida. Molto apprezzato è stato il progetto regionale di Valorizzazione e Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri (base per proporre la disciplina dei territori costieri ex art. 142, c.1, lettera a). Come pure il patto città-campagna sul tema del consumo di suolo. Le linee guida sono state apprezzate a tal punto che la loro applicazione è divenuta obbligatoria nei perimetri vincolati.

Le NTA del PPTR prevedono il parere paesaggistico regionale per le varianti dei piani comunali e per tutti i piani esecutivi relativamente agli ulteriori contesti paesaggistici e ai beni paesaggistici. Inoltre la Regione si pronuncia su tutto ciò che passa da VIA regionale. Per questi aspetti vedi art. 89 e segg. delle NTA.

Un elemento di ulteriore complessità dell'iter di formazione del piano pugliese specie relativamente alla vestizione dei beni paesaggistici è stato l'avvicendamento di 5 Direttori generali e di 5 Direttori Regionali.

4. Dopo il piano: gestione e attuazione

Fattore imprescindibile per l'attuazione del piano è incentivare i Comuni ad adeguarsi (bisogna infatti ricordare che il Codice non prevede alcuna sanzione per i Comuni che non adeguano il proprio strumento urbanistico al piano paesaggistico). Il PPTR – anche al fine di evitare contenziosi derivanti dalla definizione di perimetri (per procedimenti autorizzatori) per forza di cose passibile di imprecisioni alla scala regionale – ha scelto di non applicare l'art. 143 del Codice e di non individuare:

- “aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale” (art. 143 c. 4, lettera a);

- “aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146” (art. 143 c. 4, lettera b).

Relativamente al primo punto il piano prevede che in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR, la Regione e il Ministero, avvalendosi del contributo conoscitivo degli Enti locali, possano individuare queste aree (NTA, art. 93, c. 2). Quanto al secondo punto la Regione d'intesa con il Ministero può procedere all'individuazione delle aree gravemente compromesse e degradate anche in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali al PPTR (NTA, art. 93 c. 1). I Comuni sono così incentivati ad adeguarsi perché in tal modo possono usufruire della semplificazione del procedimento autorizzatorio prevista dall'articolo 143, c. 4 del Codice.

Sempre relativamente agli strumenti per l'attuazione del piano è stata recentemente approvata (maggio 2015) la modulistica unificata per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche adeguate al PPTR, condivisa con ANCI e Soprintendenze. Sono stati anche formulati degli indirizzi rivolti ai Comuni per l'individuazione delle aree di cui all'art. 143 c. 4, nell'ambito dei processi di adeguamento degli strumenti urbanistici. Inoltre, al maggio 2015, risultava già convocato il Comitato Tecnico

Paritetico (sfrondata del Ministero dell'Ambiente che nella circolare del 30/12/2014 ha comunicato la volontà di limitare la propria partecipazione al percorso di copianificazione) per la condivisione di questi indirizzi.

Tutta la segreteria tecnica del piano è stata conservata nell'Ufficio Assetto del Territorio della Regione Puglia. Questo è un elemento che assicura la continuità amministrativa su cui si deve basare la gestione del piano. Progetti regionali e linee guida continuano a essere gestiti dallo stesso ufficio.

I progetti regionali sono in corso di attuazione. Per esempio il progetto di Valorizzazione e Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri e il Patto città-campagna, entrambi finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Delibera CIPE n. 92/2012, “Accordo di Programma Quadro” Settore Aree Urbane – Città.

Il punto critico sull'attuazione del piano è trovare un bilanciamento tra parte autorizzativa/vincolistica e parte progettuale. È decisivo non far prevalere nella percezione collettiva l'idea di un approccio esclusivamente vincolistico ma valorizzare i progetti contenuti nel piano come vettori di sviluppo anche economico della regione. Questo richiede uno sforzo amministrativo e tecnico teso a evitare che la routine prevalga sulla tensione progettuale e che il controllo prevalga sulla visione integrata, l'indirizzo, l'incentivazione, il dialogo.

La Puglia, come tutte le regioni del Mezzogiorno, riceve cospicue risorse comunitarie che possono essere impiegate per esempio per la realizzazione dei cinque Progetti per il paesaggio regionale che creano lavoro e occupazione (veri e propri cantieri per la mobilità dolce, per la rinaturalizzazione delle dune, delle aree costiere e dei corsi d'acqua, per esempio) e al tempo stesso propongono un'idea di sviluppo durevole, legata alla preservazione del paesaggio e ai benefici collettivi che ne derivano.

Perché questa opzione sia effettiva occorre la volontà politica di portarla avanti e un lavoro costante di dialogo intersettoriale interno alla Regione. Il piano pugliese ha costruito, non senza difficoltà, questa dimensione di intersettorialità fin dall'inizio, condividendo il progetto del piano con gli altri assessorati. Le NTA del piano comprendono una parte relativa alle Norme di coordinamento con gli altri settori. La stessa elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni al piano è stata condivisa con i settori interessati (agricoltura, demanio, energie ecc.). Il punto chiave è dunque includere il più possibile mettendo insieme il rigore della tutela e la convenienza (anche economica) a tutelare.

Allegato 5

Sintesi dell'intervista al dott. Roberto Goffredo (Università di Foggia), sul Sistema Informativo Unico dei Beni Culturali, coordinato dal prof. Giulio Volpe, 5 giugno 2015

Maria Rita Gisotti

La Carta dei beni culturali (o Sistema informativo unico dei beni culturali), elaborata dal gruppo di lavoro delle quattro Università pugliesi con il concorso della Segreteria tecnica del PPTR, costituisce una forte innovazione nel campo della catalogazione e trattamento dei beni culturali.

Tre gli aspetti più significativi:

- la promozione di un percorso di unificazione del sistema informativo e di gestione georeferenziata delle varie categorie di beni;
- l'estensione in maniera rilevante della ricognizione di beni;
- l'integrazione tra sistema dei beni culturali (che va dall'unità topografica, al sito, al Contesto Topografico stratificato alla città storica articolata in città antica e moderna) e territorio. Questa integrazione coinvolge tanto l'organizzazione conoscitiva quanto le problematiche di fruizione dei beni. "Questa complessità sistemica si è riflessa nell'organizzazione sia nella parte normativa del PPTR sia nella parte progettuale dove i Contesti Topografici Stratificati individuati sul territorio regionale costituiscono un pro-

getto territoriale per il paesaggio regionale del PPTR (vedi progetto territoriale n. 5: *I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali*)" (Relazione PPTR, p. 52).

La redazione della Carta dei beni culturali è partita con l'elaborazione del piano paesaggistico ed è articolata in due fasi:

- una prima fase conclusa nel 2009 che ha prodotto l'elaborato "Carta dei beni culturali" compresa nel piano paesaggistico (sia come elaborato di livello regionale che nelle schede d'ambito);
- una seconda fase, finanziata con fondi FESR, iniziata nel novembre 2014 con un nuovo incarico ricevuto da Regione Puglia e con chiusura prevista al 31 ottobre 2015. Regione Puglia ha messo a bando l'incarico di proseguire il lavoro già avviato estendendo e rinnovando la Carta dei beni culturali esistente. La gara è stata vinta da un raggruppamento temporaneo composto da Università di Foggia, Università del Salento, una società di servizi archeologici (Archeologica Srl), una cooperativa di applicazioni di ingegneria informatica (AI2).

La richiesta di Regione Puglia era di rinnovare e implementare la Carta dei beni culturali in due direzioni:

1. interoperabilità del sistema di archiviazione dei beni archeologici e architettonici contenuto nella Carta dei beni (prima fase) con la banca dati online SIGEC Web dell'Istituto centrale del Catalogo ICCD del MiBACT (relativo a tutto il territorio nazionale e articolato per regioni italiane). Il Sigec Web è una banca dati impostata secondo un approccio tradizionale mentre la Carta ha adottato criteri di rilevazione e schedatura diversi. Per portare avanti questa interoperabilità è stato dunque necessario integrare nella Carta dei beni culturali tutte le voci presenti nelle schede di archiviazione dei beni del Sigec Web (se assenti nella Carta stessa). La Carta è stata quindi reimpostata in questo senso.
2. estensione della Carta ai beni non compresi nella prima fase, ovvero:
 - beni situati in contesto urbano (la prima fase della Carta aveva infatti censito solo beni al di fuori del perimetro urbanizzato così come rappresentato dall'IGM degli anni '50).

Le Soprintendenze infatti si sono tradizionalmente concentrate sul contesto urbano (e per il 70% circa sul territorio della provincia di Bari). La Carta al contrario possiede più beni del Sigec Web in territorio rurale. Dunque nella Carta vengono inclusi circa 2.500 beni di ambito urbano (e al contrario la Carta “cede” al Sigec Web circa 500 beni di ambito rurale). Questa operazione ha reso necessario rinnovare la scheda di rilevazione (pensata per beni extraurbani) per adeguarla ai beni urbani che verranno ora incorporati nel sistema;

- luoghi della cultura ai sensi del Codice (come musei, parchi ecc.). Fonti di questa rilevazione sono, tra l'altro, la banca dati nazionale dei luoghi della cultura, la banca dati regionale della Puglia. In questa schedatura si acquisiscono anche informazioni su aspetti come la fruibilità e l'accessibilità del bene;
- beni del patrimonio demo-etno-antropologico (feste, sagre ecc.). Anche in questo caso fonti tra le altre sono database ministeriali, informazioni Unesco ecc.;
- tutti quei beni culturali presenti nel Sigec Web e non inseriti nella Carta perché nella prima fase della sua elaborazione le Soprintendenze architettonica e archeologica non avevano dato accesso alle loro schede, presenti appunto nel Sigec Web. In quella fase del lavoro le fonti per la ri-

levazione sono state le schede di vincolo, gli archivi delle ricerche universitarie, fonti bibliografiche, il PUTT pugliese, gli strumenti urbanistici comunali.

Tutte queste tipologie di beni vengono messe reciprocamente in relazione all'interno del sistema: per es. la basilica di San Nicola con la relativa festa; il reperto custodito nel museo con gli scavi archeologici da cui proviene.

Attualmente il gruppo di lavoro universitario ha messo a punto la struttura concettuale per compiere questa estensione e rinnovamento della Carta e gli esperti informatici stanno lavorando alla traduzione operativa nel sistema informativo. Successivamente a questa modifica del database è stato necessario far migrare i vecchi dati già censiti al 2009 (circa 11.500 beni) nel nuovo prototipo di database/sistema. Contestualmente a questa “migrazione” è stata operata una verifica qualitativa dei dati già presenti nel sistema che sono più o meno affidabili perché la rilevazione fu all'epoca affidata a diversi soggetti (PoliBa, UniFg, Direzione Generale). Sono state evidenziate 3 tipologie di beni:

- beni pubblicabili;
- beni che necessitano di qualche integrazione;
- beni che necessitano di una revisione completa.

Il prodotto pubblicato e fruibile in questo momento è la Carta dei beni culturali (2009) mentre da novembre 2015 in poi dovrebbe

essere fruibile la Carta aggiornata e ampliata (con alcune informazioni vettoriali accessibili a tutti e altre solo ad alcuni utenti). Quanto a quest'ultimo punto saranno fruibili anche i beni che necessitano di qualche integrazione mentre quelli da revisionare completamente saranno trattati in una fase successiva da mettere appositamente a bando.

La Carta attualmente consultabile è quella inserita nelle schede d'ambito del piano paesaggistico, mentre la versione vettoriale disponibile sul SIT Puglia è accessibile solo previo accreditamento sul SIT stesso riservato a enti pubblici e addetti ai lavori previa richiesta opportunamente motivata. Ciò in ragione del fatto che si tratta talvolta di dati per i quali è necessario adottare delle misure di sicurezza (per es. scavi in corso con reperti in loco e così via).

È importante ricordare che è necessario mantenere il sistema aggiornato, sfruttando a tal fine informazioni come quelle provenienti dalle richieste di finanziamento per restauro di beni culturali privati (monitoraggio degli interventi sui beni culturali). Un ulteriore passaggio che opererà la Carta (in una fase successiva) è di ricondurre a unità i codici dei seguenti database: Carta dei beni e ICCD (Sigec Web) - che già dialogano tra loro - con i codici attribuiti ai beni nell'ambito delle procedure di Monitoraggio dei finanziamenti per i beni culturali. Questa fase del lavoro sarà finalizzata ad attribuire un unico codice a ciascun bene.

Allegato 6

Sintesi dell'intervista all'arch. Luisa Pedrazzini, Dirigente struttura paesaggio - DG ambiente energia e sviluppo sostenibile, e all'arch. Cinzia Pedrotti, P.O. Piani e Programmi per il Paesaggio, Regione Lombardia, Milano 4 giugno 2015

Riccardo Masoni

Premessa

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs. n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, approvato con D.C.R. del 6 marzo 2001, n. 7/197, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi¹ e confermandone impianto generale e finalità di tutela.

¹ La normativa, aggiornata alla luce del nuovo quadro normativo e delle priorità regionali, conferma l'impianto complessivo delle Norme del PTPR vigente, e quindi il processo di costruzione collettiva e sussidiaria del Piano del Paesaggio Lombardo, precisando in tal senso ruolo e contenuti paesaggistici delle pianificazioni locali: provinciali, di parco e comunali. Viene altresì confermata l'importanza di un'attenzione paesaggistica intrinseca a tutti i progetti. Le principali novità introdotte riguardano: a) prescrizioni specifiche in riferimento ai Beni paesaggistici, con particolare riferimento a quelli tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004; b) le integrazioni alle disposizioni

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesag-

giata immediatamente operativa. Il Titolo III della Parte Seconda della Normativa conferma l'attenzione regionale su ambiti di elevata naturalità della montagna, centri e nuclei storici e viabilità e percorsi di interesse paesaggistico, introduce però nuove norme e attenzioni in riferimento a: laghi e in particolare i 6 grandi laghi, fiumi e ambito vallivo del Po, navigli e reti irrigue e di bonifica, siti UNESCO, Geositi, Belvedere e visuali sensibili; c) l'attenzione dedicata, sempre nel Titolo III della Parte Seconda, alla rete verde di ricomposizione paesaggistica, che agisce in sinergia con la rete ecologica regionale, e ai compiti di piani e progetti per la riqualificazione/recupero di aree e ambiti degradati o dismessi e il controllo delle trasformazioni al fine di contenere i rischi di nuovo degrado. I documenti di indirizzo vedono invece l'introduzione del tema della riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado, oggetto della nuova Parte Quarta degli Indirizzi di Tutela che, con riferimento alle possibili cause del degrado e criticità paesaggistiche, indicano azioni, strumenti e livelli di pianificazione o progettazione più idonei per intervenire in termini migliorativi di singoli contesti o di inversione di processi più ampi in corso. La nuova versione del Piano di sistema – Tracciati base paesistici, organizzata in linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità e quaderni illustrativi. Documento che si propone quale

gestiva dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito:

- all'attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio;
- all'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.

riferimento di indirizzo e metodo sia per i piani e i progetti riguardanti le reti di grande comunicazione esistenti e di nuova realizzazione, sia per la progettazione della mobilità dolce e la valorizzazione della rete stradale esistente. La Parte Terza degli Indirizzi di tutela viene invece confermata con alcuni aggiornamenti. http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazione_P&childpage=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213305222630&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213299878360&page=DG_TERRWrapper

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale:

- laghi
- fiumi
- navigli
- rete irrigua e di bonifica
- montagna
- centri e nuclei storici
- geositi
- siti UNESCO
- percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio.

L'approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con:

- l'attenta lettura dei processi di trasformazione del paesaggio
- l'individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde.

1. Stato della pianificazione

Esiste ad oggi un coordinamento su base volontaria delle regioni del nord Italia, ovvero tutte le regioni (incluse quelle a statuto speciale) a nord di Liguria ed Emilia comprese. L'intento

è portare avanti un tavolo comune sugli aspetti inerenti la pianificazione in generale, tra cui:

- una cartografia unica;
- previsioni pianificatorie (ad es. infrastrutturali,...);
- scambio (quindi unione) di dati;
- questioni relative al paesaggio;
- temi come il consumo di suolo;
- condivisione dei rapporti con il ministero.

Le intese di copianificazione necessarie ai rapporti Regione-Ministero per i PPR rimangono documenti singoli per ogni regione. A questo proposito, la RL ha avanzato (e inviato) una proposta di protocollo di Intesa per il recupero di un percorso condiviso, con attività di copianificazione limitata ai beni paesaggistici (come da quadro sinottico) e sta ancora attendendo una risposta. Vengono dunque confermati il quadro sinottico e le informazioni aggiornate rispetto al PTR_PPR³ lombardo. Struttura e

³ Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato con DCR n. 951 del 19 gennaio 2010 ed ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. Il testo integrato degli elaborati di piano approvati con la DCR n. 951 del 19 gennaio 2010 è stato pubblicato sul BURL n. 13, Supplemento n. 1, del 30 marzo 2010. Il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n.56 del 28 settembre 2010 ha successivamente approvato alcune modifiche ed integrazioni al Piano Territoriale Regionale (PTR). Come previsto dall'articolo 22 della l.r. 12/2005 il PTR è stato poi aggiornato annualmente mediante il

contenuti generali del PPR vengono quindi ripresi dal previgente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. del 6 marzo 2001, n. 7/197. Non c'è però ad oggi un'effettiva relazione tra PTR e PPR, ovvero i due piani non sono ancora allineati.

2. Il progetto di paesaggio del piano

Le tematiche principali alla base dell'impostazione/progetto di piano regionale nella sua componente paesaggistica (PPR) riguardano:

- gli ambiti di degrado (declinati in diverse tipologie),
- ambiti montani.

Si ritrova, al momento solo tra le potenzialità progettuali del PPR, una proposta (non ancora formalizzata) di un "Piano dei Laghi"

programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale. Il Piano si compone delle seguenti sezioni: il PTR della Lombardia (presentazione che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano); Documento di Piano (definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia); Piano Paesaggistico (contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia); Strumenti Operativi (individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi proposti); Sezioni Tematiche (contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici); Valutazione Ambientale (contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano).

per le aree interessate dal sistema dei laghi lombardi, idea di piano impostata secondo una visione unitaria del loro governo e pianificazione date le medesime problematiche dal punto di vista urbanistico-territoriale. Non ci sono tuttavia veri e propri progetti di paesaggio che indichino le linee guida da perseguire, come nei casi di Toscana e Puglia.

3. Beni paesaggistici

Il 52% del territorio regionale lombardo risulta vincolato. Tale percentuale si articola in

- 910 vincoli di cui all'art.136 del Codice;
- le aree Galasso, tra cui spiccano parchi nazionali, regionali (lett. f).

La varietà del paesaggio lombardo spazia tra due estremi, ovvero dagli ambiti urbani metropolitani, a vasti ambiti periurbani, aree agricole, centri storici minori, ambiti collinari, fiumi e i grandi laghi, ambiti montani, fino ai ghiacciai alpini. Tali differenziazioni paesaggistiche implicano un'enorme varietà dei paesaggi regionali e spiegano il grande numero di vincoli (paesaggistici) presenti, che comprendono circa metà del territorio regionale⁴.

⁴ Di seguito il link di riferimento che riporta alla cartografia dei vincoli della Regione Lombardia (Sistema informativo Beni e Ambiti Paesaggistici - S.I.B.A.): http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Reti%2FDGLayout&cid

Mancano ad oggi i criteri di gestione riguardo ai beni paesaggistici: sono in atto infatti colloqui col Ministero per la condivisione della metodologia di individuazione della disciplina d'uso dei beni paesaggistici.

4. Rapporto tra vestizione dei vincoli e territorio regionale

Riguardo la vestizione dei vincoli si tende a pensare la vestizione assieme ai valori degli Ambiti Geografici/ Unità Tipologiche di Paesaggio. Un esempio valevole come "caso tipo" di tale impostazione si ritrova nella vestizione del vincolo "NAVIGLIO-MAGENTA, Del. 3671 del 02/07/2012".

Risulta chiara la volontà di una corrispondenza normativa tra disciplina d'ambito e vestizione del vincolo, tradotta nel non concepire più i vincoli come isole normative a sé stanti ma come elementi di approfondimento normativo di una sistema territoriale più vasto.

A questo proposito è stata tuttavia sottolineata la visione opposta delle Soprintendenze riguardo tale questione, le quali prediligono ancora una visione "a mosaico" delle tutela dei vincoli rispetto al resto del territorio regionale; tutto ciò sottolinea ancora oggi un distacco

=1213607065078&p=1213607065078&pagename=DG_RSSWrapper

concettuale relativamente alla contemporanea concezione di paesaggio espressa della CEP.

5. Revisione del Piano

Il PPR, occupandosi di tutto il territorio regionale, incontra difficoltà nell'allineare i propri indirizzi (non immediatamente operativi) verso alcune previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR), ad esempio riguardo il tema delle energie rinnovabili. I due piani in sintesi non sono ancora allineati. Anche per questo motivo è in atto una revisione di tutto il Piano (PTR-PPR) sin dal luglio 2014⁵, revisione che riguarda il Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la D.G.R. n.937 del 14 novembre 2013. Tale variante viene elaborata attraverso il lavoro congiunto e intersettoriale tra due assessorati: assessore al territorio che si occupa del PTR e assessore all'ambiente per il PPR. La sezione paesaggistica (PPR) fu infatti inserita nel PTR del 2010 per decisione politica, ma in realtà mai aggiornata:

⁵ Con DGR n. 937 del 11/07/2014 la Regione ha approvato il documento preliminare riguardante la variante di revisione del PTR/PPR e il relativo rapporto preliminare VAS.

risultava praticamente l'impianto del 2001⁶, comprensibilmente scoordinato rispetto ai contenuti del PTR 2010.

Elemento fondamentale dell'aggiornamento al piano paesaggistico riguarda il recepimento della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) e dei suoi principi, il che si traduce nell'indirizzare il lavoro del piano (oltre ai beni paesaggistici) verso i "paesaggi comuni" quali gli ambiti periurbani, aree agricole urbanizzate, aree degradate, infrastrutture, ecc.

5.1 *Motivi e obiettivi della revisione*

La Regione Lombardia ha delegato negli ultimi 20 anni circa la pianificazione urbanistica ai comuni, sbilanciando pesantemente la sussidiarietà verso le decisioni comunali dei singoli PGT. La regione non ha più avuto quindi il controllo e la supervisione su molti aspetti fondamentali riguardanti le trasformazioni territoriali in genere. Uno degli obiettivi generali della revisione del piano riguarda proprio il "nuovo" bilanciamento ed equilibrio tra gli enti alle diverse scale; la sussidiarietà e la condivisione di obiettivi strategici e generali risulta infatti un principio cardine della legge lombarda per il governo del territorio (L.R. 12/2005). Con il PTR-PPR molti piani comunali (per un totale di 424 comuni, circa 1/3 dei

comuni lombardi) tornano così sotto il parere della regione, in quanto disciplinano territori interessati da obiettivi di priorità regionale. Tra questi si ritrovano:

- capoluoghi di provincia;
- obiettivi prioritari per il sistema della mobilità;
- obiettivi prioritari per la difesa del suolo;
- zone di preservazione e salvaguardia ambientale, tra cui: siti Unesco, ambiti lacuali, PTR (Piani Territoriali Regionali d'Area).

Dalla verifica tra previsioni dei PGT e disciplina del PTR-PPR risulta in generale un "basso grado di integrazione": sono state riscontrate incongruenze tra gli indirizzi e le prescrizioni di tutela (ad esempio riguardo le pressioni di trasformazione urbanistica presso i Laghi) e le previsioni dei PGT, almeno per quelli visionati. Se ne deduce che i piani ai vari livelli non hanno dialogato.

La regione riscontra infatti tra le incongruenze un basso grado di integrazione tra pianificazione territoriale-urbanistica, ambientale-paesaggistica e infrastrutturale, una mancata traduzione operativa del concetto di sostenibilità, un consumo progressivo e inarrestabile della risorsa suolo, un modello di crescita estensiva e infine un rapporto incoerente tra crescita urbana e fenomeni demografici, sociali ed economici.

Le previsioni e le trasformazioni che "sfuggono" all'amministrazione regionale

(ovvero i piani comunali dei restanti 2/3 di territorio) riguardano principalmente la pianura lombarda (capoluoghi esclusi) e la montagna (quindi i centri medio-piccoli, campagne urbanizzate, nonché le loro previsioni di governo e trasformazione).

5.2 *I contenuti della revisione*

PTR

Tra i contenuti della revisione del PTR-PPR si ritrova la volontà di definire una nuova rappresentazione strutturale del territorio attraverso:

- l'individuazione di invarianti strutturali (al posto degli Elementi Ordinatori/Obiettivi Prioritari del PTR vigente), suddivise in Elementi per le invarianti ambientali, Elementi per le invarianti infrastrutturali, Elementi per le invarianti insediative;
- il riconoscimento degli ambiti territoriali omogenei (al posto dei Sistemi Territoriali del PTR vigente), suddivisi in Unità Tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici dei Paesaggi;
- la costruzione di una matrice interpretativa dei luoghi per consentire la formulazione di indirizzi più precisi; lo sviluppo di politiche e progetti capaci di integrare e far interagire le questioni attinenti a paesaggio, ambiente, infrastrutture e insediamenti; definire un vero e proprio progetto territoriale fortemente aderente alle situazioni locali.

⁶ Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. del 6 marzo 2001, n. 7/197.

Risulta quindi evidente una importante e rappresentativa revisione dei Paradigmi su cui si fonda il Piano.

PPR

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è il quadro di riferimento per le scelte di pianificazione e tutela del paesaggio degli enti locali ed ha un impatto capillare e quotidiano su Piani e Progetti attraverso la propria normativa. Il campo di azione degli obiettivi generali riguarda in primo luogo la tutela applicata prevalentemente a paesaggi di pregio e/o straordinari (rif. D.Lgs. 42/2004 e ambiti identificati dal PPR). Il 52% del territorio regionale è infatti soggetto a tutela paesistica. In secondo luogo si ritrova il tema della valorizzazione, applicata prevalentemente a paesaggi ordinari e/o critici e/o degradati (CEP e rif. PPR vigente). Tutte le trasformazioni del territorio sono comunque oggetto di valutazione paesaggistica attraverso la procedura di “Esame paesistico” dei progetti⁷.

⁷ L'esame paesistico ha per oggetto tutti i progetti di intervento sul territorio che incidono sul paesaggio e la sua percezione. Richiama in un certo senso le preventive autorizzazioni paesaggistiche previste dalla legge per i progetti ricadenti in ambiti tutelati. L'esame paesistico opera però su base spaziale diversa, vale a dire gli ambiti non oggetto di tutela di legge ed integra i procedimenti ordinari di assenso degli interventi senza modificarne i tempi, è quindi una modalità di valutazione endoprocedimentale. Si basa sul principio della CEP,

Le azioni verso cui la Regione intende procedere riguardano quindi i seguenti punti:

- una revisione della normativa, attraverso una miglior definizione degli elementi prescrittivi al fine di una maggior efficacia nell'attuazione del piano;
- una messa in coerenza dell'apparato cartografico con la parte normativa (digitalizzazione e *open data*), al fine di una maggiore efficacia nell'utilizzo dei dati e della partecipazione attiva dei cittadini;
- messa in coerenza degli strumenti di guida e orientamento per una maggiore attenzione agli *stakeholder*;
- individuazione di ambiti di approfondimento, tra cui: aree periurbane, aree lacuali, aree montane, i paesaggi rurali, la rete ecologica, risorse energetiche;
- sviluppo di attività di tutela di concerto col MiBACT, attraverso il proseguimento della definizione dei criteri di gestione degli ambiti soggetti a tutela.

5.3 Metodi e strumenti della revisione

Tra le metodologie e gli strumenti della revisione del piano si ritrovano:

ovvero che se tutto il territorio è paesaggio, qualunque intervento di trasformazione del territorio è, a priori, potenzialmente rilevante ai fini paesaggistici (Relazione Generale, pp. 10-11 e NTA, art.8).

- A. l'integrazione tra piano territoriale e piano paesaggistico, che verrà sviluppata in ogni fase del progetto di revisione, quindi nella definizione del quadro delle conoscenze, nella strutturazione dei territori (invarianti e ambiti territoriali omogenei), nella costruzione di una matrice interpretativa dei luoghi (declinazione degli obiettivi e definizione di dispositivi normativi);
- B. l'integrazione tra Piano e VAS, che si può riassumere nella ridefinizione dell'approccio metodologico della VAS attraverso l'utilizzo dei concetti di vulnerabilità e resilienza e di servizi ecosistemici e del paesaggio e l'individuazione di tre chiavi interpretative trasversali per la valutazione: paesaggio, salute e qualità della vita, adattamento ai cambiamenti climatici;
- C. la strategia di sostenibilità ambientale regionale, ossia la messa a punto, nell'ambito della VAS del PTR-PPR, di una strategia regionale che possa costituire il riferimento, dal punto di vista ambientale, sia per il sistema delle conoscenze che per le metodologie di valutazione, monitoraggio e orientamento per l'insieme dei piani settoriali e territoriali alle diverse scale, con la funzione di punto di raccordo cui devono confrontarsi tutte le diverse tipologie di piano (di scale e settori differenti).

6. Partecipazione

La partecipazione ha riguardato associazioni quali Italia Nostra, Legambiente, FAI, WWF, ma mai direttamente la cittadinanza. È iniziato un percorso di partecipazione e consultazione aperto con un Forum pubblico e con la prima Conferenza di valutazione (ottobre 2014), inserito all'interno del processo di revisione del PTR-PPR: "Forum pubblico e Conferenza di valutazione", che rende accessibili i documenti preliminari sia presso le strutture regionali sia in rete, al fine di formulare contributi, osservazioni e proposte

Di seguito un estratto dal sito della Regione Lombardia riguardo il percorso di partecipazione avviato durante il procedimento di approvazione della variante al PTR:

"La Giunta regionale ha dato avvio al procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del **Piano Territoriale Regionale (PTR)**, comprensivo di **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, e alla relativa **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, con la D.G.R. n.937 del 14 novembre 2013" (<http://www.territorio.regione.lombardia.it/>).

Il procedimento prevede un ampio percorso di partecipazione e consultazione aperto con un Forum pubblico e la prima "Conferenza di valutazione", che si sono svolti mercoledì 15 ottobre 2014 presso l'Auditorium "Giorgio Gaber", Grattacielo Pirelli, piazza Duca d'Aosta 3, Milano.

Nell'incontro sono stati presentati i contenuti dei Documenti preliminari predisposti per la **revisione del PTR-PPR** (approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n.2131 del 11 luglio 2014). Allo stesso tempo si è aperto il confronto con i soggetti competenti in materia ambientale e con gli Enti territorialmente interessati (individuati con d.d.s. n.2467 del 24 marzo 2014), ma anche con tutti i settori del pubblico interessati, che potranno formulare contributi, osservazioni e proposte anche nei giorni successivi all'incontro.

I **documenti preliminari** (Documento preliminare di Revisione, Rapporto preliminare VAS e relativi Allegati) sono depositati per la consultazione presso gli uffici della Struttura **Pianificazione Territoriale** della Direzione Generale **Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo** di Regione Lombardia. Sono inoltre disponibili in formato digitale sulla pagina del **Piano Territoriale Regionale** (www.ptr.regione.lombardia.it) e sul sito web SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/)⁸.

L'Osservatorio dei paesaggi lombardi è formalmente riconosciuto ma la sua attività risulta ferma, data la non completezza del piano paesaggistico e la sua revisione in atto.

⁸ Altre fonti: http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Evento&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213693378457&pagename=DG_TERRWrapper.

Allegato 7

Sintesi dell'intervista al prof. Marco Prusicki, consulente scientifico del Piano Paesaggistico della Regione Lombardia. Milano 4 giugno 2015

Riccardo Masoni

1. Tema del degrado e sua definizione

Il punti fondamentali su cui è stata basata l'impostazione del piano (ovvero il PPR 2010, facente parte del PTR ma non integrato nella sostanza) riguardano il tema del degrado e la sua definizione. Questa tematica ha rappresentato la partita significativa in termini di piano: l'adeguamento al Codice ha portato a focalizzare l'attenzione sulle aree gravemente compromesse e degradate, declinate successivamente in diverse tipologie. Costituendo il piano un aggiornamento del PTPR del 2001¹, tutta la parte relativa alle tutele e ai beni paesaggistici è stata confermata con i relativi aggiornamenti, e implementata con la parte sul Sistema delle Acque (riportata nel paragrafo 4 del presente allegato).

Ne è scaturito quindi un difficile ma necessario tentativo di dare una definizione unica di aree degradate all'interno delle NTA, che ha riscontrato non poche difficoltà anche nelle fa-

si successive di individuazione e delimitazione cartografica. Le diverse tipologie di aree degradate rappresentavano tuttavia all'interno del piano indirizzi non cogenti.

Il contributo specifico dell'incarico di collaborazione con la Regione Lombardia ha riguardato prevalentemente:

- l'art.28 delle NTA: "Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado";
- gli Indirizzi di tutela;
- tutta la parte di rappresentazione (Tavole F e G del Piano sono quelle relative alle aree degradate);
- la legenda unificata per i PTCP Regionali (D.G.R. 27 dicembre 2007, n.8/6421 Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale).

In particolare per le carte del degrado sono stati applicati degli indicatori. L'argomento è stato sinteticamente trattato in: Prusicki M. (2008) *Il tema del degrado paesistico nell'aggiornamento del Piano del Paesaggio Lombardo. Notiziario dell'Archivio Osvaldo Piacentini* Aprile 2008 (n.11-12, TOMO II), 161-164.

2. Patrimonio

Paradigma individuato nel Piano precedente (PTPR 2001). Successivamente, con il combinato disposto tra CEP e Codice, il PPR 2010 vede le aree degradate come approfondimento primario su cui intervenire.

Tale ordinamento e chiarimento di livello regionale, ovvero basare la strategia del piano sulla rigenerazione delle aree degradate, non corrispondeva ad una visione unitaria di queste nella prassi amministrativa degli strumenti di pianificazione.

3. Legenda unificata per le province

È stato fatto un tentativo quindi di legenda unificata per le province, rappresentante gli elementi utili a definire le aree degradate (le province stesse avevano linguaggi differenti), raccolti all'interno di una delibera della giunta regionale (D.G.R. 27 dicembre 2007 n.8/6421 "Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale").

¹ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, approvato con D.C.R. del 6 marzo 2001, n. 7/197.

I contenuti della delibera riguardavano i criteri per l'individuazione a livello provinciale di:

- ambiti geografici;
- unità tipologiche di paesaggio;
- ambiti e sistemi di rilevanza paesaggistica;
- aree degradate (vengono individuate 12 tipologie differenti, alle quali hanno fatto seguito indirizzi di tutela, raccolti nel documento Indirizzi di tutela – parte IV – Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado);
- beni paesaggistici.

così come era stato inizialmente concepito dal lavoro seguito dal Prof. Prusicki, si ritrova, seppur a livello comunale, nel PGT di S.Giuliano Milanese, all'interno della sezione paesaggistica del piano.

4. Cogenza della normativa

L'apparato concettuale, analitico e propositivo, definiti dalla politica, si sono tradotti così in indirizzi (non cogenti). A livello regionale (sempre per il PPR 2010) l'unica normativa con valore prescrittivo, oltre alle prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici, riguarda la disciplina relativa al Sistema delle Acque, costituito da:

- Sistema dei navigli
- Sistema dei laghi
- Sistema idrografico regionale, sia principale che minore.

Il riscontro pratico esemplificativo riguardo il trattamento, definizione e individuazione delle aree degradate con relativa normativa,

Allegato 8

Sintesi dell'intervista all'arch. Giovanni Paludi, Dirigente del Settore Territorio e Paesaggio - Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, e all'arch. Annalisa Savio, Settore Territorio e Paesaggio, Torino, 3 luglio 2015

Riccardo Masoni

1. Il Piano Paesaggistico del 2009

Il Piano Paesaggistico del 2009 è nato dal lavoro congiunto tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte, al 90% (fonte Dirigente G.Paludi) ad opera della struttura universitaria. La prima adozione del 4 agosto 2009 ha ricevuto un totale di 533 osservazioni. Il Piano, ritenuto corretto dal Ministero riguardo la parte conoscitiva e strutturale (Componenti), era tuttavia carente riguardo la ricognizione dei beni paesaggistici. Il Ministero ha richiesto dunque che il Piano venisse integrato riguardo a tale mancanza, principale motivo della nuova adozione del Piano. Inoltre, durante la fase di osservazioni al piano, è emersa la necessità di modificare la scala del piano con una di maggior dettaglio (il piano era impostato nella sua prima stesura su cartografie al 250.000 e al 100.000; nella seconda adozione il piano è stato invece dettagliato al 100.000 al 50.000 e con schede al 10.000 per i beni paesaggistici).

La ricognizione dei beni paesaggistici e la definizione delle relative prescrizioni d'u-

so, come richiesto dal Ministero e dal Codice, comporta il rinvio dell'adozione del piano. Tale fase è definita nell'integrazione (27.01.2010) al Disciplinare di attuazione dell'Intesa del 2008. Nel documento non si precisano immediatamente i criteri per la ricognizione; tuttavia si precisano le azioni ed i soggetti interessati a tal fine:

- la costituzione di un comitato tecnico per la ricognizione sistematica dei beni paesaggistici;
- i soggetti partecipanti (rappresentanti Soprintendenze, Ministero, Direzione Regionale);
- viene specificato l'obbligo di stabilire i criteri per perimetrare i beni paesaggistici. A tal proposito sono definiti dalla Regione criteri di perimetrazione dei Beni di cui all'art. 136, mentre quelli relativi alle perimetrazioni dei "vincoli Galasso art. 142 del Codice" vengono definiti dal Ministero mediante apposita Circolare.

Nel periodo 2010-2013 si attua la fase di ricognizione dei beni; la vestizione dei Beni è invece stata realizzata nel 2014.

2. Copianificazione

Nell'Intesa del 28 marzo 2008 viene stabilita la copianificazione riguardo l'intero territorio regionale. Tutte le norme del piano sono copianificate, comprese le Componenti del Paesaggio, ovvero le invarianti strutturali del piano piemontese (la sezione cioè che comprende le direttive di piano più consistenti). Dal 2010, con l'integrazione sopra citata al Disciplinare di attuazione dell'Intesa, l'elaborazione del piano si concentra e approfondisce prevalentemente ricognizione e disciplina dei beni. Il lavoro di copianificazione complessivo riguarda così tutto il territorio regionale. Per la cartografia si è copianificato solamente per le carte relative ai beni paesaggistici.

3. Intersettorialità

Il piano è stato elaborato principalmente dall'unico settore competente per la tutela del paesaggio (Settore "Pianificazione Territoriale e Paesaggistica" ora "Territorio e Paesaggio").

L'intersettorialità ha riguardato l'elaborazione di alcuni "beni Galasso" relativi ai corpi idrici (quindi laghi lett. b, e fiumi lett. c) con i settori regionali competenti. Nel complesso quindi il piano risulta di competenza monosettoriale, avviato congiuntamente e in coerenza con il PTR, strumento di pianificazione del territorio. Il procedimento di VAS è stato il momento di concertazione più ampio con gli altri settori della Regione.

4. Rapporto PTR-PPR

I due piani sono stati pensati assieme, quindi si ritrovano allineati secondo strategie ed obiettivi comuni tra cui:

- la riqualificazione territoriale
- tutela e valorizzazione del paesaggio;
- la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica;
- l'integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica.

Nonostante l'elaborazione dei due piani sia partita contemporaneamente, al Luglio 2015 il PTR si ritrova approvato e vigente da circa quattro anni, a differenza del PPR che è stato recentemente adottato per la seconda volta (D.G.R. n. 20-1442 del 18.05.2015. B.U.R. n. 20 del 21.5.2015).

Uno dei quesiti più rilevanti ha riguardato i limiti degli obiettivi e della

disciplina Regionale. La distinzione fondamentale relativamente alle disposizioni del Piano Paesaggistico e del PTR si ritrova nell'impostazione generale dei due piani, ovvero nella separazione delle due macrotematiche rappresentate dall'equilibrio tra lo sviluppo economico e la gestione del territorio e dalla tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio, affidate rispettivamente a PTR e PPR.

Mentre nel PTR vengono sviluppate le tematiche (e la disciplina) relative allo sviluppo economico della regione (sebbene erediti dal vecchio PTR del 1997 una parte dedicata alla tutela), il PPR affronta i temi della tutela del territorio e della qualità paesaggistica delle trasformazioni. Il PPR dunque si può definire un piano di tutela, che sostiene politiche e iniziative che mirano allo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio, con particolare attenzione:

- alla valorizzazione durevole dei paesaggi identitari,
- alla salvaguardia attiva dei paesaggi agrari,
- al contenimento del consumo di suolo, (in raccordo con il PTR)
- alla riduzione della dispersione insediativa (si trovano ad es. direttive in contrasto allo sfrangimento dei centri abitati) (in raccordo con il PTR).

A tal proposito il PPR promuove progetti specifici di paesaggio.

5. Paradigmi e rapporto vincoli/territorio regionale

Le quattro Componenti Paesaggistiche risultano uno dei paradigmi centrali del piano: riguardano tutto il territorio regionale e costituiscono la sintesi interpretativa del paesaggio, secondo diverse caratteristiche strutturali, quali natura e ambiente, storia e cultura, percezione visiva, configurazione antropica del territorio. La forza di tali Componenti (intese a questo punto come vere e proprie invarianti strutturali che definiscono principi e regole per la trasformazione del territorio) sta nel predisporre indirizzi e direttive.

Il piano prevede infatti che gli enti debbano conformare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni delle direttive e degli indirizzi che, come già accennato, riguardano l'intero territorio regionale. Tali disposizioni hanno successivamente un filo conduttore diretto con le prescrizioni relative ai beni paesaggistici.

Si ritrova chiaramente una linearità ed omogeneità della disciplina attraverso tutte le scale del piano. In altre parole, le previsioni riguardanti le aree vincolate ai sensi del Codice è stata definita attraverso la normativa riferita alle componenti che ricadono all'interno delle aree stesse.

Un esempio pratico si ritrova nel richiamo dei diversi strati della normativa del piano nella schedatura dei Beni per decreto ai sensi

dell'art.136 del Codice (nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte). Il PPR adottato nel 2009, art.33, richiedeva per i Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano riconosciuti come paesaggi identitari del territorio piemontese, la dichiarazione di notevole interesse pubblico. Tale previsione è stata portata a compimento con la definizione di 10 nuovi beni paesaggistici secondo le procedure previste dal Codice agli artt.138-140.

6. Progetti regionali

Ai fini della tutela del territorio, il PPR promuove diversi progetti specifici di paesaggio. Oltre ad aver assorbito diversi progetti già iniziati, ne ha proposti di nuovi. I progetti regionali più rilevanti riguardano:

- il Sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato;
- i Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano;
- il contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa (in raccordo con il PTR).

Gli altri progetti strategici sono connessi alle previsioni del Piano o alla realizzazione di altre iniziative di livello sovra locale, rispetto alle quali il PPR offre indirizzi, criteri, norme operative e conoscenze da utilizzare durante il loro svolgimento. Tra questi si ritrovano alcune tematiche, quali la rete di valorizzazione am-

bientale, criteri e indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia, la riqualificazione dei paesaggi degradati.

7. Partecipazione e gestione del piano

L'elaborazione del Piano ha visto anche la partecipazione di Province e Comuni (approfondimenti e condivisione dei dati e delle conoscenze, nella prima fase di elaborazione del Piano e coinvolgimento dei Comuni in particolare per la condivisione della ricognizione dei beni paesaggistici).

La gestione del Piano è affidata allo stesso Settore Territorio e Paesaggio, che si ritrova a gestire sia il Piano territoriale e il Piano paesaggistico, piano esclusivamente incentrato sulla tutela del territorio e del paesaggio. Il settore si occuperà anche delle autorizzazioni paesaggistiche degli interventi di maggiore entità che, in Piemonte, sono di competenza regionale.

Tuttavia la L.R. urbanistica del Piemonte prevede il parere della regione sui PRG comunali e sui PTCP Provinciali. Ne deriva una verifica di coerenza (attraverso la conferenza di copianificazione) delle previsioni urbanistiche sia con il PTR che con il PPR. Questa verifica obbligatoria sottolinea maggiormente il ruolo sovraordinato dei piani regionali paesaggistici, così come previsto dal Codice.

Allegato 9

Sintesi dell'intervista al prof. Roberto Gambino, responsabile scientifico della prima adozione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte, Torino 3 luglio 2015

Riccardo Masoni

Il piano 2009¹ si è svolto in un clima di forte collaborazione tra Regione Piemonte e Università (Politecnico di Torino). In questo ambito di lavoro è stato definito lo strumento dell'interpretazione strutturale, consistente in linee di intervento non arroccate solamente su rigide normative. L'idea iniziale del prof. Gambino riguardava infatti un piano attento a non distaccare, attraverso la rigidità normativa, il ruolo del "bene" e la sua protezione (ovvero tutela e valorizzazione ma anche riqualificazione) dal resto del territorio regionale. L'eccesso di normatività non viene dunque condiviso dal Prof. Gambino in quanto rischia di isolare il bene tutelato rispetto al territorio circostante.

A seguito di tali definizioni si è succeduta una lunga fase di discussione riguardo il concetto di "bene": il considerare i beni paesaggistici come luogo fondamentale della disciplina di piano era (ed è, secondo Gambino) un'idea limitativa del concetto stesso di bene. Preferisce vedere e pensare il concetto esteso a tutto il

territorio regionale. Risulta perciò fondamentale introdurre forme di disciplina per tutto il territorio pianificato, in una visione integrativa beni/territorio.

Questa visione non è stata condivisa né dai "nemici del piano", né da chi nel piano ci credeva. Il nuovo Piano resta quindi uno strumento prettamente normativo, incardinato (unicamente) in disposizioni disciplinari di varia scala.

¹ D.G.R. n.53-11975 del 4.08.2009.

Allegato 10

Nota sul Master in “Progettazione e promozione del paesaggio culturale” dell’Università degli Studi del Molise

Luciano De Bonis

Il Master di II livello in “Progettazione e promozione del paesaggio culturale” tenutosi nell’a.a. 2013-14 presso l’Università del Molise si è svolto, per concorde decisione dei suoi promotori – oltre all’Ateneo molisano la (ex) Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici (ex Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici) e la Regione (Ufficio di Gabinetto del Presidente) – all’interno di una cornice generale di riferimento coincidente con la simulazione del processo di co-pianificazione ancora da avviarsi. In altre parole, l’attività formativa del master è stata concepita, da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, come un’attività preparatoria non solo delle necessarie professionalità ma anche di alcune attività di co-pianificazione previste dal Codice.

Considerate, per quanto note, le operazioni propedeutiche alla pianificazione paesaggistica (ma non co-pianificazione) già condotte dagli uffici competenti della Regione Molise in collaborazione con diversi atenei italiani, all’interno di tale cornice sono stati privilegiati i cardini tematici descritti di seguito.

1. Beni e contesti paesaggistici

Con riferimento alle lettere a), b) e c) del co. 1 dell’art. 143 del Codice, e tenuto conto della cornice co-pianificatoria (art. 135, co. 1, terzo periodo) del complesso delle attività formative del master, uno dei compiti fondamentali assegnato ai corsisti è coinciso con la ricognizione dei beni paesaggistici nel contesto dei caratteri paesaggistici dell’intero territorio regionale.

Per autonoma decisione dei corsisti architetti lo studio dell’intero paesaggio regionale - e in particolare dei ventidue comuni medio-alto molisani oggetto del più ampio progetto Arcus “Molise tra storia e paesaggio” in cui il master era iscritto - è stato affrontato, nell’orizzonte temporale sincronico, tramite la ricostruzione di tre principali “reti paesaggistiche”: rete del paesaggio “naturale”, rete del paesaggio agro-silvo-pastorale e rete del paesaggio insediativo. La ricognizione dei beni paesaggistici non ha quindi assunto un carattere preliminare, ma i vincoli ad hoc e ope legis che potevano essere considerati apparte-

menti ad una o più reti (“pluriappartenenti”) sono stati identificati contemporaneamente alle reti stesse. Solo dopo tale operazione è stata realizzata una più convenzionale “carta dei vincoli”, che ha comunque messo in evidenza, proprio grazie all’operazione contestualizzante suddetta, il noto carattere integrativo di “natura” e “cultura” di molti vincoli paesaggistici, particolarmente e forse paradossalmente rafforzato in Molise da quella che viene spesso considerata come una “criticità” dei vincoli regionali, ovverosia il loro estendersi, generalmente, a interi territori comunali o ad ampie porzioni di essi.

Un ulteriore aspetto da sottolineare dell’operazione di ricognizione contestualizzante dei beni paesaggistici è il suo carattere transcalare, apparentemente imposto dalla necessità di considerare i ventidue comuni citati, ma in realtà frutto anche in questo caso della precisa scelta di contestualizzare nell’intero territorio regionale i territori dei comuni da studiare paesaggisticamente “per mandato”, ai quali ci si sarebbe potuti viceversa limitare.

2. Ricostruzione di immagini significative delle principali fasi di territorializzazione del paesaggio molisano

Coerentemente con la visione integrativa di natura e cultura, e con riferimento ancora alla lettera a), co. 1 dell'art. 143 del Codice – che tra i contenuti minimi del Piano indica anzitutto la «ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni (...)» - i corsisti architetti, sulla base di un dettagliato lavoro di ricostruzione storico-territoriale dei corsisti archeologi, temporalmente esteso dalla preistoria al Medioevo, hanno realizzato quattro “immagini” dell'intero territorio regionale, particolarmente espressive dei processi di territorializzazione maggiormente incidenti sulla genesi del paesaggio molisano: la fase pre-romana (fino al I sec. a. C.), la fase romana (fino al V sec. d.C.), la fase che va dall'incastellamento all'apice della civiltà della transumanza (fino al XVIII sec.) e la fase moderna (fino a metà del XX sec.).

Le immagini diacroniche sono state realizzate in parallelo all'analisi sincronica sulle reti e costituiscono, per quanto reso possibile dai dati rinvenibili, la sintesi della ricostruzione delle medesime reti nelle diverse fasi considerate.

Tra i pregi maggiori di tale approccio “rigorosamente immaginario”, anche nella ricostruzione storica, c'è non solo l'opportunità di contestualizzare temporalmente oltretutto spazialmente i beni paesaggistici, ma anche la possibilità, nel caso specifico, di decostruire l'immagine oramai dominante nella percezione comune del passato territoriale molisano, “fissata” esclusivamente sulla fase borbonica post-transumanza in cui buona parte del territorio regionale fu ridotto a una sorta di monocultura cerealicola, facendo così riemergere la perdurante multiformità e ricchezza dei caratteri paesaggistici locali.

3. Ricostruzione del quadro programmatico

Con riferimento specifico alla possibilità offerta dall'art. 145, co. 2 del Codice di prevedere nel piano «misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico» è stato realizzato anche, dai corsisti architetti in collaborazione coi corsisti esperti di didattica, divulgazione, comunicazione e marketing del patrimonio culturale, un “quadro programmatico” volto a sostenere e orientare, ma anche a rendere a loro volta orientative, le attività progettuali vere e proprie, evidenziando e ove ne-

cessario territorializzando i contenuti di piano e programma riguardanti aree vaste o l'intero territorio regionale, con particolare riguardo alla programmazione operativa plurifondo e di sviluppo rurale 2014-20.

4. Costruzione di immagini progettuali di riferimento per la valorizzazione di insiemi e contesti paesaggistici (“Progettazione in pianificazione”)

Tutte le operazioni di “didattica applicata” finora descritte sono state concepite come strettamente funzionali alla progettazione paesaggistico-territoriale, oggetto principale delle attività formative del Master.

Tale centralità è ovviamente frutto di una scelta che, sebbene sostenuta dalle possibilità “progettuali” offerte dal co.1. let. g) e dal co. 8 dell'art. 143, non è stata fatta ignorando come il primo compito affidato dal Codice al piano paesaggistico sia l'elaborazione di una normativa d'uso sia per l'intero territorio regionale, tutto portatore di valori paesaggistici pur differenti, sia per quei valori riconosciuti di notevole interesse pubblico o comunque di interesse paesaggistico (Capo II del Codice), ovvero sia i beni paesaggistici (vincoli).

Si è ritenuto tuttavia che l'elaborazione della suddetta normativa esulasse dagli obiet-

tivi del Master, non solo in relazione alle sue finalità di “promozione” (valorizzazione) del paesaggio culturale ma anche per la propedeuticità delle operazioni di ricognizione e contestualizzazione dei vincoli rispetto sia a quelle di cosiddetta loro “vestizione” con le “prescrizioni d’uso” di cui all’art. 143, co. 1. lett. b), c) e d) del Codice, sia, più in generale, a quelle di elaborazione di una specifica normativa d’uso dei differenti valori paesaggistici espressi dai diversi contesti costituenti il territorio regionale, di cui al co. 1 dell’art. 135.

La rinuncia a impegnarsi in operazioni normative in favore di una necessaria e preventiva attività di ricognizione e contestualizzazione spazio-temporale – e programmatica - dei beni e valori paesaggistici trova anche fondamento nell’intento di utilizzare la marcata connotazione progettuale del Master non in alternativa bensì a servizio all’approccio normativo, con intenti di massima flessibilizzazione di quest’ultimo e del processo di pianificazione nel suo complesso. Intendendo quest’ultimo come esteso alle attività di individuazione dei beni a monte (Capo II del Titolo I del Codice, Tutela e valorizzazione) e alle attività di controllo e gestione dei medesimi a valle (Capo IV, in part. art. 146).

Non può sfuggire infatti, nel merito dei rapporti tra attività di individuazione, attività di pianificazione e attività di controllo e gestio-

ne dei beni paesaggistici, come la ricostruzione evolutiva della civilizzazione territoriale molisana, l’identificazione su tale base di appropriati contesti dei beni stessi e la definizione di progetti di valorizzazione dei medesimi non possa che agevolare, in futuro, sia l’elaborazione di normative d’uso flessibilmente efficaci, sia le pronunce nel merito delle autorizzazioni degli interventi che li dovessero riguardare.

Va tuttavia precisato, con specifico riferimento alle attività progettuali, che non solo si parla specificamente di progettazione paesaggistico-territoriale, ma anche che: i) tale attività si è considerata del tutto endogena e contemporanea all’attività di pianificazione, come contemplato nel Codice stesso; ii) non si è trattato di elaborare “progetti-norma” bensì “progetti-cornice” o progetti-framework”, ovvero immagini progettuali di riferimento per l’azione ulteriore di soggetti socio-economici autonomi, compresi i soggetti istituzionali che nell’ambito dei processi di co-pianificazione sono chiamati ad elaborare normative d’uso.

Nel caso specifico i corsisti architetti, anche con riferimento al tirocinio effettuato intorno all’esperienza di pianificazione paesaggistica pugliese, hanno elaborato, sulla base delle indagini sincroniche e diacroniche eseguite da essi stessi e dagli altri profili di corsisti, una serie di “strategie di paesaggio” transcalari – ovvero sempre riferite insieme all’intera regione

e con maggior dettaglio all’area dei ventidue comuni medio-alto molisani – relative alla mobilità dolce, ai parchi lineari (lungo i tratturi), a possibili cluster di sviluppo locale, ai paesaggi dell’abbandono e della dismissione e al patrimonio archeologico e architettonico.

Alla costruzione di tali immagini progettuali è stata affiancata, in collaborazione con il profilo comunicazione e marketing, la realizzazione di un’immagine metaprogettuale, nella forma di un corto cinematografico, volta in particolare a illustrare poeticamente i rapporti tra produzione agricola e produzione di paesaggio.

5. Sviluppi di ricerca

A conclusione dell’operazione di “formazione applicata” condotta col Maser, e come effetto dei risultati progettuali e metaprogettuali conseguiti, si sono manifestate possibilità concrete di avviare una collaborazione di ricerca tra Università e Regione, a supporto di una fase originale di co-pianificazione Regione-Ministero, consistente in una forma di “coordinamento paesaggistico” delle attività di programmazione economica regionale, finalizzata in particolare all’innescare di operazioni innovative di imprenditorialità e autoimprenditorialità sociale e ambientale intorno ai valori del patrimonio culturale territoriale.

Profili degli autori

Luciano De Bonis è professore associato in Tecnica e Pianificazione Urbanistica all'Università del Molise. È co-direttore del Master di II livello in "Progettazione e promozione del paesaggio culturale". Si occupa di pianificazione e progettazione integrata di aree protette e contesti paesaggistici, con riferimento anche alle relazioni tra tutela, valorizzazione e auto/microimpresa sociale e ambientale.

Maria Rita Gisotti è ricercatrice in Tecnica e Pianificazione Urbanistica all'Università di Firenze. Insegna presso la Scuola di Architettura di Firenze e presso l'Ecole Euro-Méditerranéenne d'Architecture, de Design et d'Urbanisme di Fes. Le sue ricerche vertono sull'approccio patrimoniale, la pianificazione del paesaggio, il rapporto città-campagna e i territori periurbani.

Alberto Magnaghi, professore emerito di Pianificazione territoriale, dal 1990 ha diretto il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti dell'Università di Firenze, dove è stato promotore e presidente

dei Corsi di Laurea in Urbanistica e Pianificazione territoriale di Empoli. È presidente dell'associazione internazionale Società dei territorialisti/e ONLUS.

Riccardo Masoni, dottore in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio, ha conseguito un Master in Progettazione della Smart City. Ha collaborato per il CIST alla revisione del Piano Paesaggistico della Toscana e a diverse ricerche sulla pianificazione paesaggistica in Italia.

TERRITORI

TITOLI PUBBLICATI

1. Monica Bolognesi, Laura Donati, Gabriella Granatiero, *Acque e territorio. Progetti e regole per la qualità dell'abitare*
2. Carlo Natali, Daniela Poli (a cura di), *Città e territori da vivere oggi e domani. Il contributo scientifico delle tesi di laurea*
3. Maria Antonietta Rovida (a cura di), *Fonti per la storia dell'architettura, della città, del territorio*
4. Leonardo Chiesi (a cura di), *Identità sociale e territorio. Il Montalbano*
5. Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, Camilla Perrone, Francesca Rispoli, *Partecipazione in Toscana: interpretazioni e racconti*
6. Alberto Magnaghi, Sara Giacomozzi (a cura di), *Un fiume per il territorio. Indirizzi progettuali per il parco fluviale del Valdarno empolesse*
7. David Fanfani (a cura di), *Pianificare tra città e campagna. Scenari, attori e progetti di nuova ruralità per il territorio di Prato*
8. Massimo Carta, *La rappresentazione nel progetto di territorio. Un libro illustrato*
9. Corrado Marcetti, Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, Nicola Solimano (a cura di), *Housing Frontline. Inclusione sociale e processi di autoconstruzione e autorecupero*
10. Camilla Perrone, *Per una pianificazione a misura di territorio. Regole insediative, beni comuni e pratiche interattive*
11. David Fanfani, Claudio Fagarazzi (a cura di), *Territori ad alta energia. Governo del territorio e pianificazione energetica sostenibile: metodi ed esperienze*
12. Alberto Magnaghi (a cura di), *Il territorio bene comune*
13. Francesca Rispoli, *Progetti di territorio nel contesto europeo*
14. Daniela Poli, *Regole e progetti per il paesaggio*
15. Maria Rita Gisotti, *Paesaggi periurbani. Lettura, descrizione, progetto*
16. Camilla Perrone e Gianfranco Gorelli (a cura di), *Il governo del consumo di territorio. Metodi, strategie, criteri*
17. Lucia Carle, *Dinamiche identitarie. Antropologia storica e territori*
18. Alessio Falorni, *Sistemi locali ed imprese: un'analisi dello scenario evolutivo italiano*
19. Daniela Poli (a cura di), *Agricoltura paesaggistica. Visioni, metodi, esperienze*
20. David Fanfani, Francesco Berni, Alessandro Tirinnanzi (a cura di), *Tra territorio e città. Ricerche e progetti per luoghi in transizione*
21. Gabriele Corsani, Leonardo Rombai, Mariella Zoppi (a cura di), *Abbazie e paesaggi medievali in Toscana*
22. Marvi Maggio, *Invarianti strutturali nel governo del territorio*
23. Gabriele Corsani, Leonardo Rombai, Mariella Zoppi, *Abbazie e paesaggi medievali in Toscana*
24. Maria Rita Gisotti (a cura di), *Progettare parchi agricoli nei territori intermedi. Cinque scenari per la piana fiorentina / Le projet des parcs agricoles dans les territoires intermédiaires. Cinq scénarios pour la plaine florentine*
25. Massimo Morisi (a cura di), *'Guardare il paesaggio'. Breve vademecum per costruire Osservatori del Paesaggio in Toscana*
26. Alberto Magnaghi (a cura di), *La pianificazione paesaggistica in Italia. Stato dell'arte e innovazioni*

TERRITORI

Negli ultimi anni l'approfondimento sulle tematiche paesaggistiche, l'approvazione dei primi piani paesaggistici regionali, la riflessione sull'azione svolta dalle Soprintendenze stanno introducendo un cambio di prospettiva nell'azione di tutela, richiamando l'attenzione sugli aspetti di criticità a essa connessi ma anche sulle numerose innovazioni emerse. Questo libro presenta i risultati di una ricerca dedicata alla pianificazione paesaggistica in Italia restituendone un dettagliato stato dell'arte e offrendo alcuni approfondimenti sulle esperienze più significative. Il volume propone infine una proposta metodologica per un modello operativo di pianificazione paesaggistica basata su un approccio di tipo patrimoniale e strutturale al paesaggio.

Alberto Magnaghi, professore emerito di Pianificazione territoriale, dal 1990 ha diretto il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti dell'Università di Firenze, dove è stato promotore e presidente dei Corsi di Laurea in Urbanistica e Pianificazione territoriale di Empoli. È presidente dell'associazione internazionale Società dei territorialisti/e.

ISBN 978-88-6453-371-1 (online)